Sergio Albesano

# Storia dell'obiezione di coscienza in Italia

Obiettore, sappi che l'esercito è quella macchina che ti appronta lo Stato per servire tuo fratello... E' l'esercito che educa il cittadino alla disciplina del dovere, non del diritto, per farne domani un lavoratore onesto nell'azione e nella parola... Quell'esercito che raccoglie il messaggio d'amore annunciato dal Cristo. E' l'esercito che educa i giovani a non discutere gli ordini, sani od insani che siano e che addita all'umanità il senso non ancora ben delineato dell'infallibilità... E' l'esercito l'immagine grafica del Vangelo: il dovere. L'esercito è il Cristo che in guerra risale il calvario per pagare col suo sangue innocente il peccato di coloro che in pace hanno dimenticato di servire Dio nei fratelli. L'esercito ha la virtù di ricordare agli uomini, con la chiamata alle armi, che esiste una legge superiore: Dio.

(B. VECA, *Tra guerra e pace*, in Quaderni di ricerche, Roma 1966, pag. 67.)

# Presentazione

Nel gennaio del 1977 venni chiamato alla visita di leva. Già da alcuni anni avevo deciso che avrei obiettato, ma non ce ne fu bisogno: il Ministero della Difesa mi giudicò non idoneo in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare ai sensi dell'art. 2 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità di cui al D. P. R. 28/5/1964. Venni quindi riformato. Sinceramente sono contento di essere stato scartato dal Consiglio di leva, ma al tempo stesso ho il rammarico di non aver svolto il servizio civile, che avrebbe potuto rappresentare per me un'interessante esperienza. Anche perché in seguito continuai la mia militanza antimilitarista e diverse volte mi sentii in imbarazzo nel propagandare la scelta dell'obiezione di coscienza. Infatti mi trovavo nella posizione del privilegiato che addita agli altri una strada senza averla prima percorsa. Iniziai allora ad obiettare in altre situazioni che non mi fossero precluse e divenni, ad esempio, obiettore di coscienza alle spese militari. Poi mi accinsi a scrivere questo libro che, nonostante le mie posizioni antimilitariste, è un'opera storica e non un testo di militanza.

Un giorno un amico mi chiese qual era la tesi che volevo dimostrare con il mio lavoro. Gli risposi che lo scopo che mi sono prefisso è stato semplicemente quello di scrivere la storia di coloro che hanno lottato per ottenere il diritto di rifiutare il servizio militare. Io, che non ho potuto obiettare, mi sento debitore nei loro confronti. Aver ricordato i loro nomi, la loro tenacia e le loro azioni è stato un lavoro che ha ripagato, anche se solo parzialmente, il debito che dovevo loro.

Un altro episodio è profondamente impresso nella mia memoria. Poco tempo prima di essere chiamato alla visita di leva parlavo con un conoscente, esponendogli la mia volontà di obiettare, ed egli cercava di dissuadermi. Gli feci presente che in Italia c'erano allora altri duecento ragazzi che avevano già preso quella decisione ed egli mi rispose che si trattava di duecento vigliacchi. Ripensando a quelle parole, che mi ferirono a fondo, oggi mi accorgo che in realtà esiste una tesi che ho voluto dimostrare con il mio lavoro. Ho cercato di far capire a quella persona ed a tutti che gli obiettori di coscienza, e tanto più coloro che prima

dell'approvazione della legge hanno pagato con il carcere la fedeltà ai loro ideali, non sono vigliacchi. Essi, per coerenza, hanno affrontato l'indifferenza, la derisione, la calunnia e la repressione. Oggi meritano il nostro rispetto.

# Introduzione

Negli ultimi vent'anni in Italia si è andata sviluppando fra la popolazione una vasta cultura della pace. Siamo ancora molto distanti da una società che abbia fatto proprio lo stile di vita nonviolento, ma dobbiamo anche ammettere che il pensare comune su determinati problemi, quali quelli della pace e della guerra, si è notevolmente sviluppato verso le idee pacifiste. Un cammino immenso è stato compiuto al riguardo durante questo secolo; dagli intellettuali futuristi che consideravano la guerra "sola igiene del mondo", dall'ideologia fascista che era tutta intrisa di mentalità bellicosa, al diffuso sentimento di opposizione alla guerra del golfo, il passo è stato davvero enorme. Manifestazioni a favore della pace hanno visto l'adesione di centinaia di migliaia di persone. Anche se siamo ben lungi dalla meta di "far uscire la guerra dalla storia", il popolo italiano nel suo insieme ha chiara coscienza che la pace è un bene prezioso. E' anche vero, purtroppo, che le decisioni sono ancora appannaggio dei potenti; i missili a Comiso sono stati installati quando i governanti lo hanno deciso (oltre tutto non a Roma, ma a Washington) e sono stati smantellati quando gli stessi lo hanno voluto. Gli F16 ripudiati dalla Spagna sono stati accettati dal nostro paese. L'Italia, che per il trattato di pace di Parigi non può avere portaerei, si è dotata della portaelicotteri Garibaldi, aggirando l'ostacolo in una maniera tutta italiana. E si potrebbe proseguire ancora per diverse pagine con l'elencazione di fatti che dimostrano il poco interesse per la pace da parte dei centri nostrani di potere politico ed economico, ricordando ad esempio che siamo il quinto paese esportatore di armi al mondo, che abbiamo salomonicamente armato sia l'Iran che l'Iraq nel periodo 1980-88, che il bilancio della Difesa ha superato i ventiquattromila miliardi, che armi italiane uccidono in tutto il mondo. Però la gente comune, più che altre categorie di persone quali gli intellettuali, ha assimilato in maniera semplice ma precisa la cognizione che un popolo, un qualsiasi popolo, dai conflitti militari ha tutto da perdere e che la pace è un bene prezioso da difendere.

Di questo cambiamento di mentalità l'obiezione di coscienza al servizio militare è stata al tempo stesso causa ed effetto. Infatti gli obiettori hanno sollecitato, con il

loro esempio, la società civile ad interrompere l'adesione fatalistica e rassegnata a quella corsa verso il baratro che è la politica del riarmo e l'equilibrio del terrore. Al tempo stesso proprio il diffondersi fra la popolazione, e soprattutto fra i giovani, di convinzioni pacifiste ha permesso che molti ragazzi preferissero il servizio civile ad una scuola di guerra. E' necessario però non essere troppo entusiasti. I giovani che ogni anno obiettano sono una minoranza rispetto a quelli che svolgono il servizio militare. Ma ci sono e questo non è poco.

La simpatia della gente verso le scelte di pace è molto spontanea. Da un lato questo dato di fatto dimostra che tutto sommato l'indole umana è spinta verso uno stile di vita pacifico, piuttosto che verso desideri di sopraffazione. D'altro canto manca un substrato politico che trasformi una tendenza genuina ma informe in scelte non utopistiche, ma possibili e realizzabili nel giro della presente generazione. Nel mondo nonviolento manca poi quasi del tutto l'aspetto culturale sul versante storico e spesso non si comprende la gravità di tale lacuna. Ho scoperto con sorpresa e dolore che alcuni obiettori di coscienza da me intervistati non conoscessero neppure il nome di Pietro Pinna. Eppure se questi giovani oggi possono scegliere di rifiutare il servizio militare senza andare in galera lo devono in parte anche a lui. Il movimento nonviolento in generale non avverte l'importanza della conoscenza storica del proprio passato. E questo è un errore tanto più grande poiché invece i suoi avversari, i militari, hanno una cultura storica ben precisa e la sanno sfruttare con successo, anche se spesso stravolgendola con gli isterismi della retorica.

Il mio lavoro, dunque, si pone contro questa tendenza ed ha il duplice scopo di presentare ai pacifisti una fetta importante del loro recente passato e contemporaneamente di suscitare in loro il desiderio ed il bisogno di scavare la storia per comprendere meglio il presente.

Non è stato facile reperire le fonti su cui si basa la presente opera. Infatti finora in Italia non era stato pubblicato nessun libro organico sull'argomento. Pertanto mi sono dovuto basare su notizie provenienti da testi che, parlando di argomenti più generali, accennavano anche all'obiezione di coscienza. La maggior parte del materiale proviene, però, da volantini, opuscoli, bollettini ciclostilati e riviste dell'area antimilitarista e pacifista. Infine, poiché molti protagonisti delle lotte degli anni presi in considerazione sono ancora vivi, è

stato importante l'aspetto documentaristico legato alla tradizione orale. Una grande quantità di materiale è stato da me trovato al Centro Studi Aldo Capitini di Perugia, nella sede del Movimento Nonviolento nella stessa città e nella biblioteca privata di Andrea Maori.

Purtroppo tutti i documenti reperiti provengono da fonte antimilitarista e ciò potrebbe prestare il fianco alla critica che il presente lavoro sia di parte. In realtà ho cercato di procurarmi documentazione di fonte militare, ma ciò non è stato possibile per il silenzio delle gerarchie. Infatti il 26 gennaio 1990 scrissi allo stato maggiore dell'esercito, V reparto, ufficio storico, chiedendo di avere notizie non di carattere personale sugli obiettori processati, né di carattere giudiziario, ma materiale di impostazione generale, come ad esempio il numero degli obiettori, eventualmente i loro nominativi, le linee di comportamento nei loro confronti, le considerazioni nei riguardi di una legge che consentisse di obiettare, l'atteggiamento di fondo del ministero di fronte ai giovani che rifiutavano la divisa. Con grande celerità il 9 febbraio seguente il gen. B. Pier Luigi Bertinaria mi rispose, dicendomi che il suo Ufficio non conservava il carteggio di mio interesse, poiché non rientrava ancora nella categoria degli argomenti "storici", e mi invitava a presentare analoga richiesta alla direzione generale leva. Scrissi immediatamente, ma a tutt'oggi devo ancora ricevere la risposta. In ogni caso, pur possedendo documenti provenienti da una parte sola, ho cercato di mantenere il filo del discorso in termini di obiettività.

Sull'antimilitarismo italiano esiste ancora una grande quantità di materiale, da me solo visionato e non utilizzato completamente. Reputo che la presente opera tenda alla completezza sull'argomento trattato, ma la presenza di documenti ancora da analizzare è per me, e spero anche per altri, uno stimolo per continuare ad approfondire gli studi sulla storia dell'antimilitarismo.

# I lavori della Costituente

L'art. 52 della Costituzione della repubblica italiana recita: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". Nella storia del nostro paese ci si accorse presto che l'esigenza di contribuire alla difesa della patria, nella forma in cui concretamente essa venne organizzata, talvolta poteva non essere rispettosa delle convinzioni dei cittadini. Un ruolo centrale nell'affrontare tali controversie fu l'interpretazione dell'articolo citato. Pertanto, per l'importanza che assumono i lavori preparatori nell'interpretazione di una norma giuridica, ci sembra opportuno ripercorrere l'*iter* che portò alla sua formulazione definitiva ed affrontare lo studio non solo con l'analisi letterale, ma anche con la ricostruzione di quell'elemento logico che è l'intenzione del legislatore. Infatti proprio all'andamento dei lavori preparatori si collegò, nel vivo del dibattito suscitato dai primi casi di obiezione, quella parte della dottrina che sosteneva l'impossibilità per il nostro ordinamento giuridico di ammettere ipotesi di esonero dal servizio militare ([1]).

Certamente il clima politico e sociale di quel periodo immediatamente post-bellico, gli esiti positivi della lotta armata contro il pericolo nazista, la prova di valore e di coraggio dei soldati italiani riconosciuta da molti belligeranti influirono sul lavoro del costituente, che impostò la discussione relativa alla difesa del paese essenzialmente sulle modalità della difesa armata organizzata nell'esercito. "In tutte le discussioni si consacrò, sotto la spinta delle sinistre, il carattere popolare e di massa del servizio militare, insieme a generiche dichiarazioni di ripudio della guerra e dello 'spirito democratico' che avrebbero dovuto avere le forze armate" ([2]).

I legislatori furono anche influenzati dagli accordi particolarmente gravosi

---

[1]) Cfr. A. GOMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Giuffré, Milano 1966, pag. 289.

[2]) A. MAORI, *Gli eretici della pace*, Labirinto Editrice, Montepulciano (Siena) s. d. ma 1988, pag. 26.

imposti all'Italia dal trattato di pace firmato a Parigi con le potenze alleate, nel quale si obbligava il nostro paese a pesanti restrizioni riguardanti la marina, l'esercito e l'aviazione. I costituenti dovettero tenere conto delle imposizioni dettate a Parigi e ciò fu senza dubbio una limitazione della nostra sovranità, che però dovette essere comunque accettata perché l'Italia uscì sconfitta dalla guerra. Proprio per chiedere una revisione del trattato di pace, il 1° marzo 1947 il presidente dell'assemblea costituente inviò un messaggio agli organi legislativi delle quattro grandi potenze, scrivendo fra l'altro: "Essa [l'assemblea costituente] rivolge un appello ai Parlamenti delle Nazioni Unite perché all'Italia, che non si è risparmiata nella lotta contro il comune nemico, che di questa lotta porta i segni nelle sue città devastate e nelle sue ricchezze distrutte, che alla vittoria alleata ha offerto tributi di azione, di beni e di sangue, sia possibile ottenere, nell'ambito dell'O.N.U. e attraverso pacifici accordi tra i paesi interessati, la revisione delle condizioni inflittele, che contengono mutilazioni territoriali amarissime al sentimento nazionale; umiliazioni ingenerose al suo esercito, alla sua aviazione e alla sua marina, prodigatasi accanto ai combattenti alleati; oneri finanziari ed economici tali da impedire la sua rinascita ed il suo progresso sociale" ([3]).

All'interno dell'assemblea costituente il dibattito fu acceso sul tema inerente l'obbligatorietà della coscrizione o la scelta in alternativa di un esercito di volontari. Alla prima commissione "Diritti e doveri dei cittadini" non venne nemmeno presa in considerazione la proposta di Lelio Basso, che recitava: "Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro". Il Ministro della Difesa Nazionale, on. Luigi Gasparotto, propose di abolire la coscrizione obbligatoria, considerando che, nell'epoca della bomba atomica e delle armi a lunga gittata, il militare deve essere un tecnico specializzato e quindi un professionista volontario. Ma quando De Vita propose il volontariato al posto della coscrizione obbligatoria, il P.C.I. per bocca di Togliatti affermò, indicando la direzione nella quale da allora in poi senza troppe esitazioni i comunisti si sarebbero mossi, che con tale sistema non si sarebbe più avuto "il popolo intero che si arma ed è pronto a difendere il suolo della patria, ma una categoria di professionisti". Con l'affermazione dell'obbligatorietà si volle escludere in maniera tassativa qualsiasi forma di esercito di

[3]

() G. VEDOVATO (a cura di), *Il trattato di pace con l'Italia*, Edizioni Leonardo, Firenze 1947, pag. 565. Per le restrizioni imposte vedere da pag. 89 a pag. 117.

mestiere, rilevando come il servizio volontario contrastasse con il principio che la difesa della patria è sacro dovere di tutti i cittadini ([4]). Inoltre si temeva la pericolosità della presenza di un esercito di mestiere per le istituzioni democratiche faticosamente conquistate. La leva di massa era considerata storicamente una conquista rivoluzionaria e si pensava che, se l'esercito di popolo non esclude l'imposizione di una dittatura, quello di mestiere la può favorire e che il servizio militare aperto a tutta la popolazione garantisce in casi eccezionali l'autodifesa, in quanto si possono sfruttare le conoscenze belliche apprese nell'esercito per ribellarsi ad un governo ingiusto, come accadde per i partigiani.

Non mancarono voci, peraltro isolate, che invocarono, in sede di stesura dell'articolo e precisamente nelle riunioni dell'assemblea costituente tenutesi fra il 20 ed il 22 maggio 1947, scelte radicalmente diverse. Alcuni membri della costituente evidenziarono che l'abolizione del servizio militare obbligatorio avrebbe allontanato dall'Italia il pericolo di diventare mercenaria dell'uno o dell'altro blocco di potenze e che ciò avrebbe dato l'avvio ad un primato civile italiano in Europa. Inoltre "la neutralità perpetua" avrebbe permesso al nostro paese di assumere una funzione mediatrice, realizzabile per la sua posizione geografica intermedia fra i due blocchi. Cairo (P.S.L.I.), Chiaramello (P.S.L.I.), Calosso (P.S.I.) ed altri proposero l'emendamento: "Il servizio militare non è obbligatorio. La Repubblica, nell'ambito delle convenzioni internazionali, attuerà la neutralità perpetua". Tale decisione, che avrebbe modificato completamente l'impostazione della questione, fu respinta. Calosso, Chiaramello, Pertini, Matteotti ed altri proposero un comma aggiuntivo, il quale stabiliva che "nel bilancio dello Stato le spese per le forze armate non potranno superare le spese della Pubblica Istruzione, salvo legge del Parlamento di durata non superiore ad un anno". La proposta venne giudicata demagogica e fu nettamente bocciata, con voto contrario anche dei comunisti. In alcuni interventi venne suggerito che per difesa si potesse intendere anche quella attuata attraverso una mobilitazione di prevenzione e di soccorso diffusa su tutto il territorio nazionale, considerando la realtà di un eventuale futuro conflitto deciso da mezzi distruttivi lanciati da un continente all'altro, con modalità che imponevano esigenze difensive del tutto nuove. Proprio con riferimento ai nuovi ruoli individuabili in un simile scenario di difesa, che vede un

[4]

() Cfr. V. FALZONE F. PALERMO F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Mondadori, Milano 1980, pag. 166.

coinvolgimento totale della popolazione, chi intervenne prese in considerazione una cerchia di destinatari più vasta che non i soli appartenenti alle forze armate ([5]). A rafforzare tale interpretazione, un emendamento tendente a specificare che soltanto i cittadini di sesso maschile sono obbligati a prestare il servizio militare fu respinto dall'assemblea. Proprio partendo da queste considerazioni, che prefigurano modi nuovi di contribuire come cittadini in maniera attiva alla difesa della patria in caso di aggressione, prese forma una linea interpretativa della giurisprudenza che aprì la strada al considerare compatibile con la nostra carta fondamentale la posizione di quanti, per profondi convincimenti, ritengono in contrasto con la propria coscienza il far parte dell'organizzazione militare.

Il problema dell'obiezione di coscienza fu affrontato nel corso dei lavori preparatori per la stesura dell'art. 52 con la presentazione di un emendamento, proposto dall'on. Caporali, che assicurasse "l'esenzione dal portare le armi per coloro i quali vi obbiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza". Certamente questo inserimento avrebbe potuto risolvere nella sede più alta la complessa problematica che si sviluppò in seguito, proprio a partire dalla formulazione definitiva dell'articolo in questione, ma la proposta ottenne soltanto un centinaio di voti favorevoli. D'altronde non vi erano ragioni perché una tale disposizione non fosse considerata degna di menzione costituzionale, visto che nelle costituzioni di altri paesi, quali l'Olanda e la Repubblica Federale Tedesca, era già stata prevista l'esenzione dal servizio militare per ragioni di coscienza. Il proponente il 20 maggio così si era espresso a difesa del suo emendamento: "Ho (...) presentato a mio nome personale, come vecchio pacifista integrale ed intransigente (...), un emendamento sugli obiettori di coscienza. (...) Obiettare vuol dire compiere un atto meritorio, condannando quello che la guerra ha più di crudele e di orribile; e vuol dire soprattutto negare la guerra. (...) Tuttavia mi limiterò a dirvi che gli obiettori di coscienza non sono degli irregolari, essi non devono confondersi con i disertori, essi chiedono di servire la Patria in umiltà rivendicando il diritto di non tradire i principi spirituali ai quali sono legati, alle loro convinzioni umane. (...) Gli obiettori di coscienza costituiscono la pattuglia avanzata della nuova umanità, che si ostina a credere nella maestà della vita contro tutte le forze che tendono a degradarla". Il

[5]

() Cfr. Atti Assemblea Costituente, pag. 4065.

relatore della commissione, il democristiano Merlin, motivò la sua opposizione all'emendamento con il fatto che "in Italia non esistono sette le quali abbiano consacrato una speciale attività sull'argomento. Rispettabile è lo scrupolo di coscienza, e già le nostre leggi ne tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna esagerarlo e sancirlo nella Costituzione, per non arrivare a conseguenze assai pericolose". E' probabile che la motivazione che cercava di dimostrare una contrarietà non assoluta al riconoscimento dell'obiezione, legata piuttosto alla constatazione della sua non utilità in quel periodo storico ([6]), fosse un pretesto per concludere diplomaticamente la questione. Tale considerazione può essere avanzata, analizzando quale fu la posizione democristiana al riguardo nei venticinque anni seguenti. In altre parole sembra che il costituente, pur evitando di negare la realtà storica, non si sia nemmeno preoccupato di prevenirla. A favore dell'emendamento Caporali votò anche Paolo Rossi, che nella sua dichiarazione di voto affermò: "Mi pare che l'on. Relatore non abbia capito in pieno l'enorme importanza dell'argomento quando lo ha sottovalutato come una questione che possa interessare soltanto alcune sette ignorate nel nostro paese come quella dei Quaccheri".

Al termine del dibattimento fu approvato il comma proposto da Gasparotto, Laconi, Targetti, Merlin ed altri secondo il quale il servizio militare è obbligatorio "nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge". La preoccupazione dei proponenti era quella di evitare che una formulazione troppo rigida dell'obbligatorietà del servizio militare escludesse da una parte alcune forme di volontariato dello stesso e dall'altra il riconoscimento di qualche esenzione. Un'eccezione è ad esempio quella stabilita dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'esercito, n° 3363, che sancisce l'esenzione dal servizio militare per "i chierici ordinati *in sacris* o religiosi che abbiano emesso i voti, i ministri di culto ammessi nello Stato". Un'altra esenzione fu indicata dalla circolare n° 12020/R del Ministero della Difesa del 30 dicembre 1948, che stabilì il rinvio ad epoca indeterminata della chiamata alle armi per il "partigiano combattente che, come tale, abbia, entro l'8 maggio 1945, prestato un minimo di sei mesi di servizio nelle formazioni armate partigiane a carattere continuativo o che, indipendentemente dalla durata del servizio, sia rimasto ferito o mutilato in combattimento o in dipendenza

---

[6]

() Cfr. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza - prime osservazioni sulla L. 15/12/72 n° 772*, in "La giurisprudenza costituzionale", 1972, pag. 2925.

dell'attività partigiana svolta". In definitiva la legge prescrisse che fossero esentati gli ex partigiani, le donne, gli inabili ed i ministri di culto. La Costituzione dunque non escludeva completamente la possibilità dell'obiezione; sarebbe bastato inserire una quarta categoria di esentati, quella degli obiettori ([7]).

[7]

() Cfr. la tesi di S. POCHETTINO, *La giurisprudenza della Corte Costituzionale su dovere di difesa ed obiezione di coscienza*, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

# Pietro Pinna

Dall'unità d'Italia fino alla fine della seconda guerra mondiale i casi di vera e propria obiezione di coscienza furono rarissimi. Se ne conoscono solo alcuni documentati accaduti durante la prima guerra mondiale. Uno di tali obiettori fu Luigi Lué di San Colombano al Lambro (Milano), zoccolaio e padre di sei figli. In lui l'avversione alla violenza militare si destò nel 1901, quando faceva parte come soldato di una pattuglia guidata contro contadini in sciopero da un brigadiere, che gridò loro: "Lazzaroni, se non ve ne andate vi prenderemo a fucilate come nel 1898". Nel 1908 egli inviò a Leone Tolstoi una cartolina illustrata con parole di grande entusiasmo, nella quale gli dichiarava la sua opposizione all'esercito. Nel 1917 si rifiutò di andare a combattere al fronte ed al giudice capitano motivò la sua scelta dicendo che voleva "ubbidire alla legge di Dio" e seguire le sue convinzioni tolstoiane. Il giudice si alzò, gli tese la mano e disse: "Caro, le idee di Tolstoi sono le più nobili che esistano al mondo". Fu comunque condannato in un primo processo a sette anni di reclusione. In seguito subì un nuovo processo nel quale rischiava anche la fucilazione; nel dibattimento il pubblico ministero disse: "Signori del tribunale, siamo davanti al caso di un uomo per il quale la nostra legge è impotente. Di questi casi ve ne sono in tutti i paesi della terra. Essi vivono della loro fede e non transigono a nessun costo. Ci vuole per loro la massima indulgenza" ([8]). Alla fine gli fu inflitto un altro anno di reclusione militare, in aggiunta ai sette già comminatigli. Lué riferì che i giudici mostrarono nei suoi confronti una lodevole comprensione ed umanità.

Un altro obiettore da parte italiana, durante la prima guerra mondiale, fu Giovanni Gagliardi di Castelvetro Piacentino (Piacenza), che oltre alla prigione soffrì la reclusione in manicomi, anche dopo la fine della guerra. Nel suo libretto manoscritto intitolato *Guerra e coscienza*, composto tra il 1915 ed il 1918, egli spiegò i motivi della sua opposizione alla guerra. "Ogni popolo che abbia una storia", scrisse "ha sempre due pagine diverse: una di difesa ed una di conquista. Ma le due pagine si fondono in una sola: ché lo spirito di

[8]

() Citato in B. SEGRE, *Costituisce reato l'obiezione di coscienza?*, in "Il foro penale", n° 2, marzo-aprile 1949.

conservazione o di difesa lascia tosto il posto allo spirito di rapina e d'aggressione appena il pericolo di perdere ciò che si possiede sia scomparso. I soldati dicono: quando adunque cesserà questa guerra? Ecco: essi continuano, con le loro mani, a far girare una ruota e dicono: quando adunque questa ruota cesserà di girare? (...) La soluzione sta solo nella coscienza dell'individuo decisamente compenetrata dall'imperativo categorico: 'Non uccidere'. (...) Perciò la vostra più grande vittoria rappresenta la vostra più grande sconfitta. Sconfitta del cuore, sconfitta della mente, del buon senso, della ragione e della coscienza". Inizialmente egli fu ateo, ma dopo una crisi religiosa dal 1920 divenne un cristiano evangelico indipendente, non appartenente ad alcuna chiesa protestante. La polizia fascista lo classificò come "anarchico" e dal 1939 al 1943 venne confinato all'isola di Ventotene e fu anche di nuovo internato ([9]).

Altro obiettore italiano fu Remigio Cuminetti (1890-1938), nato a Porte di Pinerolo (Torino). Egli fu un fervente cattolico, fin quando la lettura di un libro di C. T. Russel lo orientò verso i testimoni di Geova. Volle essere ossequiente al comandamento cristiano di "non uccidere" e quando fu sotto le armi nel 1915 si rifiutò di portare le stellette sulla divisa militare e di andare al fronte e per questo soffrì il carcere ed il manicomio. Dopo la guerra il fascismo lo vessò con angherie d'ogni sorta ([10]).

Dopo la seconda guerra mondiale il primo caso di obiezione di coscienza che si ebbe in Italia fu quello di Rodrigo Castiello di Cuneo, membro del gruppo religioso dei pentecostali, che fu giudicato nell'aprile 1947 e che venne in seguito prosciolto per amnistia.

In quel periodo iniziò a nascere l'interesse per l'obiezione, anche se in un ambito ristrettissimo. Lo testimoniano alcune lettere dell'ottobre e novembre 1947 inviate da Aldo Capitini a suoi amici, nelle quali si parla di un volantino che doveva essere preparato e che doveva riferirsi anche all'obiezione di coscienza, seppure in termini molto sottintesi, probabilmente per non incorrere nei rigori della legge ([11]).

---

[9]

() Cfr. G. B., *Vita romantica di Giovanni Gagliardi obbiettore di coscienza e musicista*, in "Libertà", 9 novembre 1950.

[10]

() Cfr. V. PASCHETTO, *L'odissea di un obbiettore durante la I guerra mondiale*, in "L'incontro", luglio-agosto 1952.

[11]

() Le lettere sono conservate nel carteggio di Capitini, presente nel Centro studi Aldo Capitini di Perugia.

Nel gennaio 1948 fu giudicato Enrico Ceroni, testimone di Geova. Egli, appartenente alla classe 1926, fu inviato al Centro di addestramento di Casale Monferrato il 17 gennaio 1948. L'indomani fu sottoposto alla prova di selezione attitudinale e svolse regolarmente parecchi compiti, ma quando sotto dettatura avrebbe dovuto scrivere "la bandiera è sacra" scrisse invece "secondo la Sacra Scrittura nessuna bandiera è sacra". Successivamente egli rifiutò le stellette ed il fregio della fanteria. Interrogato sulla ragione dei rifiuti, rispose che la sua fede gli vietava di impugnare le armi, di indossare qualunque distintivo e di salutare i superiori. Aggiunse che era pronto a qualsiasi disobbedienza pur di non mancare alla sua fede, mentre era disposto a prestare tutti quei servizi che non sarebbero stati in contrasto con tale fede. La perizia psichiatrica a cui fu sottoposto, eseguita dal prof. Anselmo Sacerdote, dopo aver dichiarato che Ceroni non soffriva di nessuna malattia mentale, valutò se le dottrine predicate dai suoi compagni di religione avessero provocato in lui una sorta di suggestione. Dopo un'accurata analisi del soggetto, il perito affermò: "Si deve concludere che se anche la propaganda alla quale fu esposto aveva potere suggestivo, il Ceroni l'ha assunta dopo averla vagliata e perciò egli è un convinto, non un suggestionato" ([12]). Il giovane venne condannato a cinque mesi e venti giorni di reclusione con i benefici della condizionale e della non iscrizione.

Nell'estate del 1948 Aldo Capitini pubblicò un articolo intitolato "Opposizione alla guerra", nel quale riassunse le sue idee per un impegno nonviolento. Egli proponeva: "Continuare il collegamento fra tutte le attività italiane per la pace; pubblicare un bollettino mensile di informazione delle iniziative, dei libri sull'argomento, dei giornali ed opuscoli (che sono già molti, tra gli altri un ottimo opuscolo degli anarchici); invitare deputati e senatori a costituire un gruppo parlamentare per la pace assoluta; sollecitare una legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza; mettere allo studio l'istituzione di un servizio civile di lavoro a fianco del servizio militare per cui i giovani chiamati possano scegliere; stabilire un comitato di assistenza ai perseguitati italiani e stranieri; fare una campagna contro il giocattolo militare; diffondere la conoscenza di Gandhi; interessare il popolo e specialmente le madri all'opposizione alla guerra, mediante un'azione che propaghi il metodo della libera

---

[12]

() A. SACERDOTE, *Un caso di coscienza*, in "Giustizia penale", 1948, parte I, col. 199.

discussione tenuto nei COS, cioè di due persone che in qualsiasi luogo, piazza di città o di villaggio, treno, scuola, o in sala apposita, cominciano una discussione ad alta voce ammettendo il libero intervento di tutti; in questo modo si crea un interessamento generale e si formano gruppi di oppositori" ([13]).

Terza in ordine di tempo, ma prima per la risonanza avuta sull'opinione pubblica italiana ed internazionale fu l'obiezione di Pietro Pinna. Il suo caso aprì il lungo cammino che avrebbe portato gli obiettori italiani ad essere riconosciuti dallo Stato. Pinna, di famiglia sarda, era nato a Finale Ligure nel 1927. Nel maggio 1948, quando fu chiamato alle armi, risiedeva a Ferrara dove era impiegato come ragioniere presso la locale Cassa di Risparmio. Proveniva da una famiglia povera e proprio per aiutare con il suo stipendio i familiari ottenne dapprima un rinvio di cinque mesi e poi fece domanda d'iscrizione alla scuola allievi ufficiali di Lecce. Vi entrò il 22 settembre, già fortemente dubbioso di assumere il ruolo di soldato, e dopo pochi mesi si rese conto che, per quanto lo riguardava, "nel servizio militare si tradisce continuamente la propria coscienza e si comprime la propria personalità". Pinna aveva già incontrato casualmente Aldo Capitini in un convegno del Movimento di religione tenutosi a Ferrara nel corso del 1948. In quell'occasione Capitini aveva parlato anche di obiezione di coscienza e Pinna ne era rimasto profondamente colpito. Gli scrisse diverse volte, ma Capitini non gli rispose, perché non volle condizionarlo in alcun modo ed il giovane arrivò così a prendere la sua decisione in maniera lenta e spontanea. Pinna comprese perfettamente lo scrupolo dell'intellettuale nel rispondergli. Infatti in seguito gli scrisse queste parole: "Voglia credermi in buona fede quando Le dico che allorché scrissi la mia prima lettera la decisione era ormai matura in me. Si trattava soltanto di dar tempo di morire a quella parte di materialità che stava ancora attaccata alla decisione presa". Il 13 febbraio 1949 Capitini gli rispondeva: "Ho avuto le Sue lettere e rispondo assicurando che di ciò che Le accade ho informato molti, anche un parlamentare. Lei ha capito che non ho voluto influire sulla Sua decisione, sapendo bene i dolori che Le verranno per la Sua idea, che è anche quella di Silvano Balboni e mia. Poteva essere comodo, dallo stato in cui ora mi trovo, immune da tale obbligo, al quale contrasterei con la stessa fermezza che Lei dimostra, esortare ad incontrare

---

[13]

() A. CAPITINI, *Opposizione alla guerra*, in "Il nuovo corriere", 8 luglio 1948.

le punizioni che una legge incivile assegna". Comunque, dopo alcuni colloqui con il suo colonnello, Pinna maturò la decisione di obiettare e proprio il giorno del giuramento presentò un'esposizione scritta che fu inviata al ministero. A testimonianza della spontaneità della sua scelta è interessante notare che in essa egli non usò neppure il termine "obiettore di coscienza".

Il Ministero della Difesa, con dispaccio del 22 gennaio 1949, lo escluse dal corso allievi ufficiali di Lecce ed il giovane fu mandato a casa, a Ferrara, in attesa di disposizioni. In seguito un dispaccio ministeriale inviato al distretto di Ferrara ordinò di assegnare Pinna ad un qualche reparto perché adempisse ai suoi obblighi di leva. Il giovane si dovette presentare quindi il 6 febbraio al I C.A.R. di Casale Monferrato, ma lì, dopo aver espresso i suoi convincimenti, fu posto in prigione per "rifiuto di obbedienza". Nel codice militare non esistevano norme che menzionassero l'obiezione di coscienza e gli obiettori venivano giudicati per il reato con il quale manifestavano il loro rifiuto: renitenza alla leva, quando non si presentavano alla visita; mancanza alla chiamata, quando dopo l'arruolamento non si presentavano alle armi; rifiuto di obbedienza, quando si presentavano per esprimere la loro obiezione, in genere rifiutandosi di indossare l'uniforme militare; o ancora diserzione in tempo di pace. Appena scontata la pena, l'obiettore doveva riprendere il servizio militare al punto in cui era stato interrotto; alla nuova obiezione seguiva una nuova condanna, aggravata dalla recidiva di persistere nell'obiezione. Le condanne potevano teoricamente succedersi fino a quando l'obiettore, raggiunti i quarantacinque anni, era esonerato dal servizio di leva. Tuttavia dopo alcune condanne si usava l'espediente di riformarlo per inidoneità fisica (talvolta causata dagli anni di prigione) o per una situazione familiare particolarmente penosa.

Capitini si prodigò perché il caso di Pinna non restasse sconosciuto: scrisse ad amici parlamentari, interessò pacifisti italiani ed esteri, intervenne sulla stampa e prese le sue parti di fronte al Tribunale Militare di Torino. "Se forse senza di lui il problema avrebbe ugualmente toccato un po' di opinione pubblica, certamente, senza quel suo apporto, il tema dell'obiezione di coscienza non avrebbe fatto quegli immediati e sicuri progressi, acquistato quel rilievo e quel credito da imporsi come problema davanti alla nazione" ([14]). Da quel

---

14

() P. PINNA, *Capitini e l'obiezione di coscienza*, in "Azione Nonviolenta", settembre-ottobre 1978, pag. 17.

momento Capitini assunse un impegno costante a sostegno degli obiettori. E' interessante, però, osservare al riguardo come per l'intellettuale umbro il problema dell'obiezione non si limitasse ad una lotta giuridica; per lui doveva trattarsi di un vero e proprio cambiamento di mentalità. Scriveva infatti: "I due aspetti dell'obiezione di coscienza sono: quello legale (arrivare ad una legge che riconosca l'obiezione di coscienza); quello più propriamente morale e religioso (iniziare coerentemente un atteggiamento dell'animo diverso da quello di fare la guerra, dell'armarsi, dell'uccidere)" ([15]).

Dopo l'arresto Pinna venne trasferito, l'11 marzo, al carcere militare di Torino e sottoposto ad una serie di interrogatori e di esami fisici. Inoltre fu ordinata una perizia psichiatrica che venne eseguita dal prof. Romanese, dal prof. Busatto e dal col. dott. Tappi. Essi rilevarono che Pinna non era un simulatore, né un suggestionato, né un esaltato, ma una persona sincera ed in buona fede, con piena capacità di intendere e di volere. Osservarono tuttavia: "Si deve, però, ritenere che le idee da lui professate non siano il frutto di una convinzione maturata attraverso un intimo travaglio di pensiero e ricavata dalla conoscenza piena ed approfondita dell'argomento: ma piuttosto l'alzata d'ingegno di una mediocre mente giovanile, tendente al dogmatismo". "Osservazione curiosa, perché allora, per giungere all'obiezione di coscienza - che è un fatto morale e non culturale - occorrerebbero anni di meditazione e di studio e potrebbero, quindi, essere obiettori di coscienza soltanto le persone ormai non più soggette ad obblighi militari" ([16]).

La motivazione principale che spinse Pinna ad obiettare non fu quella di fede, anche se è necessario precisare che in lui la tensione religiosa era ben presente e che fu certamente una delle cause che lo mossero. La sua fede, però, non era inquadrabile in religioni istituzionalizzate o in dogmi indiscutibili, ma si trattava di una religiosità spontanea. Nel suo memoriale ([17]) egli criticava anzitutto la Chiesa cattolica per aver tradito gli interessi spirituali in essa riposti e poi continuava: "Il valore dell'atto religioso si riduce essenzialmente al suo valore morale, valore intimo, ed il suo giudizio avviene nella coscienza umana (all'infuori

---

15

() A. CAPITINI, *L'obiezione di coscienza ci porterà alla fine della coscrizione obbligatoria?*, in "Cittadini del mondo", febbraio-marzo 1950.

16

() B. SEGRE, *Costituisce reato l'obiezione di coscienza?*, in "Il foro penale", n° 2, marzo-aprile 1949, pag. 153.

17 () Cfr. "L'incontro", settembre 1949.

perciò di qualsiasi istituzione, dogma, mito). Se sono i valori religiosi che illuminano e dirigono ogni coscienza, se è vero che in essi l'uomo si redime e si libera dai suoi limiti, è dunque nella fedeltà a questi ideali che l'uomo, prima ed innanzi tutto, deve spendere la sua vita e la sua morte. Concezione morale della vita, identificazione completa tra la religione e la vita, nella persuasione che se tutte le nostre energie fossero spese per mantenersi in ogni momento fedeli agli ideali professati, il trionfo di essi si otterrebbe per riflesso automatico (quest'è l'essenza della fede e il miracolo continuo di essa, che, dice Gesù, fa muovere le montagne). Di fronte al dissolversi ed al nullificarsi del fenomeno religioso, io portai alla loro massima tensione quei principi di non violenza e di non menzogna che discendono direttamente dalla mia visione religiosa. La guerra, nonostante l'abnegazione e l'eroismo ispirati dall'amor di patria, si riduce ad un tradimento totale dell'idea morale, distrugge completamente ogni sentimento di umanità, e con ciò misconosce imperdonabilmente il valore divino della vita umana. Nessuna legge deve cercare di violentare la coscienza di un individuo al punto da impedirgli di realizzare i suoi destini, di vivere per quei principi a cui si sente nato e nei quali trova la sua ragione di esistenza come uomo".

Intanto la notizia del gesto compiuto da Pietro Pinna si diffuse in Italia ed all'estero ed attirò l'attenzione di parte dell'opinione pubblica sul problema dell'obiezione di coscienza. Tatiana Tolstoi Suhotin, figlia già ultraottantenne di Leone Tolstoi, in una lettera privata inviata al prof. Edmondo Marcucci, scrisse: "Ho pianto di gioia leggendo ciò che fanno questi coraggiosi giovani. Il solo mezzo di combattere la guerra è di rifiutarsi di prendervi parte. Questi poveretti soffriranno: ma chi sa se essi non avranno aperto la via per facilitare il cammino degli altri? Il fatto che l'attività di Pinna e di Garry Davis abbia sollevato l'interesse della stampa, mostra che il pubblico non è indifferente a tali manifestazioni. Ci si penserà, e forse essi susciteranno imitatori. Io morrò più tranquilla, sapendo che gente di tal fatta esiste" ([18]). Pietro Pinna ricevette anche un telegramma di sostegno proveniente dagli U.S.A. dalla vedova del presidente Wilson.

Come mai il gesto compiuto da Pinna divenne famoso, mentre quello effettuato dai suoi due predecessori rimase nascosto nell'ombra? Bisogna considerare che i primi due

---

[18]

() Citato in N. BAGDALIAN DELL'ERBA G. PIOLI, *La rinunzia alla violenza*, Edizioni Alaya, Milano 1951, pag. 176.

obiettori appartenevano a gruppi religiosi che non avevano interesse a creare un caso nazionale ed a scontrarsi con lo Stato. Gli aderenti a tali gruppi in genere considerano la loro obiezione come un rapporto individuale con lo Stato e non come un caso politico da allargare alla conoscenza di tutti. Pietro Pinna partì, invece, non da convincimenti esclusivamente religiosi, ma da motivazioni politiche e filosofiche. Pertanto egli desiderò far conoscere il suo caso, così da poter essere un esempio per altri giovani, mentre tale preoccupazione mancava in Castiello e Ceroni, che volevano essere liberi di seguire le prescrizioni della loro fede ma non volevano trasformare il loro caso personale in un'azione politica.

Il 31 marzo i deputati Calosso, Bianca Bianchi, Longhena e Benanni interrogarono il ministro della difesa "per sapere se si fosse tenuto conto, mettendo in prigione l'obiettore di coscienza soldato Pietro Pinna (...) dei motivi di origine cristiana e della possibilità di impiegare i coraggiosi obiettori di coscienza in utili servizi dove non si uccide ma si può essere uccisi". L'interrogazione parlamentare, però, non ebbe effetti pratici.

Il 30 agosto si svolse il processo davanti al Tribunale Militare di Torino. Il memoriale del giovane obiettore, redatto in prigione, terminava con queste parole: "Mi si dice che il dovere di ogni cittadino è innanzitutto quello di servire la patria. Ma io non mi sogno neppur lontanamente di rifiutarmi a questo. Chiedo solo che la patria realizzi un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principi della loro coscienza di uomini ed essi allora (ed io con loro, primo) saranno felici ed onorati di servirla e di donarlesi" ([19]). Pietro Pinna, infatti, si era offerto di togliere dai campi minati gli ordigni inesplosi durante la guerra.

Il tribunale era presieduto dal generale Giuseppe Ratti; difensori erano gli avvocati Bruno Segre ed Agostino Buda; testi a discarico Umberto Calosso, Edmondo Marcucci ed Aldo Capitini. L'aula era gremita da un folto pubblico. L'accusa sostenne il reato di disobbedienza, mentre il collegio di difesa insistette sull'incompetenza del tribunale militare nel giudicare su una questione che aveva caratteri singolari del tutto diversi dalla disobbedienza e dall'indisciplina. I giudici osservarono che in un regime democratico la libertà di opinione non deve intendersi nel senso che al di sopra di qualunque legge valga il dettame

---

[19]

() Citato in A. CAPITINI, *L'obbiezione di coscienza in Italia*, Editore Lacaita, Fasano di Puglia 1959, pag. 53.

della propria coscienza, libera di esprimersi come meglio crede, bensì nel senso che ciascuno può valersi del proprio diritto fin tanto che questo non riduca i diritti altrui o urti contro quelli della collettività; pertanto, poiché la legge è espressione della volontà della maggioranza, la minoranza è tenuta ad assoggettarsi a tale legge pur non avendola approvata e deliberata. Sarebbe quindi deplorevole e portatore di disordini che in una società organizzata in tale modo fosse sufficiente disapprovare in buona o mala fede una legge per crearsi il diritto di non ubbidirle, istituendo in definitiva il privilegio della minoranza di escludersi dai doveri generali. La difesa ribatté che, dal momento che gli obiettori di coscienza sono una minoranza da considerarsi sullo stesso piano giuridico di quelle etniche, linguistiche e religiose, essi hanno indubbiamente il diritto che lo Stato garantisca loro quella libertà che la Costituzione sancisce con l'art. 6 ([20]). Né questa tutela andrebbe a scapito dei diritti della maggioranza e dell'unità nazionale, dal momento che Pinna non chiedeva un'esenzione assoluta, ma la sostituzione del servizio militare con un servizio civile di pubblica utilità. Secondo i giudici difensori di Pinna l'art. 52 della Costituzione indica chiaramente una distinzione fra il dovere di "difendere la Patria" e l'obbligo del "servizio militare". La difesa della patria è un dovere sacro, che riguarda indistintamente tutti i cittadini, uomini e donne, sani o meno sani. Il servizio militare è, invece, un dovere relativo, obbligatorio cioè soltanto nei limiti e modi stabiliti, e le varie eccezioni che esistono dall'obbligo di impugnare le armi (sacerdoti, donne ed inabili) non significano esenzione dall'altro dovere assoluto di servire diversamente la patria. L'accusa affermò ancora che il dolo del reato di disubbidienza è costituito dalla "volontà cosciente del fatto negativo, in contrasto con l'ordine ricevuto e nella conoscenza del contenuto dell'ordine stesso". La difesa ribadì che tale nozione presupporrebbe che qualsiasi ordine sia sempre legittimo, per cui ogni opposizione sia sempre illecita. Ma poiché, invece, ci sono comandi legittimi ed altri illegittimi, è lecita la volontà di un fatto che si oppone ad un comando illegittimo. Quindi il dolo specifico del reato di disobbedienza si ravvisa nella conoscenza del contenuto del comando, ma non di ogni e qualsiasi contenuto indifferentemente. E' in dolo solo colui che sa che dovrebbe obbedire e coscientemente non obbedisce, ma non v'è reato dove non c'è disobbedienza, perché in quel caso non esiste dolo, ma un fondamentale

[20] () "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

diritto. Alla fine la corte, riconosciuta la piena imputabilità di Pietro Pinna ed il dolo specifico della sua disobbedienza, condannò il giovane per reato continuato a dieci mesi di reclusione, con le attenuanti generiche, i benefici della condizionale e della non iscrizione. Pinna però aveva già scontato sette mesi di carcere prima del processo. Il presidente della corte espresse il suo giudizio sull'opportunità che si colmasse la lacuna del codice militare, che ancora non contemplava il caso dell'obiezione di coscienza, e contemporaneamente furono denunciati tre pacifisti che distribuivano volantini sul significato dell'obiezione.

Pietro Pinna, però, doveva ancora adempiere ai suoi obblighi di leva e perciò dodici giorni dopo la sua scarcerazione fu inviato al comando territoriale militare di Napoli che lo destinò al X C.A.R. di Avellino. Qui con colloqui e discorsi gli proposero di risolvere la questione con un compromesso: sarebbe stato destinato agli uffici dei comandi con mansioni di scrivano. Il giovane rifiutò e così fu nuovamente imprigionato e processato per direttissima il 5 ottobre a Napoli. La notizia del secondo processo fu diffusa attraverso la radio nazionale e ciò è un sintomo che il caso di Pietro Pinna era giunto all'attenzione dell'opinione pubblica. L'on. Calosso, che fu l'unico ad essere udito come teste a discarico, presentò un'interpellanza alla Camera sulla procedura del processo, in cui il difensore d'ufficio si fece accusatore dell'imputato, criticando l'obiezione di coscienza che egli chiamava "obbiettività di coscienza", e con quattro colonnelli nella corte e due fra i testimoni. Inoltre venne reputato antigiuridico il processo per direttissima, poiché Pinna aveva presentato un ricorso contro la prima sentenza e quindi non era possibile celebrare un secondo processo senza conoscere il risultato del ricorso stesso.

Alla proclamazione della sentenza di otto mesi di reclusione una voce si alzò fra il pubblico, gridando: "Bravo Pietro! Oggi sei solo, ma domani saremo cento, mille". Colui che aveva parlato, Giustiniano Incarnati, studente d'ingegneria, fu immediatamente arrestato per apologia di reato, ma il giorno seguente venne scarcerato. Nella stessa giornata manifestò da solo nella galleria di corso Roma con un grande cartello recante la scritta: "Il Tribunale Militare di Napoli è stato costretto dalle leggi vigenti a condannare una recluta di 22 anni perché rifiuta di addestrarsi ad ammazzare. Uomini liberi! La responsabilità della condanna di Pietro Pinna ricade su ciascuno di noi. Meditate!" Per questo fu nuovamente arrestato e

diffidato. Intanto Pinna venne trasportato nel carcere di Sant'Elmo.

Il caso di Pietro Pinna, oltre a sollevare l'interessamento dell'opinione pubblica, costrinse il mondo giuridico ad analizzare il concetto di difesa previsto dalla formulazione dell'art. 52 della Costituzione. Il grosso nodo era la generale obbligatorietà del dovere di difesa, concepito essenzialmente come servizio militare. Il tribunale di Torino, giudicando Pinna, ricollegò direttamente il sacro dovere di difesa con il dovere di fedeltà alla Repubblica, non ammettendo sul piano giuridico che eventuali motivi di ordine soggettivo infrangessero quello che i giudici ritennero il precetto costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare. Per motivare il non accoglimento delle tesi della difesa, che individuò nelle libertà fondamentali riconosciute dall'art. 2 della Costituzione ([21]) il diritto all'obiezione di coscienza, il collegio rinvenne nella volontà della maggioranza, legislativamente espressa, il limite che la coscienza del singolo inesorabilmente non potesse superare ([22]).

Le valutazioni sugli obiettori furono comunque diverse da giudizio a giudizio, con una tendenza ad essere sempre più liberali. Anzitutto i giudici di Torino identificarono "gli estremi di non meno di quattro disobbedienze, che per il legame unico dello stesso disegno criminoso, anche se commesso in date diverse, vanno considerate sotto il profilo della continuazione"; secondo loro, cioè, il rifiuto perpetuato nei riguardi dei diversi superiori (caporale, sergente, capitano, ecc.) era da considerarsi come una serie continua di reati. I giudici di Napoli, invece, non applicarono l'art. 81, relativo appunto alla continuazione del reato, evidentemente rendendosi conto che il numero dei rifiuti non rivestiva importanza, perché unica era la determinazione del fatto in sé. Questa attività unitaria per realizzarsi necessitava di più atti; non esisteva, quindi, identità di disegno criminoso, ma soltanto identità di scopo. Inoltre, né i giudici di Torino né quelli di Napoli concessero a Pinna i benefici per aver agito seguendo particolari motivi morali e sociali. Poiché una battaglia ha diversi momenti, soltanto dopo diversi anni gli obiettori riuscirono a farsi riconoscere i particolari motivi morali, ma non quelli sociali. Infine furono riconosciuti entrambi.

---

[21]

() "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

[22] () Cfr. "Il foro italiano", 1950, p. 53.

Nell'ordinamento italiano mancava una regolamentazione degli organi e della procedura che dovevano accertare la vera obiezione. Tale determinazione normativa non avrebbe creato di per sé il diritto di obiettare, ma lo avrebbe presupposto quale diritto naturale, connaturato con le basi dell'ordinamento giuridico democratico. Coloro che erano favorevoli all'obiezione reputavano opportuno che pure in Italia venisse stabilita sull'argomento una regolamentazione procedurale, ma consideravano anche che il semplice difetto di organi speciali, d'altronde non indispensabili, non poteva negare il diritto di non uccidere. "L'incertezza sull'organo e sulla competenza a conoscere tale diritto non può infirmare l'assoluta ed imprescindibile necessità che il diritto stesso, che è assoluto, sia comunque fatto salvo" ([23]). Pertanto l'inidoneità psichica sarebbe dovuta essere considerata come l'inidoneità fisica, per cui ad esempio è esentato chi ha una statura inferiore al metro e mezzo. Come conseguenza si riteneva che nel nostro paese dovesse essere introdotta con una semplice circolare amministrativa la regolamentazione di tale inidoneità e non una legge innovatrice, poiché il diritto di non uccidere sarebbe implicito nella Costituzione e nei principi generali a cui è ispirato l'ordinamento democratico italiano.

Infatti si sosteneva che il diritto di non uccidere fosse senza dubbio un diritto naturale e non potesse essere revocato in nessun caso. Anche se alcuni regimi pretendono di dare validità prioritaria al comando dell'autorità piuttosto che al diritto naturale, tale pretesa è insostenibile. Neppure le leggi di guerra sono assolute; infatti certi ordini rimangono illeciti anche se emanati in base a norme che si pretendono giuridiche. Così il tribunale internazionale di Norimberga, che giudicò i criminali di guerra tedeschi colpevoli di atrocità, nonostante la difesa eccepisse che essi agirono legittimamente per ordine dell'autorità superiore, respinse questa tesi, affermando che prima di essere militari si è uomini, forniti di coscienza e di personalità tali che certi principi non possono essere rinnegati di fronte a qualsiasi ordine, sia pure di carattere militare. I giudici riconobbero quindi la preminenza della libertà e della coscienza individuali sull'assolutismo della gerarchia militare, la quale può condurre alle più mostruose aberrazioni.

Per cercare invece di regolamentare legislativamente l'obiezione di coscienza

[23] () B. SEGRE, *Costituisce reato l'obiezione...*, op. cit., pag. 155.

un disegno di legge fu annunciato il 3 ottobre e presentato il 23 novembre ad opera del socialista Calosso e del cattolico Giordani, che unirono in un unico testo le due loro precedenti proposte. Il sottosegretario alla giustizia, on. Cassani, dichiarò che non si sarebbe opposto, con le dovute riserve, al fatto che la legge venisse presa in considerazione ed in tal senso la Camera decise con voto quasi unanime; il progetto fu quindi inviato all'esame della commissione legislativa competente, ma non ritornò mai in Parlamento.

Al progetto furono mosse critiche precise, pur riconoscendo il merito ed il coraggio dei suoi due autori, che volevano servirsi di esso come di un cuneo per introdurre nella legislazione un abbozzo di riconoscimento, che, per quanto difettoso, aprisse la strada a successivi miglioramenti. Anzitutto nell'art. 1 veniva demandata la capacità di giudizio sul riconoscimento dell'obiezione ad un tribunale militare, cioè ad un organo non obiettivo e sopra le parti, ma coinvolto nella causa. L'obiettore - veniva contestato - non è inquadrabile nelle gerarchie militari e quindi il suo gesto dovrebbe essere valutato da una ben diversa corte. "E' evidente", affermava Aldo Capitini, "che del tribunale non debbono far parte militari, come se l'obbiezione di coscienza sia un'indisciplina interna all'esercito, perché, invece, essa fa appello ad altro, a motivi e leggi morali o religiose su cui l'esercito è incompetente a giudicare". Inoltre non era prescritto un giudizio d'appello a cui rivolgersi in caso di rifiuto. All'art. 2 si poteva rilevare che i servizi non armati, se fossero rimasti servizi militari sottoposti alla disciplina dell'esercito, non avrebbero soddisfatto gli obiettori; inoltre era necessario stabilire che tali servizi avrebbero dovuto essere utili alla comunità ed adatti alle capacità dei giovani. L'art. 3 stabiliva una pesante punizione per chi non fosse stato riconosciuto obiettore. Il rischio era che il Ministero della Difesa accettasse un numero ridotto di obiettori, tanto per dimostrare di essere aderente alle prescrizioni della legge, e poi punisse severamente la maggior parte di coloro che avessero manifestato l'intenzione di obiettare. Infine al quarto articolo si poteva contestare che se i tentativi di frode si fossero manifestati in false testimonianze, corruzioni e simili, queste azioni sarebbero già contemplate e punite dal codice penale, senza bisogno di un'ulteriore penalizzazione.

Il 26 ottobre ventitré parlamentari britannici, presieduti dal laburista rev. R. W. Sorensen, inviarono una lettera, intercedendo per Pinna, al Presidente della Repubblica

Italiana, Luigi Einaudi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, al Presidente della Camera dei Deputati, on. Giovanni Gronchi, ed al Presidente del Senato, on. Ivanoe Bonomi. In essa si leggeva tra l'altro: "Noi vorremmo vivamente pregare Vostra Eccellenza di rivedere il caso di questo giovane, che ha già dimostrato la sua sincerità con la fermezza dei suoi principi durante la lunga prigionia, con le sue dichiarazioni, col suo comportamento al processo; e di garantirgli completa liberazione dal carcere e da ulteriori obblighi militari. (...) Inoltre noi vorremmo rispettosamente richiamare la favorevole attenzione di Vostra Eccellenza sulla proposta dei giudici al processo Pinna, di introduzione nella legislazione militare italiana di una clausola per il riconoscimento del diritto di obbiezione di coscienza al servizio militare e di esenzione completa per coloro che dimostrino la loro assoluta sincerità. Ci permettiamo ricordare a Vostra Eccellenza, che da noi, in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti d'America e in molte altre nazioni d'Europa e del Mondo, tale riconoscimento è ammesso e che vi sono provvedimenti legali per coloro a cui la coscienza vieta il servizio militare. Questo sistema si è rivelato assai soddisfacente nelle nazioni in cui vige: e noi vorremmo vivamente raccomandarlo a Lei ora, perché crediamo sia aspirazione del Suo Governo tenere sempre alti quei principii di libertà di coscienza e di diritti umani tanto vitali alla prosperità ed al vero benessere di ogni nazione".

Il 3 novembre Alcide De Gasperi rispondeva all'on. Reginald Sorensen ed a tutti i parlamentari britannici firmatari dell'appello con una lettera, nella quale asseriva che per quanto riguarda l'obiezione di coscienza "si tratta di istituti giuridici che possono essere introdotti solo con estrema cautela nelle Nazioni che hanno esercito permanente e servizio militare obbligatorio, affinché non siano snaturati nella loro essenza e nel loro fine". Il 16 dicembre l'on. Sorensen replicò a De Gasperi, contestando la correttezza della procedura del processo di Napoli e suggerendo che "se l'obbiezione di coscienza di P. Pinna era genuina come Voi avete ammesso, (...) dovreste esercitare la prerogativa che in tutti gli Stati civili il potere sovrano si riserva di grazia o di clemenza".

Oltre alle forze di governo, anche i partiti di sinistra non si dimostrarono favorevoli a Pietro Pinna. Il P.C.I., pur rispettando il suo gesto di ribellione, non lo appoggiò. Il partito comunista, infatti, oltre a non avere alle spalle una tradizione nonviolenta, non fece

propria la campagna per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, poiché temeva i suoi effetti negativi. Un'obiezione generalizzata avrebbe potuto portare alla costituzione di un esercito di mestiere, situazione ben vista dai gruppi militaristi e di destra, mentre i comunisti consideravano l'esistenza di un esercito popolare una garanzia per la sopravvivenza della democrazia. Il P.S.I., d'altro canto, criticò Pinna, anche se con toni corretti e senza l'animosità della destra. E' interessante leggere al riguardo un articolo apparso su l'"Avanti!" nel novembre del '49. "La mentalità degli obiettori di coscienza", scriveva il giornalista "a me pare peccare di astrattezza. E', il loro, un atteggiamento senza dubbio nobile, ma di una nobiltà generica ed astratta che guarda alle cose umane dall'alto chiudendosi in un individualismo esasperato, come è sempre l'individualismo di chi, religiosamente, non si pone altro problema che quello di difendere in ogni modo la propria purezza di spirito. L'obiettore di coscienza non fa nulla contro la guerra; rifiutandosi di combattere, egli le sottrae un fucile, ma il riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza non ha impedito agli Stati Uniti o all'Inghilterra di fare la guerra e non potrà impedire loro di scatenarne un'altra domani. E non può fare nulla proprio perché la sua è una posizione individualistica e la guerra è un fatto sociale. Membro di un partito marxista impegnato in questo momento con milioni e milioni di uomini di tutto il mondo nella lotta per la pace, io sento che l'obiettore Pinna non giova né alla causa della pace, né a quella del proletariato e che nulla c'è da sperare in lui in questa lotta dura e lunga contro la guerra" ([24]).

In effetti la sinistra ha sempre guardato all'obiezione di coscienza con una certa sufficienza, se non addirittura con fastidio. Le ragioni di questo atteggiamento risiedono nella cultura marxista e nella storia del movimento operaio. La sinistra è sempre stata antimilitarista, ma ha individuato nel militarismo soprattutto il naturale prolungamento del dominio capitalista e l'inesorabile preludio delle mire imperialiste. Pertanto la lotta contro il militarismo è stata valutata parte della battaglia politica generale, da sviluppare ed estendere con la mobilitazione popolare, in fabbrica come nelle caserme. L'obiezione di coscienza è stata considerata un gesto significativo nella sua opposizione radicale, ma al tempo stesso

---

[24]

() G. PETRONIO, *Gli obiettori di coscienza*, in "Avanti!", 5 novembre 1949.

soltanto simbolico e di portata individuale e dunque scarsamente generalizzabile. Inoltre esisteva una ragione profonda che portava il pensiero marxista, e di conseguenza i partiti che se ne facevano portatori, a rifiutare la pratica dell'obiezione di coscienza e cioè la possibilità del ricorso all'uso della violenza. Infatti l'obiettivo rivoluzionario, l'abbattimento del potere borghese e poi la difesa del nuovo ordine, era configurato come un atto di forza (l'insurrezione o la guerra civile) attraverso cui il proletariato armato conquistava il potere politico. Tutto ciò è molto distante dalla nonviolenza. Lenin, nel pieno dell'Ottobre, scriveva che "i socialisti non possono essere contrari ad ogni guerra senza cessare di essere socialisti" e che "chi ammette la lotta di classe non può fare a meno di ammettere anche le guerre civili, che rappresentano in ogni società di classi un'estensione, uno sviluppo ed un'acutizzazione naturale, in determinate circostanze, della lotta di classe". Solo al completamento della fase rivoluzionaria, dopo l'assestamento definitivo del potere proletario e con il comunismo ormai realizzato non ci sarebbe stato più motivo di ricorrere alla forza. "Soltanto dopo che noi avremo abbattuto, debellato totalmente e spodestato la borghesia in tutto il mondo e non solo in un unico paese", scriveva ancora Lenin "soltanto allora le guerre saranno impossibili". In ogni caso, al di là dei principi dottrinari e dei dogmi, le forze del movimento operaio hanno sempre rifuggito l'obiezione di coscienza anche nella pratica. L'antimilitarismo marxista ha privilegiato l'intervento politico e possibilmente di massa direttamente all'interno delle forze armate, sia nei periodi di pace sia, soprattutto, in guerra. L'esempio più luminoso al riguardo è quello della rivoluzione bolscevica e cioè il rovesciamento, grazie all'insubordinazione dei soldati, della guerra zarista in guerra rivoluzionaria. In altre parole la pratica antimilitarista delle forze marxiste per avere successo aveva bisogno dei soldati, che rappresentavano il terminale di classe attraverso il quale organizzare l'opposizione al potere militare. Si trattava dell'applicazione dello schema di classe alle gerarchie nell'esercito. La truppa era identificata con il proletariato ed il soldato diventava il "proletario in divisa". La pratica politica nelle caserme poggiava pertanto sul presupposto irrinunciabile della natura popolare delle forze armate, cioè sulla leva di massa, che fu la grande riforma della rivoluzione francese. La difesa della coscrizione obbligatoria, che nel secondo dopoguerra fu salvaguardato come un importante patrimonio della sinistra, rispose all'esigenza di contenere nei ranghi militari quei

naturali anticorpi democratici ed antimilitaristi che sono considerati i giovani soldati di leva, i figli del popolo. L'obiezione di coscienza teoricamente riduce tale garanzia ed anzi, lasciando prevalentemente l'esercito ai soli professionisti, favorisce la trasformazione delle forze armate in un'istituzione ulteriormente separata dalla società e fuori dal controllo democratico. E' questa la ragione più concreta per cui le forze del movimento operaio non hanno mai favorito l'obiezione di coscienza ed anzi l'hanno addirittura ostacolata ([25]).

Ben diversi nella forma furono molti articoli apparsi in giornali di tendenza conservatrice, che si scagliarono con ferocia contro Pinna, arrivando a ridicolizzare il gesto dell'obiezione, come quello apparso su "La nazione" nel febbraio dell'anno seguente, che terminava: "L'esercito resterebbe reclutato in base al principio del servizio militare obbligatorio come vuole la Costituzione della Repubblica, salvo mandare a casa ogni mese chi non volesse starci, conforme al principio della volontarietà, come vuole l'altra costituzione, quella del proprio comodo" ([26]).

Anche la Chiesa cattolica valutò negativamente il comportamento di Pietro Pinna. Il direttore del "Quotidiano", organo ufficiale dell'Azione Cattolica, si poneva molti dubbi sulla validità dell'obiezione e scriveva: "Quanto all'Obiezione di Coscienza, diremmo che nel tempo nostro le responsabilità sociali tendono ad accentuarsi - o per disciplina spontanea o per forza - e il problema si pone quindi in termini assai meno individualistici. Si tratta cioè di sapere se un uomo può dispensarsi dall'agire nella società di cui è parte - richiudendosi in una posizione solipsistica - non importa come giustificata, o se invece egli non debba fare di tutto per nutrire la società in cui vive dei principi che lo porterebbero a rifiutare soltanto il servizio militare; il quale, teoricamente almeno, potrebbe essere un dovere verso la collettività di cui è parte". Sul numero di inizio febbraio del 1950 della "Civiltà cattolica" il padre gesuita A. Messineo affermava che sull'argomento dell'obiezione di coscienza già da tempo i moralisti cattolici avevano espresso un parere nettamente negativo.

---

[25] () Cfr. S. MEDICI, *Se l'antimilitarismo non è nonviolento*, supplemento de "il manifesto", marzo 1992.

[26] () G. ANSALDO, *Obiezione di coscienza o servizio militare facoltativo?*, in "La nazione", 28 febbraio 1950. Sui processi a Pietro Pinna e sulle reazioni della stampa è interessante confrontare: S. T., *La stampa italiana e Pietro Pinna*, in "Cittadini del mondo", 30 agosto 1949; A. CAPITINI, *Obbiezione di coscienza e tramutazione religiosa*, in "Cittadini del mondo", 30 agosto 1949; A. CAPITINI, *L'obiezione di coscienza in Italia, la seconda condanna del giovane Pinna*, in "Il nuovo corriere", 1 novembre 1949; R. MORGAN, *Il soldato Pietro Pinna obiettore di coscienza*, in "Crimen", 13-20 settembre 1949; E. ZAZO, *La condanna del Pinna non abolisce la coscienza*, in "Milano sera", 31 agosto 1949.

Pertanto il caso del giovane Pinna ed il conseguente rumore giornalistico non avrebbero meritato un ulteriore approfondimento, se nel preambolo alla loro proposta di legge gli onorevoli Calosso e Giordani non si fossero rifatti alla dottrina cattolica ed alla storia del cristianesimo, con argomentazioni errate che il saggista desiderava chiarire. Egli iniziava quindi un *excursus* storico nel quale affermava che "i cristiani militarono nelle armate degli imperatori pagani, senza scorgere incompatibilità alcuna tra il mestiere delle armi e la fede da essi professata" e che è esistita "una concordanza quasi compiuta sulla valutazione positiva del servizio militare nel pensiero cristiano dei primi secoli".

Citando esempi storici e le testimonianze dei Padri della Chiesa, lo studioso giunse ad affermare che è dovere dello Stato tutelare se stesso con l'uso dei mezzi appropriati, "compreso l'uso della forza, sempre legittimo quando è messo al servizio della giustizia". Continuava affermando che lo Stato "ha il potere di chiamare al servizio della patria i propri cittadini, di prepararli convenientemente con l'istruzione militare alla deprecabile eventualità della sua difesa armata, imponendo loro l'obbligo di rispondere al suo appello. Il cittadino da parte sua ha il dovere di ubbidire, per rendere alla società, alla quale appartiene e dalla quale trae i benefici della vita associata, questo indispensabile servizio, impugnando le armi, quando il superiore diritto della patria fosse minacciato da un'ingiusta aggressione". Infine il saggista concludeva sostenendo che "i giudici che hanno condannato il giovane Pinna a due anni di reclusione come renitente di leva hanno compiuto il loro dovere e la Camera compirà il proprio respingendo la proposta di legge. La pericolosità del soggettivismo, che con essa si intende rendere legale, si può già vedere in atto nel rifiuto degli operai di qualche industria bellica di lavorare alla produzione delle armi" ([27]).

Sul numero di maggio della medesima rivista lo stesso autore pubblicava un nuovo articolo nel quale affrontava l'argomento da un punto di vista più generale. In esso egli affermava che la coscienza soggettiva non ha il diritto di farsi valere nel campo delle relazioni sociali, principio da cui si dedurrebbe come conseguenza la liceità dell'obiezione di coscienza con il dovere da parte del potere pubblico di accoglierla; infatti la coscienza soggettiva in quanto tale non ha alcun diritto vero e proprio. "Se il diritto si accompagna solamente alla

[27]

() Questa e le precedenti citazioni sono tratte da A. MESSINEO S. I., *L'obiezione di coscienza*, in "La civiltà cattolica", 11 febbraio 1950.

verità e al bene, non si possono scorgere o riconoscere diritti dove la verità e il bene non esistono". L'autore spiegava che la vita sociale si mantiene nell'ordine necessario al suo regolare svolgimento soltanto a condizione che la norma della condotta comune sia certa e non equivoca e che l'esercizio della libertà rimanga subordinato al conseguimento del bene collettivo. L'obiezione di coscienza, secondo Messineo, non risponde a nessuna delle due condizioni. Egli sosteneva, infatti, che nella vita sociale non si può in nessun modo accogliere il criterio soggettivo, giacché, se si accoglie, non è poi più lecito con un arbitrio logico restringerne a capriccio l'applicazione e per sostenere la sua tesi portava al parossismo le conseguenze di una sfrenata coscienza soggettiva. "Se si avverasse il caso che un individuo abbia la coscienza soggettiva certa e imperturbata di poter far banchetto con le carni del suo prossimo e a questa coscienza si accompagnasse il diritto di farsi valere nella vita sociale, come viene affermato, si dovrebbe lasciargli piena libertà d'azione e l'autorità pubblica commetterebbe un delitto intervenendo. (...) Noi vorremmo domandare ai sostenitori dei diritti della coscienza soggettiva che cosa risponderebbero a un amico, che si presentasse a casa loro e li invitasse ad uscire, perché ha la certezza soggettiva che quella casa gli appartenga" ([28]). Infine l'autore ribadiva che l'obiezione di coscienza non è ordinata al bene collettivo e che pertanto non le si può attribuire alcun diritto.

La posizione di chiusura da parte della gerarchia non impedì comunque che all'interno della Chiesa si sviluppassero figure che hanno rappresentato pietre miliari nella lotta per la conquista del diritto ad obiettare. Ad esempio le tesi di don Mazzolari a favore dell'obiezione di coscienza ispirarono un libretto anonimo intitolato *Tu non uccidere*, risultato di discussioni da lui tenute con alcuni giovani in cui veniva condannata integralmente la guerra. Stampato dopo molte difficoltà perché nessun editore voleva pubblicarlo, il libro ebbe invece un clamoroso successo e ne uscirono anche edizioni in inglese ed in tedesco. La stampa di destra cercò di stroncarlo, definendolo "i pensamenti di un gruppo di 'partigiani cattolici della pace' ([29]), probabilmente scartati alla visita di leva, che suggeriscono ai giovani italiani di non prestare servizio militare e li incitano alla diserzione in caso di guerra nel nome di un

[28]

() Questa e le precedenti citazioni sono tratte da A. MESSINEO S. I., *La coscienza soggettiva e la vita sociale*, in "La civiltà cattolica", 27 maggio 1950.

[29]

() Per capire l'allusione bisogna sapere che i "partigiani della pace" erano un'organizzazione sostanzialmente collaterale al P.C.I. che utilizzò spesso le iniziative pacifiste per scopi propagandistici.

fumoso internazionalismo cattolico".

A favore del gesto di Pinna si schierarono invece gli anarchici. "Umanità nova" confrontò l'obiezione con la renitenza alla leva ed optò per la prima, considerando la diserzione un modo per salvare solo la propria vita e la propria coscienza ed invece valutando l'obiezione come un incitamento nei confronti di altre persone a trovare lo stesso coraggio di salvarsi e di lottare insieme. Anche le riviste anarchiche "Era nuova" e "Volontà" appoggiarono il gesto dell'obiezione.

Il 29 dicembre 1949 Pinna rifiutò il condono per l'anno santo, ma la procura militare lo scarcerò ugualmente, invitandolo però a terminare i suoi obblighi di leva nel IX reggimento di fanteria di Bari. All'inizio del gennaio 1950 il giovane si recò nel capoluogo pugliese e qui oppose un nuovo rifiuto al servizio militare; fu sottoposto ad una visita medica già predisposta, dalla quale risultò che era affetto da una nevrosi cardiaca tale da giustificare la riforma e l'esenzione dal servizio militare, nonostante che la sua ottima salute fosse stata riconosciuta nelle precedenti perizie. Pertanto l'11 gennaio 1950 il giovane ritornava alla sua famiglia ed al suo lavoro. Lo Stato, non essendo riuscito ad aver ragione della volontà dell'obiettore mediante l'uso della coercizione e della prigione ed avendo fallito il tentativo di aggirare il problema destinando Pinna esclusivamente a lavori d'ufficio, trovò una scappatoia definitiva con l'esonero causato da motivi di salute.

Nel 1951 il Tribunale Supremo Militare di Roma respinse il ricorso di Pinna e confermò le sentenze del tribunale di Torino.

Come possiamo valutare i risultati dell'azione di Pietro Pinna? Se il suo intento fu quello di scontrarsi con l'apparato militare e, attraverso il clamore suscitato nell'opinione pubblica nazionale ed estera, di obbligare lo Stato a riconoscere l'obiezione di coscienza, dobbiamo ammettere che egli non riuscì nel suo scopo. Se invece l'obiettivo che egli si propose fu di portare alla ribalta il problema che gli stava a cuore, senza avere la presunzione di risolverlo, ma preparando una strada che poi sarebbe stata percorsa da molti altri compagni, allora possiamo dire che il suo fu un vero successo.

Sarebbe perciò interessante sapere se Pietro Pinna ed i suoi legali nell'agosto del 1950 avevano intenzione di creare un caso giuridico. In altre parole, se si fosse giunti ad

un'assoluzione dell'obiettore, si sarebbe creato un precedente giudiziario di cui molti altri giovani avrebbero potuto beneficiare pur in assenza di una precisa normativa legislativa che sancisse il diritto di obiettare. Bruno Segre, l'avvocato che difese Pinna al processo di Torino, intervistato dall'autore sull'argomento, affermò che, essendo allora per l'Italia quella dell'obiezione di coscienza una tematica del tutto nuova, era loro intendimento semplicemente portare a conoscenza dell'opinione pubblica la presenza di questo problema. Pietro Pinna dal canto suo dichiarò, in un colloquio privato, che il fine che allora si propose fu essenzialmente quello di dare soddisfazione al suo animo e di mantenere coerenza con i valori professati, mentre con gli avvocati non affrontò alcun discorso di prospettiva intorno al suo caso. Aveva però anche l'intenzione di mostrare ad altri giovani la possibilità di praticare l'obiezione di coscienza. E fu soddisfatto. Infatti sette giorni dopo la sua scarcerazione un nuovo obiettore di coscienza veniva rinchiuso nel carcere militare del X C.A.R.; era Elevoine Santi di Sala Bolognese, studente di architettura.

# La lunga marcia verso il riconoscimento

Il 15 ottobre 1949 ad Alessandria venne condannato a quattro mesi di prigione con la condizionale l'obiettore ventenne Francesco Buraglio di quella città. Nello stesso anno fu condannato anche Antonio Pantoni di Melfi.

Elevoine Santi fu arrestato il 18 gennaio 1950. Il giovane aveva rinviato l'iscrizione al quinto corso della facoltà di architettura, rinunciando così al beneficio della dilazione della chiamata militare, per rendere un servizio alla causa; infatti allora si credeva imminente la discussione del progetto di legge relativo all'obiezione di coscienza ed egli pensò che la presenza di un obiettore in carcere avrebbe aiutato la possibilità del riconoscimento.

Santi nel 1944, al tempo dell'occupazione tedesca, si arruolò in una formazione partigiana. In quel periodo il fronte si era stabilizzato a sud di Bologna ed i giovani nelle retrovie bolognesi diventarono partigiani solo sulla parola. Infatti si limitavano a tenere alcune riunioni e la guerra finì senza che Santi avesse mai avuto in mano né una pistola, né un coltello. In seguito non volle mai farsi chiamare partigiano, per non offendere coloro che davvero avevano combattuto ed erano anche stati uccisi dai nazifascisti. Così fu qualificato come "patriota". Come partigiano avrebbe avuto diritto ad ottenere l'esonero dal servizio militare, ma egli rifiutò tale possibilità, sia perché non si considerava un vero partigiano, sia perché nel suo fervore pacifista ed antimilitarista voleva essere incarcerato per poter prendere una posizione netta e per offrire un esempio a tanti altri giovani.

Egli era membro del Servizio Civile Internazionale (S.C.I.), che fu uno dei movimenti che maggiormente lottarono per il riconoscimento del diritto di obiettare. Il suo scopo è di "offrire al governo dei Paesi che hanno la coscrizione militare obbligatoria un modello pratico, che funzioni, di servizio alternativo volontario per gli obiettori di coscienza: servizio faticoso, gratuito, su scala internazionale, che faccia incontrare e collaborare insieme giovani di varie nazioni, classi, religioni, ideologie politiche, generando il rispetto, la

comprensione reciproca, il culto dell'uomo, la conciliazione, l'amore". A guerra finita, nel 1949, Santi andò in Francia, ma rientrò presto in Italia, dove lo raggiunse la chiamata alle armi. Nel frattempo si era maturato in lui un forte senso di antimilitarismo, dopo che si fu documentato sulla nostra storia militare delle ultime guerre e proprio quando, a distanza di solo pochi anni da quella grande tragedia che fu la seconda guerra mondiale, sembrava che in Italia si cominciasse a dimenticare gli orrori appena passati per tornare a commettere i medesimi errori di prima. Decise allora di dichiararsi obiettore di coscienza. Fu inviato al X C.A.R. di Avellino e qui oppose il suo rifiuto; fu quindi denunciato al Tribunale Militare di Napoli.

Santi inviò al Presidente della Repubblica ed al Ministro della Difesa una lettera nella quale dichiarava: "... al mondo siamo tutti fratelli. La morte di qualsiasi individuo è un lutto per me. Con la guerra si distrugge l'umanità: gli eserciti, anche in pace, preparano questa distruzione; per questo mi rifiuto di servire nell'esercito". Il suo processo ebbe luogo a Napoli l'8 febbraio 1950. Il presidente della corte, generale Vittoria, che usava ancora il "voi" fascista, dichiarò immediatamente che non ammetteva i quattro testi a difesa e non lasciò quasi parlare l'imputato ([30]). I testi a difesa erano il ministro evangelico Arnaldo Carzaniga, l'ing. Corrado Mastrocinque, il segretario nazionale dello S.C.I. Luciano Franzoni ed il prof. Edmondo Marcucci. Durante il dibattimento lo stesso pubblico ministero fece notare al presidente della corte che l'imputato aveva diritto di parola. Santi dichiarò: "E' vero che ho disubbidito alle mie autorità militari, perché mi sono rifiutato di fare il soldato. Detesto il militarismo, in quanto che il soldato ha un solo ed unico scopo nel servire la Patria: quello di ammazzare altre persone, altri fratelli, combattendo" ([31]). L'arringa dell'avv. Segre, diretta a provare che l'obiezione di coscienza non costituisce reato, e quella dell'avv. De Bernardinis, tesa a far accordare all'imputato i benefici di legge, durarono un'ora e mezzo e furono ascoltate con attenzione dal pubblico. Ai due testi di accusa, entrambi militari, fu contestata l'affermazione che "la guerra è il progresso dell'Umanità". Infine la Corte condannò per disobbedienza continuata il Santi al massimo della pena, cioè ad un anno di reclusione senza

[30] () Un resoconto del processo a cura dell'avv. Bruno Segre si trova in "L'incontro", febbraio 1950. Cfr. anche "Cittadini del mondo", febbraio-marzo 1950.

[31] () "Risorgimento", 9 febbraio 1950.

condizionale, con il beneficio della non iscrizione. Elevoine Santi venne trasferito al reclusorio militare di Gaeta, dove trascorse la sua prigionia. Al momento del rilascio il comandante del carcere si offrì di rilasciargli un certificato dal quale risultava che era malato di mente. Con questo gesto voleva aiutarlo ad ottenere il congedo, ma il giovane rifiutò.

Il giorno in cui si schiusero le porte del carcere venne inviato al distretto di Bologna, dove gli notificarono una nuova destinazione: il II C.A.R. di Cuneo. A questo punto diversi ufficiali cercarono di sbarazzarsi di lui utilizzando lo stesso metodo usato per Pinna. Infatti lo mandarono a casa in convalescenza per una malattia immaginaria (adenopatia bilaterale) che egli non ha mai avuto e che ancora oggi non sa che cosa sia. Dopo novanta giorni di convalescenza un medico militare di Bologna che lo visitò sconfessò i suoi colleghi, dichiarandolo sanissimo e rimandandolo a Cuneo. Ma Santi era stanco del braccio di ferro con le autorità militari e nel 1951 attraversò clandestinamente il confine e ritornò in Francia. Qui prestò servizio civile volontario in un campo di lavoro gestito da un religioso. Al riguardo dobbiamo ricordare che Elevoine Santi è di religione cattolica. Quindi passò in Gran Bretagna, dove si fermò sei mesi, lavorando in un'associazione che si occupava degli obiettori di coscienza inglesi. Servendosi di un passaporto rilasciato dalla questura di Bologna prima del richiamo alle armi si trasferì in Norvegia ed infine in Svezia. A Stoccolma, dove prese la residenza, ottenne il diritto di asilo ed un passaporto per stranieri. In seguito gli fu concessa la cittadinanza svedese e nel 1955 sposò una giovane tedesca, Maria Ilsedora; trovò anche lavoro come tecnico edile e disegnatore progettista.

La sua vicenda, però, non terminò così ed ebbe uno strascico giudiziario. Infatti nel 1963 Santi rientrò in Italia per visitare la fiera campionaria di Milano ed in un albergo di quella città due guardie di pubblica sicurezza gli fecero visita, contestandogli un mandato di cattura per diserzione. Ne seguì un processo ed egli fu difeso dagli avvocati Bruno Segre e Salvatore Barto. La sua accusa riguardava la diserzione con l'aggravante del passaggio all'estero per una durata superiore ai sei mesi, oltre alla recidiva, ma i contatti che tenne in Svezia con le autorità italiane nell'ansia di poter tornare presto a vedere il suo paese furono ritenuti dal tribunale come elementi che avevano interrotto il suo stato di latitanza. In considerazione di ciò il tribunale militare dichiarò di non doversi procedere per amnistia. Tale

soluzione fu proposta dallo stesso rappresentante dell'accusa, il colonnello De Cillis, che in sede di istruttoria aveva negato all'imputato la libertà provvisoria, mentre ora sottolineò l'ottimo comportamento civile del Santi, il quale finalmente e definitivamente poté tornare in libertà.

Al tempo della prima reclusione nel 1950 Elevoine Santi era stato presto raggiunto nel carcere di Gaeta da altri due obiettori: Pietro Ferrua e Mario Barbani.

Pietro Ferrua di La Spezia, studente, anarchico, comparve il 3 aprile 1950 dinanzi al tribunale militare della sua città per essersi rifiutato di indossare la divisa della marina italiana e d'imbracciare le armi. Interrogato dal presidente della corte, rispose: "Voi dite che si deve difendere la Patria: ma non credo che tale dovere comporti lo scioglimento di dimostranti né l'obbligo di rivolgere le armi contro di loro". La sua obiezione di coscienza era ispirata da motivi di carattere politico, come dichiarò: "Non riconosco il diritto alla maggioranza di imporsi ad una minoranza in problema di coscienza". Il pubblico ministero ottenne che non fosse ammesso a testimoniare il prof. Edmondo Marcucci. Poterono parlare però Ugo Fedeli, noto esponente del movimento anarchico, e l'on. Calosso. Il difensore, avv. Segre, sostenne in base agli artt. 2 e 52 della Costituzione che l'obiezione di coscienza non è reato, ma l'esercizio di un diritto; l'avv. De Filippi, invece, invocò le attenuanti ed i benefici di legge. La sentenza fu identica a quella che aveva colpito Elevoine Santi, ma poiché il Ferrua rinnovò subito dopo il suo rifiuto al servizio militare, il nuovo reato fu considerato come continuazione del precedente ed il giovane venne così condannato ad altri tre mesi di reclusione, oltre all'anno inflittogli. Anche Pietro Ferrua, dopo aver scontato la sua pena, emigrò in Svezia per non dover essere nuovamente processato.

Due mesi più tardi venne rinchiuso nel carcere militare di Gaeta un altro obiettore di coscienza, il ventunenne Mario Barbani di Ozzano Emilia, disegnatore edile. Il 23 giugno 1950 durante una rivista militare nel cortile della caserma dell'XI C.A.R. di Palermo il giovane, giunto con il suo reparto all'altezza della tribuna delle autorità, abbandonò le file e si presentò davanti al capo di stato maggiore dell'esercito generale Marras, deponendo ai suoi piedi il fucile e dichiarando: "Depongo le armi che mi sono state consegnate personalmente". Fu subito arrestato e venne processato tre giorni dopo per direttissima. Il collegio giudicante

era presieduto dal generale Menzio; la difesa fu affidata all'avvocato Pierfranco Bonocore che, pur essendo difensore d'ufficio, svolse il suo compito degnamente e con coraggio. Interrogato, Barbani affermò di non aver rivelato le sue convinzioni antimilitariste all'atto dell'arruolamento per aver voluto collaudarle con l'esperienza del servizio militare; le aveva in seguito espresse al suo tenente ed al comandante di compagnia, ma senza effetto alcuno ed allora aveva deciso di dimostrarle direttamente al generale Marras. A seguito di questo fatto il comandante della compagnia venne posto agli arresti. Il tribunale condannò il giovane ad un anno di reclusione con le attenuanti generiche. Al termine del processo, quando Mario Barbani uscì ammanettato, una sessantina di giovani lo applaudì; fra di loro vi era anche un sacerdote cattolico che esclamò: "Non bisogna dare le armi a chi non le vuole usare". Intervennero allora i carabinieri per disperdere il gruppo. Il giovane detenuto raggiunse Elevoine Santi e Pietro Ferrua a Gaeta, ma fu posto in un reparto separato. Un particolare: un gruppo di lavoratori disoccupati di Bologna gli inviò come forma di sostegno un vaglia di lire cinquecento. Barbani nel 1952 fu nuovamente posto in prigione ed il 27 gennaio 1953 fu condannato per diserzione ancora a cinque mesi e dieci giorni di reclusione con le attenuanti generiche ed anche quelle di particolare valore morale e sociale ([32]). Ma il pubblico ministero presentò ricorso ed il tribunale di Milano riformò la sentenza, revocando le attenuanti ed applicando altri tre mesi di pena. Per espiare questa residua detenzione Mario Barbani venne di nuovo arrestato a Bologna il 23 gennaio 1954 ([33]).

I difensori degli obiettori sostenevano che al di sopra ed anteriormente alle leggi positive esistono i diritti essenziali ed inalienabili che vengono dati dalla natura ancora prima che dallo Stato. Tale concetto è accolto dalla nostra Costituzione, la quale all'art. 2 dichiara: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". I difensori sostenevano che il diritto di non uccidere derivasse dalla natura e che su di esso lo Stato non potesse interferire. Lo Stato può imporre molti comandi al cittadino, anche di essere ucciso per gli interessi della collettività, ma non può obbligarlo a rinnegare la propria coscienza. La nostra

[32] () Cfr. "L'incontro", gennaio 1953.

[33] () Cfr. "L'incontro", febbraio 1954.

repubblica non solo riconosce, ma garantisce i diritti inviolabili, sia individualmente, sia nelle formazioni sociali (come appunto l'esercito). L'ordinamento militare non è un mondo a sé, dove sia lecito esercitare ogni e qualsiasi comando. L'art. 52 della Costituzione, affermando che "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", allude a quei principi consacrati, fra gli altri, dal già citato art. 2, che a sua volta è ispirato ai principi progressisti espressamente richiamati dall'art. 15 del trattato di pace, che recita: "l'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà d'espressione, di stampa, di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione". Anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite approvò all'unanimità il 10 dicembre 1948 a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che all'art. 18 stabilisce: "ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione".

Stabilito che vi è il diritto di non uccidere e che esso esiste nell'ordinamento democratico dello Stato italiano, i difensori affermavano quindi che l'obiezione di coscienza, essendo l'esercizio di un diritto, evidentemente non è un reato. La condotta dell'obiettore nei riguardi dell'autorità militare non può configurarsi come reato di disobbedienza, ai sensi dell'art. 173 del Codice di procedura penale in tempo di pace, poiché può compiere un atto di disobbedienza militare solo chi sia un militare, situazione che non riguarda l'obiettore. Beninteso, l'obiettore non rifiuta ogni e qualsiasi servizio, ma egli non è un militare per ciò che questo termine concerne la "milizia", cioè l'uso delle armi. In sostanza manca la materialità stessa del fatto che si pretende criminoso.

I difensori sostenevano che del resto mancasse anche il cosiddetto dolo specifico. Esso non dovrebbe sussistere neppure nel militare che, pur sapendo di essere sottoposto alla disciplina ed all'uso delle armi, tentasse di sottrarsi alla disciplina stessa, poiché il reato di disobbedienza non ha un dolo specifico. Ma di certo l'obiettore, se si eccettua il maneggio delle armi, non intende sottrarsi a fatiche ed incombenze, qualunque esse siano, e quindi considerare reato l'obiezione di coscienza veniva valutato come un eccesso di potere giurisdizionale.

Ritenere, però, il rifiuto del servizio militare solo come l'applicazione del diritto di non uccidere era una schematizzazione troppo semplicistica. Infatti, ci sarebbero voluti ancora molti anni per arrivare all'approvazione di una legge che sancisse il diritto di obiettare, poiché i tribunali militari negarono sempre rilevanza all'obiezione, affermando che il servizio militare è oggetto di un obbligo solennemente stabilito dalla Costituzione ([34]). In seguito gli avvocati difensori dei vari obiettori, se non riuscirono a giungere ad una assoluzione dei loro assistiti con conseguente riconoscimento dell'obiezione, riuscirono comunque a fare assegnar loro pene più lievi attraverso le clausole della non continuazione del reato e, sebbene in rare occasioni, dei particolari motivi morali e sociali ([35]).

All'inizio del maggio 1950 un gruppo di eminenti personalità degli Stati Uniti inviarono al nostro Presidente della Repubblica ed al capo del governo una lettera, con la quale chiedevano anche per l'Italia il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. In essa si leggeva fra l'altro: "Voi forse sapete che il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza fa parte della legislazione sul servizio militare obbligatorio nel nostro Paese, come in Gran Bretagna, nel Commonwealth, in Olanda e negli Stati Scandinavi. In Germania essa è garantita dalla Costituzione di Bonn. Molto rispettosamente ci permettiamo di attirare la Vostra attenzione su questo problema dei diritti fondamentali umani. Noi osiamo sperare che Voi ed il Vostro Governo studierete seriamente l'opportunità di un simile riconoscimento".

Anche Einstein scrisse al riguardo: "Verso il signor Santi e per il modo con cui ha agito, io provo stima e simpatia. E' una vergogna che al tempo nostro la schiavitù dell'individuo arrivi fino a tal punto che esso è obbligato dallo Stato ad agire in modi riprovati dalla sua coscienza come immorali. Volentieri rilascio pubblica dichiarazione di questa mia convinzione". I succitati interventi stanno a dimostrare un interessamento sul caso al di là dei confini nazionali.

Il 28 e 29 ottobre 1950 si svolse a Roma il primo convegno italiano per l'esame

---

[34]

() Cfr. ad esempio: T.S.M. 25 febbraio 1966, Tondo, in "La giustizia penale", 1967, II., col. 539; T.S.M. 8 marzo 1966, Della Salvia, in "La giustizia penale", 1967, II, col. 534; T.S.M. 24 giugno 1966, Fabbrini, in "La giustizia penale", 1967, II, col. 535; T.S.M. 24 novembre 1970, Polisini, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 368.

[35]

() Cfr. T.M.T. Verona 19 ottobre 1951, Valente, in "Le corti di Brescia e Venezia", 1952, p. 800; T.M.T. Milano 27 gennaio 1953, Barbani, in "Il foro italiano", 1953, II, col. 205. In dottrina sono state manifestate opinioni favorevoli: A. PEDIO, *Obiezione di coscienza e motivi di particolare valore morale o sociale*, in "Il foro penale", 1954, p. 32; R. VENDITTI, *I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare*, Giuffré, Milano 1968, I ed., p. 188.

dei problemi dell'obiezione di coscienza, nel quale Capitini svolse la relazione introduttiva su "La situazione internazionale e l'obiezione di coscienza". In esso si discusse e si migliorò il progetto di legge Calosso-Giordani ([36]). Nello stesso anno, dal 17 al 24 agosto, Capitini aveva partecipato a Londra al Congresso mondiale delle religioni per la fondazione della pace, durante il quale parlò, tra l'altro, del lavoro che veniva svolto in Italia a favore dell'obiezione.

Intanto diversi giovani continuavano ad essere incarcerati per il loro rifiuto di imbracciare le armi; fra tutti ricordiamo l'anarchico Angelo Nurra di Sanremo. Sistematicamente tutti i ricorsi in appello contro le sentenze di condanna degli obiettori furono respinti.

La situazione nelle carceri militari era durissima. "All'autoritarismo e alle disfunzioni tipiche del sistema carcerario italiano, le carceri militari hanno aggiunto regolamenti di disciplina militari vecchi di decenni" ([37]). Per anni i detenuti sono stati puniti a pane ed acqua, non hanno potuto leggere alcun giornale (al contrario di qualsiasi carcere non militare), non hanno potuto scrivere o ricevere posta se non dai familiari e soltanto due volte al mese (quattro volte nelle carceri civili). A guerra finita, la prigione di Gaeta ospitava molti condannati per aver disertato in Grecia, in Jugoslavia o in Africa settentrionale. Vecchi soldati, spesso senza nemmeno il denaro per pagare un avvocato, condannati a pene detentive dopo aver combattuto in guerra, sono diventati pazzi e sono stati mandati a scontare la pena in manicomio. In una lettera pubblicata su "L'incontro", scritta da un anonimo detenuto, veniva sottolineato crudamente quanto fosse inumano il trattamento nelle carceri militari: "Fa pena vedere i cinquantenni fare attenti e riposo, tremare per le sgridate e manifestare le loro idee sottovoce per paura di essere sentiti (...). Le celle di rigore sono le stesse di ottanta anni fa dove vi furono rinchiusi Mazzini ed altri. Lunghe m. 2, larghe m. 1,50, molto umide, con l'acqua talvolta per terra e con pochissima luce. Il detenuto deve vivere in quella tomba a pane ed acqua, con tre coperte d'inverno dove ne occorrerebbero dieci e senza paglericcio. Bisogna dormire sul cemento talvolta per due mesi di seguito. Nelle carceri comuni han tolto la punizione a pane ed acqua per senso di umanità, ma le autorità militari son sorde alle lagnanze dei detenuti. Trenta giorni a pane ed acqua rovinano l'organismo, spianano la strada alla

---

[36]

() Cfr. A. GRANDE, *Chi darà ascolto alla gruppo degli "obbiettori di coscienza"?*, in "Il tempo", 30 ottobre 1950; G. DE CHIARA, *Non vogliono uccidere. Obbiettori a congresso*, in "Avanti!", 31 ottobre 1950.

[37]

() A. MAORI, *Gli eretici...*, op. cit., pag. 42.

tubercolosi e riducono un uomo sanissimo in uno straccio. (...) Un trattamento di favore godono gli ufficiali tedeschi condannati per crimini di guerra. Hanno stanzette a parte, ricevono tutti i giornali, scrivono a chi vogliono. Hanno quattrini, comprano liquori e brindano assieme al Comandante del Reclusorio, regalano qualche sigaretta ai detenuti italiani che devono andar a pulire le loro stanze e a lavare i loro piatti. Il detenuto che ha quattrini non può regalare venti lire al compagno che vuol scrivere alla mamma e che non ha un centesimo. E bisogna tacer sempre: la paura della punizione a pane e acqua fa tremare tanto che molti detenuti chiedono inutilmente di essere trasferiti alle carceri comuni".

Le punizioni contro gli obiettori di coscienza furono esemplari. Maggio 1950: trenta giorni di reclusione al detenuto Elevoine Santi perché in una perquisizione straordinaria gli venivano sequestrati fogli di nessun valore ed un manoscritto in cui parlava di cose inerenti al reclusorio. Settembre 1950: sessanta giorni di punizione al detenuto Mario Barbani perché qualificandosi obiettore di coscienza si rifiutava di lavorare in tipografia (si trattava di stampare cartoline precetto). Settembre 1950: trenta giorni di punizione al detenuto Pietro Ferrua perché acquistava sigarette che poi distribuiva ai compagni, intendendo così fare propaganda per la sua idea. Settembre 1950: trenta giorni di punizione al detenuto Elevoine Santi, perché indirizzava al comandante del reclusorio una domanda che per forma e sostanza risultava contraria al regolamento. In un'altra occasione il cappellano militare don Marciano Buonaugurio mise in cella Elevoine Santi perché non si era messo sull'attenti davanti a lui.

L'interesse dell'opinione pubblica italiana per il problema dell'obiezione, dopo lo scalpore suscitato dai gesti clamorosi ma isolati di Pietro Pinna e di coloro che lo imitarono, andò scomparendo e per tutto il decennio degli anni cinquanta il dibattito fu inesistente. Molto raramente sulla stampa nazionale apparvero articoli relativi all'argomento; uno dei pochi, oltre tutto con una chiara presa di posizione a favore, fu pubblicato dal settimanale "Epoca" nel 1952; in esso si leggeva: "L'obiettore di coscienza, anche se mite e predicatore di non-violenza, è socialmente un rivoluzionario, che pretende affermare il nuovo codice di valori. La sua sorte è quella amara di chi fa resistenza alle autorità e alle leggi vigenti. Il suo appello è all'umanità futura" ([38]).

---

[38]

() R. CANTONI, *Gli obiettori di coscienza*, in "Epoca", 24 maggio 1952.

Il Tribunale Supremo Militare in diverse occasioni fece riferimento all'intervento del legislatore, ritenuto imminente, al quale solo competeva l'impegno di far emergere da un logico sviluppo di altri diritti già riconosciuti il diritto di obiettare. Proprio dalle note contenute in queste sentenze si avverte l'eco del dibattito politico che accompagnò il lavoro dei giudici. Il concetto del dovere di difesa fu infatti al centro dell'elaborazione dottrinale che si sviluppò sull'argomento. Nella maggioranza dei casi la reazione iniziale relativa alla possibilità di considerare non assoluto il dovere di prestazione del servizio militare fu negativa. Nel dibattito aperto sulle riviste giuridiche di quegli anni fu messo in evidenza come il servizio militare e le altre prestazioni che si chiedono al cittadino, come pagare le imposte, fossero mezzi non avulsi dal resto della società con i quali l'ordinamento giuridico realizza le finalità a cui tende, previste dalla Costituzione. Vi fu poi chi sostenne l'erroneità per il diritto positivo di assimilare i casi di esenzione per motivi di coscienza alle altre esenzioni previste dalla legge, pena la distruzione delle forze armate, e chi prospettò problemi di legittimità costituzionale del riconoscimento di queste situazioni personali sotto il profilo della discriminazione fra cittadini dello stesso paese ([39]).

Un caso che non si qualifica espressamente come obiezione di coscienza, ma che comunque è significativo all'interno della storia della nonviolenza in Italia e che merita perlomeno di essere accennato è quello di Giuliano Pontara. Da adolescente Pontara non ebbe idee antimilitariste e non mise in discussione l'esistenza dell'istituzione militare, ma dopo qualche anno partecipò per due estati consecutive ad un campo di lavoro internazionale per studenti. In tale ambito venne a contatto con pacifisti americani ed obiettori inglesi che fecero germogliare in lui qualche dubbio sull'effettiva necessità di svolgere il servizio militare. Cominciò così a riflettere sull'argomento, ma il tempo stringeva, in quanto egli stava per entrare nell'anno di chiamata alle armi. Il suo passaporto scadeva il primo gennaio del 1953. Tre giorni prima Pontara abbandonò regolarmente l'Italia e si trasferì in Svezia. Qui un'associazione pacifista, la Svenska freds-och skiljedomsforening, gli procurò una borsa di studio ed in seguito un lavoro come aiuto bidello ed egli rimase all'estero, figurando per la legge italiana come emigrato. Pertanto non fu obbligato a svolgere il servizio militare e come

[39]

() Cfr. "La giustizia penale", 1950, pag. 188 e "La giustizia penale", 1951, pag. 231.

tutti gli emigrati ebbe la possibilità di rientrare in Italia per un mese all'anno per i primi dodici anni, dopo di che ottenne il congedo. Grazie alle persone che gli avevano offerto aiuto in Svezia, egli iniziò ad approfondire la problematica della nonviolenza, conoscendo l'opera di Gandhi e di Capitini. Comprese allora che, affrontando tali problemi, si entrava in un campo filosofico e perciò decise di studiare filosofia, preparando in Svezia la maturità classica che poi ottenne in Italia ([40]). Come afferma lo stesso Giuliano Pontara, intervistato dall'autore, egli non ebbe uno scontro frontale con lo Stato, come fecero invece Pietro Pinna ed Elevoine Santi. Il suo fu un gesto privato, istintivo, anche se preparato, che lo portò soltanto in un secondo momento ad approfondire le tematiche antimilitariste. Furono proprio questi studi che lo trasformarono in seguito in un convinto ed esperto filosofo della nonviolenza ([41]).

Nel 1953 i giudici del Tribunale Territoriale Militare di Milano, di fronte ad una linea difensiva incentrata sul riconoscimento dei diritti inviolabili riconosciuti dal costituente, stabilirono che fosse impossibile ipotizzare un giudizio di prevalenza tra le due disposizioni costituzionali, perché in tal modo, sostennero, si sarebbe reso nullo il carattere sacro che invece ha il dovere di difesa. Essi propesero piuttosto per una netta separazione dei due articoli che regolerebbero materie distinte, anche se poi proposero un legame che, con un'ardita operazione, individuò l'art. 52 come un limite al contenuto dei principi espressi nella parte del preambolo della Costituzione ([42]).

La magistratura militare fu anche chiamata a pronunciarsi sul contrasto fra gli artt. 52 e 19 ([43]) della Costituzione e, più in generale, a comporre il rapporto tra il diritto alla libertà di culto del cittadino ed il diritto dello Stato di esigere la prestazione del servizio militare. Sotto questo aspetto in una sentenza del Tribunale Militare di Napoli pare di rintracciare un atteggiamento aperto all'eventualità che il legislatore regoli possibili esenzioni

---

40

() Capitini in tale occasione aiutò molto Pontara, correggendogli per lettera i temi di greco.

41 () Elenchiamo qualche testo della sua lunga bibliografia: *The rejection of violence in gandhian ethics of conflict resolution*, in "Journal of peace research", 1965. *La ricerca interdisciplinare e multidisciplinare sulla pace*, in *Dissacrazione della guerra*, F. Fornari ed., Milano 1969. *Introduzione* a M. K. GANDHI, *Teoria e pratica della nonviolenza*, G. Pontara ed., Torino 1973. *Tre scritti su violenza, nonviolenza e marxismo*, in *Marxismo e nonviolenza*, Movimento Nonviolento ed., Genova 1977. N. BOBBIO G. PONTARA S. VECA, *Crisis de la democracia*, Ariel, Barcellona 1985. *Samhallsvetenskapens klassiker*, B. Hanson red., Lund 1988.

42

() Cfr. "Il foro italiano", 1953, pag. 206 ss.

43

() "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

dagli obblighi di leva per talune categorie di cittadini, soprattutto quando questi appartengano a gruppi religiosi. Ma il riferimento all'art. 8 ([44]) della Costituzione ricollega l'esenzione alla materia delle intese che possono intercorrere fra confessioni religiose e Stato italiano; l'esenzione si porrebbe quindi sullo stesso piano di quella prevista per i ministri di culto della Chiesa cattolica e non come riconoscimento generale di posizioni soggettive fondate su motivi di coscienza ([45]).

Fu proprio sui possibili diversi modi di interpretare il rapporto tra i due concetti che si incentrarono i primi tentativi di difesa di quanti si dichiararono in coscienza contrari all'uso delle armi, cercando di rintracciare nel testo costituzionale la legittimità di tale comportamento. Fu in questo periodo che si impostarono i punti fondamentali di un filone interpretativo che venne in seguito recepito dalla Corte. Riprendendo i lavori della costituente, e precisamente il percorso attraverso cui si pervenne alla formulazione del secondo comma dell'art. 52, si pose l'accento sulla funzione che l'autore dell'emendamento attribuì alla legge ordinaria di stabilire i modi ed i limiti nei quali è obbligatorio il servizio militare. Si prospettò così una distinzione tra i due doveri, che ne evidenziasse sia l'autonomia l'uno dall'altro, sia la differenza dei soggetti destinatari, essendo il primo assoluto e quindi indirizzato a tutti i cittadini ed il secondo relativo, gravante sui soggetti che il legislatore avrebbe provveduto ad individuare. In questa maniera l'esenzione dal servizio militare non avrebbe comportato l'esenzione dal più generale dovere di difesa. Questo approccio venne ripreso successivamente come l'unico schema interpretativo che avrebbe permesso di comporre il contrasto fra l'esigenza di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dalla Repubblica, e la necessità di esigere i doveri inderogabili, tra i quali quello di difesa ([46]). Si escluse anche decisamente che il dovere di prestare il servizio militare discendesse come corollario dal sacro dovere di difesa, concependo come perfettamente ammissibile che leggi ordinarie regolassero le ipotesi di convertibilità della prestazione militare. Furono in realtà tentativi piuttosto isolati in quel

---

44

() "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

45

() Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1956, pag. 849 ss.

46

() Cfr. A. PEDIO, *Osservazioni sull'obiezione di coscienza*, in "Il foro italiano", 1953, pag. 206 ss.

momento storico caratterizzato dalla guerra fredda che induceva a guardare con sospetto tutte le manifestazioni in qualche modo critiche verso l'esercito ed il sistema difensivo.

La dottrina più ostile all'obiezione di coscienza tentò un collegamento tra l'art. 52 ed il principio etico di cui all'art. 54 della Costituzione ([47]), concernente il dovere di fedeltà alla Repubblica, comprensivo, secondo questa impostazione, del dovere di obbedienza. Né si potevano addurre, per questi autori, il principio di libertà religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione, che non si estenderebbe ad una materia, quale la prestazione del servizio militare, di innegabile competenza dello Stato, o il principio di libertà di pensiero, che non avrebbe potuto concretarsi nell'acquisizione del diritto a particolari esenzioni di prestazioni costituzionalmente obbligatorie. In questo modo si giunse a sostenere una vera e propria incostituzionalità dell'obiezione di coscienza, che pertanto diventava superabile solo con una riforma di tipo costituzionale. Quest'ultima però, se fosse stata effettuata, sarebbe stata contraria al diritto di eguaglianza giuridico-sociale dei cittadini ed avrebbe aperto la strada a tutte le evasioni, permettendo addirittura la propaganda diretta a sabotare l'organizzazione difensiva dello Stato. L'incostituzionalità venne sostenuta anche sotto un diverso profilo: inquadrato il servizio militare come uno *status* particolare, avente come presupposto il più generale *status* di cittadinanza, si sostenne che quanti avessero rifiutato l'onere militare, avrebbero di conseguenza respinto la loro piena appartenenza alla cittadinanza dello Stato. D'altra parte, sempre a parere di tali autori, l'incostituzionalità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza discenderebbe dall'inattuabilità del volontariato nella prestazione militare. Una diversa interpretazione, si concluse, condurrebbe a ravvisare una contraddizione nella norma, poiché l'obbligatorietà della prestazione militare è stata ribadita dal costituente, ritenendo che solo il servizio militare possa essere idoneo alla difesa della patria. In tal modo il ragionamento si chiudeva in un cerchio di argomentazioni che si rimandano a vicenda.

Le intuizioni che stavano alla base dei primi interventi più aperti ed attenti furono riprese in seguito. Si notò che la Costituzione non specifica come debba realizzarsi il dovere di difesa e che in particolare non prevede che la difesa debba essere attuata solo

---

[47]

() "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

attraverso l'uso delle armi. Inoltre venne evidenziata una differenza tra il dovere di fedeltà alla Repubblica, che opera in ogni ambito del nostro ordinamento, ed il dovere di difesa, che è un mezzo estremo di tutela dello Stato. Una diversa interpretazione che avesse posto il servizio militare come unica forma di difesa avrebbe reso superflua la previsione di un dovere costituzionale di difesa. Non solo, ma si evidenziò anche come, mentre il dovere di difesa è perenne, l'obbligo del servizio militare è temporaneo; inoltre il secondo si adempie sotto le armi, inserito in uno speciale rapporto di soggezione tipico delle forze armate, cosa che non avviene per il primo. In tale impostazione si legittimò, accanto alla difesa in armi, una difesa prescindente dal servizio militare e quindi l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, in quanto questa si concreti in forme di difesa non armata. Compito della legge, quindi, sarebbe stato quello di ridurre l'operatività del servizio militare a favore della prestazione di un servizio civile per quei cittadini che avessero inteso contribuire in modo diverso alla difesa del paese, fatta salva la loro posizione di parità con i militari.

L'11 gennaio 1956 il Tribunale Militare di La Spezia condannò a sei mesi di reclusione con la condizionale il ventiduenne Antonio Baldo di Agrigento, imputato di disubbidienza aggravata e continuata. Il giovane dichiarò che non poteva prestare giuramento né portare armi a causa della sua fede evangelica ([48]). Fra i protestanti italiani i casi di obiezione di coscienza prima del 1972 sono riconducibili quasi esclusivamente al gruppo dei pentecostali, le cui motivazioni esulano dal campo politico e si avvicinano a quelle dei testimoni di Geova. Nel maggio dello stesso anno il Tribunale Militare di Verona condannò a quattro mesi di reclusione con il beneficio della non menzione l'agricoltore Felice Torghele di Strigno (Trento) appartenente appunto al gruppo dei pentecostali ([49]). Il 7 settembre seguente lo stesso tribunale condannò nuovamente Felice Torghele a due anni di reclusione ([50]).

Un altro congresso per il riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza in Italia fu tenuto a Roma il 3 giugno 1956 per iniziativa della sezione italiana della Lega per la difesa dei diritti dell'uomo. Numerosi intellettuali, religiosi e pacifisti aderirono all'iniziativa,

---

48

() Cfr. "L'incontro", gennaio 1956.

49

() Cfr. "L'incontro", luglio-agosto 1956.

50

() Cfr. "L'incontro", settembre 1956.

tra cui Aldo Capitini, uno degli organizzatori, Giovanni Pioli, Arturo Carlo Jemolo e Bruno Segre ([51]). Al termine venne dato incarico ad una commissione di giuristi di raccogliere gli elementi necessari per predisporre un disegno di legge sull'obiezione di coscienza. I cinque articoli dello schema proposto da quella commissione "privata" sostituivano la competenza dei tribunali militari con quella di una speciale commissione formata da un membro della magistratura ordinaria, da un educatore, da uno psichiatra, da un ufficiale delle Forze armate e da una personalità pacifista, ai quali presentare testimonianze di consulenti tecnici a documentazione della richiesta dell'obiettore. Tenuto conto dei motivi addotti, della condotta e delle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del ricorrente, la commissione avrebbe giudicato se riconoscergli la qualità di obiettore di coscienza. In caso positivo il Ministero del Lavoro lo avrebbe assegnato ad un servizio civile sostitutivo di interesse pubblico nazionale o internazionale. Pur eliminando le componenti più gravemente inquisitorie e punitive del disegno di legge Calosso-Giordani, la nuova proposta si prestava ugualmente a critiche. Anzitutto l'esonero era concesso soltanto al cittadino "che per motivi morali e religiosi si ritiene obbligato a rifiutare il servizio militare" e quindi erano escluse le motivazioni politiche; poi per ottenerlo era necessario sottoporsi ad un vero e proprio processo da parte della commissione; infine il servizio civile sostitutivo sarebbe stato più lungo di quello militare. "Nato non da compromessi e transazioni politiche ma dal confronto e l'accordo di idee di studiosi, giuristi, moralisti, lo schema in questione segna il confine oltre il quale la morale civile corrente del tempo non sembra disposta a spingersi" ([52]).

Intanto proseguiva la lunga lista degli obiettori perseguiti. L'11 settembre il Tribunale Militare di Torino condannò il bracciante Giuseppe Aronne di Portigliola (Reggio Calabria) a quattro mesi di reclusione. Il giovane apparteneva al gruppo dei pentecostali e fu difeso dall'avv. Bruno Segre ([53]).

Un lungo intervallo di sette anni separò la presentazione della proposta Calosso-Giordani da nuove iniziative legislative a favore dell'obiezione di coscienza e tale

---

[51] () Cfr. *Gli obbiettori di coscienza saranno riconosciuti dalla legge?*, in "L'incontro", luglio-agosto 1956.

[52] () A. COLETTI, *L'obiezione di coscienza*, Feltrinelli Editore, Milano 1973, p. 35.

[53] () Cfr. "L'incontro", settembre 1956.

spazio vuoto è probabilmente da attribuirsi al periodo della guerra fredda, nel quale si tendeva a considerare ogni gesto di apertura verso gli obiettori come un indebolimento della struttura militare, con il conseguente pericolo per le istituzioni democratiche.

Il 20 luglio del 1957 sette deputati del P.S.I. ed esattamente Lelio Basso, Targetti, Mazzali, Ferri, Iacometti, Bogoni e Guadalupi presentarono alla Camera una proposta sui "procedimenti per gli obiettori di coscienza". Nella relazione introduttiva i proponenti ricordarono i numerosi casi di obiezione registratisi in Italia e la presenza, per questo motivo, di diversi giovani nelle carceri militari. La proposta Basso era ispirata ad una concezione più liberaleggiante rispetto al disegno di legge Calosso-Giordani. Le domande di obiezione dovevano essere presentate al distretto militare, che le doveva sottoporre al vaglio di una commissione composta da una comandante di distretto militare con funzioni di presidente, da un magistrato designato dal locale tribunale, da un avvocato nominato dal consiglio dell'ordine, da un funzionario di prefettura e da un medico. Non venivano precisate, perché strettamente legate alla personalità dell'individuo, le ragioni di coscienza per le quali era ammessa l'obiezione. Con il tempo, precisava la relazione, si sarebbe inevitabilmente creata una giurisprudenza orientatrice. Se la commissione avesse considerato sincero l'obiettore, egli sarebbe stato esonerato, fermo restando l'obbligo del suo arruolamento per servizi di lavoro, di assistenza o di soccorso per un tempo superiore di un terzo a quello della ferma militare (cioè ventiquattro mesi, anziché diciotto). Se invece l'esito fosse stato negativo, ove l'obiettore avesse persistito nel rifiuto, sarebbe stato condannato ad una pena variante da uno a tre anni, al termine della quale il "falso" obiettore avrebbe assolto, in luogo del servizio militare, l'intera ferma nel servizio civile fissata per gli obiettori "autentici". Il compito di garantire da frodi era dunque affidato alla maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare. Questo nuovo progetto di legge rappresentava già un passo avanti rispetto alle precedenti formulazioni, ma con il termine della seconda legislatura decadde senza essere stato nemmeno discusso. Esso, nonostante contenesse numerosi elementi restrittivi, veniva allora considerato eccessivamente permissivo. Leggiamo, infatti, in un commento alla legge: "Unica pecca, se così si può chiamare, del progetto presentato alla Camera è quella relativa alla durata del servizio civile. L'aumento di soltanto sei mesi in più la ferma di leva potrebbe costituire un

incentivo per molti ad assumere il loro ruolo di obiettori" ([54]).

Nel 1959 Aldo Capitini pubblicò il libro *L'obiezione di coscienza in Italia*. Il filosofo umbro ebbe una grande importanza nel sostenere strenuamente la lotta per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, che per lui non si limitava soltanto al rifiuto di svolgere il servizio militare, ma che era un gesto che presupponeva uno stile di vita rinnovato e volto verso la costruzione di un futuro maggiormente a misura d'uomo.

Il 14 aprile 1959 il Tribunale Militare di Verona condannò a nove mesi di reclusione, con le attenuanti generiche, il fornaio ventitreenne Alberto Contini di Forlì, che era già stato condannato l'anno precedente per rifiuto di indossare la divisa.

Pochi giorni dopo, il 28 aprile, il Tribunale Militare di Torino condannò senza i benefici di legge i ventiduenni Nello di Stefano di Città Sant'Angelo (Pescara) a sei mesi di reclusione e Rocco D'Angelo di Montesilvano (Pescara) a cinque mesi. Entrambi furono accusati di rifiuto di indossare la divisa militare ed ambedue furono difesi dall'avv. Bruno Segre.

---

[54]

() R. TRIONFERA, *Mancano all'Italia quarantaquattro soldati*, in "L'Europeo", 11 agosto 1957.

# Gli anni della contestazione

Nei primi anni sessanta il tema dell'obiezione di coscienza ritornò alla ribalta quando alcune obiezione "eccellenti", come quella del cattolico Gozzini, suscitarono un rinnovato scalpore. Ma la grande differenza sull'argomento fra gli anni sessanta ed il decennio precedente nasce dal maggior peso politico che acquistò l'obiezione di coscienza. Mentre negli anni cinquanta l'obiezione era un gesto isolato e profetico, nel decennio successivo essa diventò un'azione collettiva e dietro ad ogni singolo obiettore c'era un gruppo che si adoperava per pubblicizzare la sua scelta. Fu proprio questo carattere popolare, che acquisì l'obiezione di coscienza, a renderla visibile. Si può affermare che in questo periodo l'opinione pubblica venne a conoscenza del problema dell'obiezione non tanto per gli obiettori incarcerati, quanto per le manifestazioni che furono organizzate intorno ai loro casi. Inoltre l'atmosfera politica era profondamente mutata: la guerra fredda stava terminando e l'era di Kennedy e di papa Giovanni XXIII aveva suscitato nuovi ideali. In questo clima più favorevole gli obiettori e gli antimilitaristi in genere tornarono a farsi sentire, anche se bisogna notare che le occasioni in cui si parlava di obiezione erano in genere eventi repressivi, come processi ed incarcerazioni. E' però interessante notare che la stampa e l'opinone pubblica non guardavano più agli obiettori con ostilità o diffidenza, ma li consideravano come giovani che pagavano il prezzo delle proprie idee e quindi tributavano loro il dovuto rispetto. Nel giro di pochi anni avvenne da parte della stampa un grande cambiamento nel modo di valutare gli obiettori: prima vi era sconcerto di fronte al gesto individualistico di questi giovani *sui generis*; ora vi era aperta simpatia. I tribunali continuavano a condannare gli obiettori e le porte delle carceri si aprivano ancora per ospitarli, è vero, ma si avvertiva sempre più tutto questo come un'ingiustizia.

E' in questo periodo che gli antimilitaristi iniziarono ad organizzarsi. Pietro Pinna, dopo aver lavorato per una decina d'anni come impiegato nella Cassa di Risparmio di Ferrara, venne chiamato da Aldo Capitini ad occuparsi a tempo pieno a Perugia del movimento che stava nascendo intorno ai temi della nonviolenza. Lo stipendio gli fu dato dal filosofo umbro che lo detrasse dalla sua paga di docente universitario.

Gli anni '60 si aprirono con un processo simbolico all'obiettore organizzato dal centro valdese di studi religiosi Agape, tenutosi dal 31 dicembre 1959 al 3 gennaio 1960. L'accusa sostenne la tesi che gli obiettori volevano far legittimare con una legge la loro trasgressione allo Stato, il quale non poteva non esercitare una certa dose di coercizione sugli individui e sui gruppi di minoranza, e concluse chiedendo la condanna dell'obiettore. Dal canto suo la difesa, tenuta dal pastore Tullio Vinay, cercò di smontare i pregiudizi ed i luoghi comuni che alteravano la figura morale dell'obiettore, proponendo al tribunale di riconoscere la tesi che l'obiezione di coscienza rappresenta un atto di obbedienza a Cristo, il quale ha imposto l'imperativo categorico di non uccidere. Il processo si concluse con la condanna simbolica alla pena di un mese di reclusione con le attenuanti generiche per il "particolare valore morale e sociale" della scelta obiettrice.

Fuori dalla finzione, il 17 maggio 1960 Alberto Contini fu condannato per la terza volta dal Tribunale Militare di Verona ad un anno di reclusione.

All'inizio degli anni sessanta suscitò una vivace polemica la decisione del regista francese Claude Autant-Lara di girare in Italia il film "Non uccidere", dedicato all'obiezione di coscienza. Il film, che non si poté realizzare nella Francia di De Gaulle, venne vietato anche in Italia, costringendo il regista a trasferirsi in Jugoslavia, dove riuscì finalmente a realizzare il suo lavoro. L'opera, tratta da un fatto realmente accaduto, narra la storia di un giovane francese che si rifiutò di indossare l'uniforme militare perché come cattolico non voleva imparare ad uccidere. L'obiettore venne quindi processato e condannato nel 1948 dallo stesso tribunale militare, quello di Reuilly, che assolse un giovane tedesco, anche lui cattolico, colpevole di aver fucilato alcuni partigiani. La sceneggiatura tenne conto delle dichiarazioni dell'imputato e di quelle dei suoi familiari e conoscenti ed anche delle indiscrezioni di alcuni giudici del tribunale. Interpretato da Laurent Terzieff (l'obiettore), Horst Franck (il tedesco) e da Susanne Flon ed arricchito dalle canzoni di Aznavour, il film venne presentato nell'estate di quell'anno alla mostra cinematografica di Venezia ed ebbe giudizi positivi dalla critica anche per il rigore morale e per la carica polemica con cui mostrava l'assurdità delle decisioni del tribunale militare. Il ministro André Malraux, fra i più prestigiosi rappresentanti dell'intelligenza occidentale, pose il veto al progetto di inserire il film nella selezione francese

a Venezia. Doppiato in italiano, esso fu escluso dal circuito delle sale cinematografiche dalla commissione ministeriale sulla censura, perché esaltando la figura dell'obiettore di coscienza, configurava il reato di istigazione a delinquere. Alcuni deputati socialisti, fra cui Sandro Pertini, presentarono un'interrogazione parlamentare per l'uso anticostituzionale della censura mentre gli organi vaticani e "La civiltà cattolica" polemizzarono aspramente sulle questioni sollevate dal film, deplorandone le implicazioni anticlericali. Il sindaco di Firenze La Pira scelse allora la strada della disobbedienza civile e decise di far proiettare il film, sia pure con le opportune cautele. La proiezione avvenne il 18 novembre 1961, non in un cinema pubblico, ma nel salone della mostra dell'artigianato e con accesso riservato ai soli invitati, che furono le personalità maggiori del mondo politico e culturale. Avvertì dell'iniziativa il prefetto ed il questore e fece giungere tempestivo invito anche agli uomini del governo e dell'apparato militare. Poi convocò a palazzo Vecchio i direttori dei quindici giornali a tiratura nazionale che avevano preso posizione contro la censura e consegnò loro un premio simbolico "per contributo a difesa della libertà di manifestazione artistica". La ragione del suo gesto, egli spiegò, era richiamare l'attenzione dei governanti e degli informatori sulla possibilità della guerra e sulla necessità di edificare gli Stati sul pieno rispetto delle coscienze. La proiezione ebbe pieno successo, ma le reazioni furono violente, a tutti i livelli. "L'incidente giudiziario in cui, con ostinata premeditazione, egli incorse (...) ha rilevanza anche per l'insieme delle reazioni che provocò, fuori e dentro il mondo cattolico. L'immagine che esse ci danno dello stato di coscienza del nostro paese è desolante" ([55]). Il Consiglio dei Ministri con apposita riunione emise un comunicato di deplorazione. Il Ministro della Difesa Giulio Andreotti inviò un telegramma a La Pira, manifestandogli la sua "amarezza" ed il suo "stupore" e concludendo: "Non so dove andremo a finire mettendoci al di sopra della legge e della morale comune". "L'osservatore romano" riprovò a più riprese il gesto del sindaco fiorentino, richiamando in causa il veleno anticlericale del film, che in verità era stato prodotto da un imprenditore cattolico in stretto rapporto con consiglieri teologi. In seguito la reazione si trasformò in un'azione giudiziaria e La Pira dovette affrontare gli interrogatori previsti

[55]

() E. BALDUCCI, *Giorgio La Pira*, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole FI, pag. 102.

dall'istruttoria. Gli atti furono rimessi, in base alle eccezioni sollevate dal suo avvocato, alla Corte Costituzionale e, dal momento che nel frattempo era sopravvenuta una nuova legge sulla censura (1962), La Pira venne prosciolto nel 1964 "perché il fatto non costituisce reato". A distanza di cinque mesi dal veto della commissione per la censura di primo grado il film di Autant-Lara ottenne nel 1962 il nulla-osta per la proiezione sugli schermi, anche se furono apportati tagli e modifiche riguardanti le dichiarazioni dell'imputato nel corso della sua auto-difesa dinnanzi al tribunale militare. Si trattava di parti fondamentali che denunciavano l'ambiguità della Chiesa cattolica verso il problema della guerra. Il mensile "L'incontro" nel numero di aprile 1962 pubblicò i dialoghi censurati al fine di far conoscere ai lettori il testo originale. La questione sollevata dal film di Autant-Lara ebbe il merito di coinvolgere il mondo politico e culturale in dibattiti sulla libertà di espressione e sull'obiezione di coscienza. Si deve anche evidenziare che nel 1962 in Francia venne approvata una legge che permetteva l'obiezione di coscienza, voluta espressamente da De Gaulle e quindi dagli ambienti militari. Tale notizia creò scalpore in Italia, anche perché allora nel nostro paese si guardava con molto interesse a quanto avveniva in Francia. Pertanto il film di Autant-Lara venne considerato, almeno in certi ambienti, in qualche modo un veicolo di civiltà.

La lunga e costante giurisprudenza della massima magistratura militare, che fu chiamata a pronunciarsi con una certa frequenza sui ricorsi proposti dagli obiettori condannati in prima istanza, pose temporaneamente fine alle iniziali oscillazioni interpretative. In una sentenza del 1961 il Tribunale Supremo Militare respinse la tesi della difesa, la quale sosteneva che fra i diritti fondamentali, tutelati dall'art. 2 della Costituzione, fosse compreso quello di non uccidere; la corte impostò la lettura dei diritti in questione in chiave di reciprocità con i doveri inderogabili di solidarietà, fra i quali vennero annoverati il dovere di difesa della Patria e, sullo stesso piano, del servizio militare. Non vi era quindi, per i giudici, una differenza di grado fra i due doveri; anzi si affermò che il servizio militare altro non è che la necessaria preparazione fisica e spirituale alla difesa della patria ([56]). Venne così riaffermato, capovolgendolo, lo stretto collegamento fra i due doveri, concependo quello militare non come conseguente, ma come fase preparatoria al dovere di difesa. Da questa

[56]

() Cfr. "La giustizia penale", 1961, p. 504 ss.

impostazione discende che la possibilità di sottrarsi all'esercito non è altro che una forma di esenzione da entrambi i doveri; possibilità che sembrò ammessa in linea di principio, ma di cui si constatò la mancanza nell'ordinamento positivo. A questa posizione, che individuò nella sede legislativa il luogo dove il problema avrebbe dovuto trovare soluzione, il Tribunale Supremo Militare rimase sostanzialmente fedele in seguito, pur non mancando di constatare sempre più come fosse proprio l'assenza di un'esplicita previsione legislativa a determinare l'illegittimità del comportamento incriminato. Tanto più che una diversa disciplina legislativa sarebbe stata espressione di una mutata coscienza collettiva, la quale invece continuava a reclamare come un debito di fedeltà verso la patria l'adempimento dell'obbligo del servizio militare da parte del cittadino.

Questo ragionamento fu in seguito addotto soprattutto per respingere le numerose impugnazioni dirette ad ottenere una riforma, con il riconoscimento almeno dell'attenuante generica prevista dal primo comma dell'art. 62 del codice penale. Infatti il rifiuto del servizio militare non poteva fondarsi su motivi di particolare valore sociale o morale, poiché per i giudici esso si poneva in contrasto con la moralità e la socialità che permea la coscienza collettiva ([57]). D'altro canto non si potevano neppure ammettere forme di esercizio del culto che fossero in contrasto con i suddetti motivi. In questa maniera veniva anche disinvoltamente aggirata la problematica del raccordo fra dovere di difesa e libertà religiosa.

Quindi, secondo i giudici, il dovere di difesa si concretizzava soltanto nelle forze armate ([58]). L'esercito, però, è destinatario di compiti di difesa della patria che non solo sono diretti a garantire la sovranità dello Stato ad un livello internazionale, ma che prevedono anche alcune modalità di attuazione diverse, attraverso una solidale assistenza in caso di calamità che mettono in pericolo l'ordinato vivere sociale e che con il maneggio delle armi nulla hanno a che fare ([59]).

---

[57]

() Cfr. ad esempio: T.S.M. 27 febbraio 1970, Porcelli, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 363; T.S.M. 11 dicembre 1970, Spaccasassi, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 365; T.S.M. 17 marzo 1972, Amprino, in "La giustizia penale", 1973, II, col. 356; T.S.M. 30 maggio 1972, Trevisan, in "La giustizia penale", 1973, II, col. 363.

[58]

() Cfr. "La giustizia penale", 1960, pag. 653.

[59]

() Cfr. "La giustizia penale", 1967, pag. 535.

Alla fine del 1961 si costituì a Roma un Comitato nazionale che aveva lo scopo di promuovere una campagna per ottenere il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, al quale aderirono numerose personalità, tra cui Aldo Capitini, Guido Calogero, Nicola Chiaromonte, i deputati Paolo Rossi, Riccardo Lombardi, Giuseppe Perrone Capano, lo scrittore Ignazio Silone e gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo Piccardi e Giorgio Peyrot.

Alcuni giuristi reputavano che esimere dal servizio militare gli obiettori fosse una soluzione senz'altro da rigettare perché, a parte ogni altra possibile considerazione, risultava contrastante con il principio di eguaglianza. Essi proponevano contemporaneamente di adibirli a servizi militari non combattenti, ma a condizione che venisse accertato in modo rigoroso, desumendola dall'insieme della personalità dell'obiettore, la fondatezza dei suoi motivi morali, e non solo religiosi, ed inoltre che l'esentato venisse destinato non già ad uffici sedentari, bensì a compiti che richiedessero rischio e sacrificio, sia in pace che in guerra ([60]). In effetti una circolare del Ministero della Difesa del 1961 consentiva che chi mostrasse scrupoli morali fosse destinato ai servizi nei vigili del fuoco.

Nel giugno del 1962 l'on. Basso presentò un nuovo disegno di legge, che tendeva a riconoscere le ragioni ideologiche di chi si rifiutava di prestare il servizio militare e che prevedeva ancora il riconoscimento del diritto all'obiezione tramite l'esame di una commissione. Ciò probabilmente in base alla valutazione dell'estrema difficoltà con cui una più idealistica impostazione della proposta sarebbe riuscita a superare il veto degli oppositori, già così reciso contro le moderatissime formulazioni fino ad allora avanzate. Il progetto era sostanzialmente analogo a quello del 1957 e vi differiva soltanto per la composizione della commissione, nella quale il funzionario di prefettura ed il medico erano stati sostituiti da un docente universitario e da un pacifista designato dall'obiettore. In sede referente la Commissione difesa della Camera espresse parere contrario al disegno di legge, rilevandovi "alcune manchevolezze e incongruenze", e la proposta fu respinta il 24 ottobre dello stesso anno. Si trattava di un parere in sede referente e perciò il progetto non fu bocciato in maniera definitiva, ma le possibilità di successo di fatto tramontarono, perché le forze di governo

---

60

() Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo secondo, CEDAM, Padova 1969, pag. 1036.

votarono contro. A favore si schierarono i socialisti ed i comunisti. Due onorevoli democristiani, Veronesi e Bologna, si astennero e motivarono la loro decisione affermando che, pur non accettando la proposta socialista, ritenevano che il problema dovesse comunque essere affrontato. L'atteggiamento degli altri democristiani fu in genere negativo, anche se espresso con cautela, riconoscendo la gravità del problema ([61]).

E' interessante notare il legame che unisce le date di presentazione dei progetti socialisti per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza con la proposta e poi l'attuazione della formula politica del centro-sinistra. Infatti nel 1956 per la prima volta venne avanzata l'ipotesi di una partecipazione socialista al governo e qualche mese dopo, nel febbraio 1957, al congresso di Venezia Pietro Nenni accettò il sistema parlamentare, si distaccò dai comunisti ed in seguito iniziarono i contatti fra i socialisti ed i socialdemocratici. Nel febbraio 1962, dopo qualche anno di gestazione, Amintore Fanfani formò il primo governo di centro-sinistra con la D.C., il P.S.D.I., il P.R.I. e l'appoggio condizionato del Partito Socialista Italiano. Queste date corrispondono a quelle delle presentazioni da parte di Lelio Basso dei suoi progetti e sembra proprio che i socialisti abbiano avanzato le loro proposte sull'argomento nei momenti in cui essi, con il centro-sinistra, avevano maggiori possibilità di influire sul governo.

Avvenivano ancora violenti attacchi nei confronti degli obiettori, ma avevano ormai un sapore anacronistico e, tutto sommato, non facevano che portare simpatie nel campo degli antimilitaristi. Ad esempio giovedì 4 ottobre 1962, durante la discussione sul bilancio della Difesa, l'onorevole democristiano Filippo Guerrieri si disse scandalizzato dalle proposte di ridurre la ferma ed indignato dalla possibilità di una legge a favore degli obiettori di coscienza, che egli definì "esempio di estrema viltà dell'uomo", aggiungendo: "Non si sente più l'amore di patria. Quest'amore si sta perdendo per la strada e non c'è nessuno che lo raccoglie" ([62]). A queste parole replicò Pietro Pinna con un articolo pubblicato su l'"Avanti!" del 31 ottobre e su "Il giorno" del 15 novembre, nel quale scriveva: "L'obiettore per l'originalità del suo atteggiamento deve farsi forza a fronteggiare la pressione dell'opinione

---

[61] () Cfr. "Il giorno", 25 ottobre 1962.

[62] () Cfr. "Il giorno", 5 ottobre 1962, e "L'Unità", 6 ottobre 1962.

pubblica, esposto com'è all'incomprensione, alla derisione, alla sminuizione morale (appunto le accuse di viltà), soggetto alla prigione ed al boicottaggio sociale. Ciò presuppone animo e matura consapevolezza, non già viltà". La stessa precisazione venne rifiutata dalla rivista "L'Espresso".

Il primo obiettore di coscienza in Italia per motivazioni religiose fu Giovanni Gozzini, ventiseienne laureato in legge e residente a Cinisello Balsamo (MI), che l'11 novembre 1962 si presentò al CAR di Pistoia e venne aggregato al secondo battaglione dell'ottantaquattresimo reggimento di fanteria. La mattina del 13 venne accompagnato al magazzino vestiario, ma rifiutò di indossare la divisa militare. Il comandante di compagnia ed il colonnello comandante del reggimento tentarono inutilmente di persuaderlo a seguire l'esempio dei suoi compagni. Gozzini affermò che motivi di natura religiosa e morale gli impedivano di obbedire agli ordini dei superiori. Trascorse sette giorni in cella di rigore ed una settimana al reparto deliranti dell'ospedale militare. Venne quindi rinchiuso nel carcere militare della Fortezza da basso a Firenze. In camera di punizione scrisse una lettera, nella quale esponeva le motivazioni della sua scelta e che i suoi amici diffusero in centinaia di copie ciclostilate; essa si chiudeva con un'adesione alla Chiesa: "Vorrei concludere queste mie parole (che vorrebbero essere soprattutto un segno di amicizia per amici e nemici) con un passo della esortazione di papa Giovanni XXIII proprio negli ultimi giorni della vigilia conciliare: 'Siate uomini pacifici, siate costruttori di pace, non attardatevi sui fatui giochi di polemica amara ed ingiusta, di avversioni preconcette e definitive, di rigide catalogazioni di uomini ed eventi. Siate sempre disponibili per i grandi disegni della provvidenza. La chiesa questo, e non altro, vuole con il suo concilio.' Con la chiesa prego ed attendo dal concilio che sia anche riaffermato il primato della coscienza per tutti gli umilissimi e spesso 'indegni costruttori di pace', come me, e difesa la libertà di coscienza come fondamento della stessa fede" ([63]). Il ragazzo non assunse quindi un atteggiamento polemico verso la gerarchia e si rifiutò di dare un giudizio sul comportamento della Chiesa cattolica di cui si sentiva parte. Inoltre bisogna evidenziare che dietro di lui c'era una comunità che pregava e si prodigava per pubblicizzare la sua situazione e che egli era sostenuto anche da alcuni sacerdoti cattolici.

---

[63]

() G. GOZZINI, *Perché sono obiettore di coscienza*, in "Servitium", n° 16, 1970, pag. 756.

Nel dicembre 1962 si tenne una prima udienza del processo a suo carico, che però fu rinviato al gennaio seguente, in quanto i difensori, gli avvocati Roscioni di Napoli e Segre di Torino, avevano sollevato un'eccezione procedurale relativa alla mancata notifica del verbale inerente al secondo interrogatorio subito dall'imputato.

Del caso di Gozzini si occupò anche Aldo Capitini, che come sempre attivissimo tentò di utilizzare la nuova attenzione dell'opinione pubblica per sollecitare una legge che permettesse l'obiezione. In una lettera inviata a Sandro Pertini, nella quale parlava del problema dell'obiezione di coscienza in generale e, in particolare dell'episodio di Giuseppe Gozzini, egli scriveva: "Ora sta a voi fare il massimo e ti prego di considerare la cosa con tutta la passione di cui sei capace. E' una battaglia decisiva questa. Altrimenti voi socialisti date l'impressione di non avere la temperatura sufficiente per sostenere il progetto che pure avete presentato e che noi sbandieriamo sempre. Si tratta del fatto che in febbraio credo che venga in discussione la legge Andreotti nella forma di modifica del reclutamento militare. Bisogna vedere se è possibile inserire una clausola per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Noi potremo accompagnare il vostro passo, fatto con molta energia, con un movimento di opinione pubblica. Naturalmente dovresti darci i consigli del caso per il miglior modo di agire presso i parlamentari. E' un'occasione che non va perduta. Aspetto una tua risposta per comunicarlo agli amici" ([64]).

L'11 gennaio 1963 il Tribunale Militare di Firenze giudicò Gozzini per il reato di disobbedienza continuata. Per l'accusa vennero ascoltati il capitano Seghetti, comandante di compagnia che tentò di convincere Gozzini, ed il maresciallo Romeo, al quale l'imputato espose il rifiuto di indossare la divisa. I testi per la difesa furono il professor Aldo Capitini ed il sacerdote salesiano don Gennaro Proverbo. Un giudice pose al religioso la domanda: "Qual è l'atteggiamento della Chiesa dinnanzi all'obiezione di coscienza?" ed il sacerdote rispose: "Posso citare il cardinale Gasparri che nel 1917, affrontando il problema della guerra, propose un'intesa di tutte le nazioni per evitare la coscrizione militare; affermazioni che nel mio ambiente non mi risultano smentite. La dottrina cattolica su vicende come quella del Gozzini non ha né affermazioni a favore, né contrarie. Siamo quindi nel campo dell'opinabile".

[64]

() Copia di lettera del 5 gennaio 1963, senza firma ma certamente di Aldo Capitini, presente nel Centro Aldo Capitini di Perugia, inviata a Sandro Pertini.

Nell'udienza pomeridiana il pubblico ministero sostenne la piena colpevolezza dell'imputato. L'accusa affermò: "Gozzini ha portato davanti a questo tribunale il proprio problema di coscienza, la sua estrema antisocialità che lo ha condotto a contrapporsi allo Stato, erigendosi arbitro a stabilire quali leggi dello Stato stesso si debbano seguire. Se riconoscessimo il Gozzini innocente autorizzeremmo implicitamente chiunque ad erigersi giudice delle leggi secondo la propria coscienza". Il pubblico ministero chiese nove mesi di carcere militare senza benefici né attenuanti. Alla fine Gozzini fu condannato a sei mesi di reclusione.

"L'osservatore romano", in un corsivo del vicedirettore Federico Alessandrini, intervenendo sul processo a Gozzini scrisse che l'episodio suscitava discussioni e polemiche nelle quali, come al solito, "si distinguono giornali e riviste di estrema sinistra i quali non hanno niente da eccepire allo stato di cose nei Paesi cosiddetti socialisti ove il rifiuto del servizio militare non è neppure pensabile; ma lo difendono quando si manifesti nei paesi 'capitalisti' perché vedono nel fenomeno un nuovo indizio della dialettica interna che travaglierebbe un mondo condannato".

Don Luigi Stefani, un dirigente dell'Azione cattolica fiorentina, assistente della gioventù femminile, il giorno stesso in cui fu condannato Gozzini distribuì alla stampa una lettera, resa pubblica da "L'avvenire d'Italia" del 12 gennaio 1963, da "La nazione" del giorno seguente ed accennata da "Il giornale del mattino", sempre del 13 gennaio. In essa affermava che, dal momento che Gozzini aveva giustificato con pretesi principi derivanti dalla morale cattolica il suo gesto, egli si sentiva in dovere di informare che la dottrina della Chiesa e l'insegnamento pontificio erano di diverso avviso, così che i giovani cattolici fiorentini non venissero tratti in errore da un gesto arbitrario. Egli citava San Tommaso, Leone XIII e Pio XII. Nell'articolo pubblicato al riguardo su "La nazione" l'articolista arrivò addirittura con tono ironico ed offensivo a chiedere la santificazione del Gozzini ([65]).

Nello stesso numero di domenica 13 gennaio de "Il giornale del mattino" era però riportata la dichiarazione di alcuni dirigenti diocesani dell'Azione cattolica, i quali sostenevano che la lettera di don Luigi Stefani conteneva soltanto giudizi personali ed un'intervista a padre Ernesto Balducci intitolata "La chiesa e la patria", nella quale egli tra

---

[65]

() Cfr. E. VARGI (a cura di), *Un obiettore di coscienza*, in "Vita sociale", febbraio 1963.

l'altro affermava: "Sarebbe desiderabile che una speciale legge fosse emanata, come è avvenuto negli stati più civili, a riguardo degli obiettori di coscienza. Tanto più che oggi il cristianesimo ci ha insegnato a mettere la coscienza al di sopra di ogni altro valore storico: quando in nome della patria si spregiano gli scrupoli della coscienza e si oltrepassano i superiori limiti tra il giusto e l'ingiusto siamo già nel paganesimo. Motivo di più, questo, per avere un attimo di silenziosa ammirazione per coloro che a proprie spese testimoniano un'assoluta volontà di pace. (...) Un cattolico in caso di guerra totale ha, non dico il diritto, ma il dovere di disertare" ([66]). Lo stesso Balducci spiegò in seguito i motivi che lo spinsero ad effettuare la dichiarazione, ricordando che "la sera del 12, una commissione delle officine Galileo venne a pregarmi di prendere pubblica posizione perché la dichiarazione di don Stefani aveva gettato turbamento fra gli operai" ([67]). La presa di posizione del battagliero sacerdote fiorentino suscitò scalpore ed egli venne denunciato per apologia di reato, insieme al dott. Leonardo Pinzauti, direttore responsabile de "Il giornale del mattino".

Questi fatti avevano riportato il problema degli obiettori di coscienza all'attenzione dell'opinione pubblica, che in genere era orientata favorevolmente verso di loro, salvo qualche ambiente particolarmente conservatore. Riportiamo di seguito due articoli fra loro diametralmente opposti nel contenuto. Il primo apparve su "La nazione" e diceva: "Noi riteniamo che la ventata di simpatia che si è mossa da molti settori per il giovane obiettore di coscienza condannato, e giustamente condannato, dal Tribunale Militare di Firenze, sia del tutto irragionevole e rappresenta un segno manifesto dell'oscuramento di coscienza ed intelligenza che si è riscontrato in Italia sotto l'influenza del fanfanlapirismo e con il subdolo aiuto della propaganda comunista. Qui i comunisti favoriscono l'obiezione di coscienza, ma andate a vedere come considerano nel loro paese il servizio militare" ([68]). Il giorno seguente su "La stampa" A. Galante Garrone affermava invece che era necessario difendere le coscienze e che ciò non significava aiutare i furbi. In particolare criticava il sistema presente, definito ingiusto ed assurdo, per cui l'obiettore rischiava di rimanere in carcere "fino al cinquan-

---

66

() "Il giornale del mattino", 13 gennaio 1963.

67

() E. BALDUCCI, *Giorgio La Pira*, op. cit., pag. 106.

68

() "La nazione", 19 gennaio 1963. E' probabile che per "loro paese" l'articolista intendesse l'Unione Sovietica.

tacinquesimo [sic] anno di età. Sarebbe equo, e la Costituzione lo consente, di riconoscere il diritto all'obiezione, ma con precisi vincoli. Primo, accettando solo valide e documentate ragioni ideali. Secondo, sostituendo il servizio militare con un servizio civile più lungo ed impegnativo" ([69]).

Sulla disputa ritornò anche il quotidiano ufficiale del Vaticano, il quale in un articolo del 13 febbraio 1963 affermava: "A differenza di quel che avviene per i seguaci di certe denominazioni religiose, il cattolico che rifiuta il servizio militare può appellarsi non già all'insegnamento morale ed oggettivo della Chiesa, ma ad interpretazioni soggettive. Infatti le meditazioni di alcuni teologi non hanno ancora modificato la dottrina tradizionale sulla liceità della guerra giusta e della prudente difesa" ([70]). Di contenuto contrario alla presa di posizione di Gozzini fu l'intervento del card. Alfredo Ottaviani, segretario del Sant'Uffizio, che circa un mese dopo, inaugurando l'annuale corso di conferenze di alta cultura religiosa per le forze armate nell'aula *magna* dell'università pontificia Angelicum, presente il ministro Andreotti, affermò: "Adesso non sono più tempi di guerre. Lo stesso dicastero che è a capo delle forze armate non si chiama più ministero della guerra, ma ministero della difesa. Come può un individuo sottrarsi al suo dovere? Oggi non è concepibile una guerra d'attacco ma soltanto di difesa... ma non si può negare il diritto alla difesa. Non si può lasciare agli aggressori, a quelli che non hanno nessuna coscienza, ai furiosi, d'imporre a tutto il mondo lo sterminio e l'iniziativa". E' probabile che il cardinale per "furiosi" intendesse i comunisti. Infatti subito dopo si dilungò a parlare dei mali del comunismo, per tornare poi a riferirsi all'obiezione di coscienza che respinse decisamente come illecita e condannevole ([71]).

Intanto, verso la fine del mese di gennaio, Giuseppe Gozzini uscì dal carcere militare di Firenze in applicazione dell'amnistia. Il giovane si dovette ripresentare al distretto militare di Monza, dal quale dipendeva per giurisdizione territoriale, per essere sottoposto ad una nuova visita medica, dove ottenne l'esonero dal servizio militare per ridotte attitudini militari. In effetti le sue condizioni di salute erano delicate ed egli sapeva anche prima del

---

69

() A. GALANTE GARRONE, *L'obiezione di coscienza*, in "La stampa", 20 gennaio 1963.

70

() F. A., *L'obiezione di coscienza*, in "L'osservatore romano", 13 febbraio 1963.

71

() F. PUCCI, *Forte discorso del card. Ottaviani che ricorda i martiri di oltrecortina*, in "La stampa", 16 marzo 1963.

processo che avrebbe potuto ottenere l'esonero, ma insistette nel suo rifiuto proprio per sottolineare i problemi di ordine morale.

La vicenda giudiziaria continuò invece per padre Ernesto Balducci e per il giornalista Leonardo Pinzauti, i quali verso l'inizio di marzo furono assolti dai giudici della prima sezione del tribunale di Firenze, che dopo due ore e cinque minuti di riunione in camera di consiglio decisero che il fatto non sussisteva. Nell'ultima udienza mattutina persino il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione degli imputati.

L'episodio, però, non si concluse in questo modo. Balducci e Pinzauti furono in seguito condannati dalla corte d'appello ed allora ricorsero in cassazione. La suprema corte ritenne che padre Balducci avesse superato nell'intervista il limite imposto dalla Costituzione alla libera espressione del proprio pensiero, da un lato esaltando un concreto episodio di obiezione di coscienza e dall'altro spingendo i lettori ad una condotta, la diserzione, espressamente vietata dalla legge. Inoltre i giudici sostennero che il sacerdote stravolse l'insegnamento della Chiesa cattolica per sostenere convinzioni personali. E' interessante notare che in questo caso la giustizia civile si fece interprete e tutrice della dottrina cattolica. La motivazione della sentenza fu depositata e venne confermata la condanna ad otto mesi di reclusione per il religioso, riconosciuto colpevole di apologia di reato, ed a sei mesi per Leonardo Pinzauti, quale responsabile di reato commesso a mezzo stampa.

Il prof. Giorgio La Pira non appena appresa la sentenza nei confronti di padre Balducci pronunciò la frase, tratta dal Nuovo Testamento: "Uscivano felici dai tribunali perché furono stimati degni di patire per il nome di Cristo". Il giorno seguente il procuratore della repubblica Aldo Sica ricevette una denuncia presentata nei confronti del sindaco di Firenze da tre cittadini, i quali sostenevano che il prof. La Pira nel suo commento alla sentenza della corte d'appello di Firenze sosteneva il diritto e quasi il dovere dei condannati di essere fieri e lieti per una sentenza di condanna inferta dalla magistratura dello Stato. Di non minore gravità sembrava ai denuncianti l'esplicito parallelismo tracciato da La Pira tra la sentenza contro padre Balducci e l'ingiusta persecuzione di cui furono oggetto i primi cristiani. Tutto ciò per loro configurava il reato di offesa alla magistratura e di apologia di reato. La denuncia fu passata al sostituto procuratore della repubblica dott. Tommaso Masini,

ma terminò presto il suo *iter* giudiziario, poiché il Ministro di Grazia e Giustizia negò l'autorizzazione a procedere ([72]).

Erano questi gli anni del Concilio ed i padri intervenuti parlarono del problema dell'obiezione di coscienza in termini positivi, dichiarando: "Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana" ([73]).

Vi erano, però, settori conservatori che non volevano arrendersi facilmente all'avvicinamento che la Chiesa compiva verso gli obiettori di coscienza. Nel gennaio 1964, ad esempio, si leggeva su "La nazione": "Esisterà sempre un conflitto fra Stato e fede e non si può fare affermare al Vangelo cose che non dice. In particolare il Vangelo e di conseguenza anche la Chiesa non prende posizione né a favore né contro l'obiezione di coscienza, che quindi rimane un problema esterno all'ideologia cattolica" ([74]). E l'anno successivo l'on. Andreotti scriveva per la rivista "Concretezza" un articolo sugli obiettori, nel quale, parlando del diritto della coscienza religiosa di rifiutarsi di usare le armi, affermava che certi preti avrebbero dovuto smettere di "sciupare il prestigio che la religione conserva fra le Forze Armate". Egli asseriva che la religione non c'entrava con la scelta di obiettare e supportava la sua tesi adducendo il fatto che nel passato si erano avuti soldati professionalmente ammirevoli eppure santi ([75]).

Più equilibrate ci sembrano le parole con le quali entrò nell'argomento Arturo Carlo Jemolo, che di certo non poteva essere accusato di estremismo. Egli, rivolgendosi ai cattolici conservatori, scriveva: "Lasciate ad altri che non invochino la religione di contrastare gli obiettori di coscienza. In un mondo che vive nell'assillo di una nuova guerra mondiale chi ama la vita ama le sue conquiste ed all'angoscia della nuvola nera da cui potrebbe venire la distruzione non risuscitate il termine di guerra giusta. Nei teologi era tale soprattutto quella di religione, oggi decisamente sconfessata dalla più alta sede. Non compite un'esaltazione

72

(12) Cfr. U. C., *Grottesca denuncia contro La Pira*, in "Avanti!", 18 ottobre 1963.

73

() *Gaudium et spes*, n° 79.

74

() G. PREZZOLINI, *L'obiezione di coscienza*, in "La nazione", 19 gennaio 1964.

75

() C. BENELUX, *Il teologo*, in "Paese sera", 17 maggio 1965.

cattolica delle armi" ([76]).

La dimostrazione che il clima culturale stava mutando e che si accresceva nell'opinione pubblica la considerazione verso gli obiettori di coscienza si poteva percepire proprio dalla forma degli attacchi portati contro di loro. Infatti gli scritti che continuavano ad opporsi alla possibilità di obiettare e che si trovavano qua e là sui quotidiani conservatori erano sempre più violenti e sempre meno obiettivi. Venivano a mancare del tutto le analisi approfondite e crescevano invece le affermazioni superficiali e persino volgari. Sembravano gli ultimi colpi di coda di chi vedeva restringersi il terreno sotto i propri piedi. In tal senso ci pare di dover leggere un articolo apparso su "Il resto del Carlino", nel quale non si parlava espressamente di obiezione di coscienza, ma si criticava ferocemente il comportamento tenuto da un gruppo di nonviolenti d'oltralpe durante una manifestazione antimilitarista. "[I pacifisti] si abbandonano ad atti di violenza", scriveva Salvador De Madariaga, "anche semplicemente bloccando il traffico per le strade. Dimostrano la loro intrattabilità e la loro arroganza intellettuale, il che tra l'altro è un indizio per pensare che hanno torto anche sul problema principale. Ma essi insistono ed allo scopo di imporre le proprie vedute ricorrono alla forza. Non è esatto dire che si tratta di resistenza passiva. Resistenza passiva vuol dire violenza passiva. L'uomo che si sdraia sui binari per impedire al treno di partire è un violento, perché sa che per rispetto della vita umana il conducente non metterà in moto il treno. La guerra è un conflitto di volontà ed i violenti passivi in una democrazia sono elementi bellicisti. Essi fomentano lo spirito della guerra e lo spirito della guerra rende le bombe pericolose. Il modo migliore per mettere al bando le bombe è quello di mettere al bando i pacifisti" ([77]).

Nel 1963 Adriano Chiamalto, membro della Chiesa di Cristo, si rifiutò di indossare la divisa, ma dopo una settimana trascorsa nel carcere militare dell'Aquila fu liberato ed inviato ad Udine per servire nella Croce Rossa come conducente di ambulanza.

Da uno dei seminari organizzato dal Movimento nonviolento per la pace nacque nell'agosto 1963, per iniziativa di Pietro Pinna, il Gruppo di Azione Nonviolenta (G.A.N.), che si diffuse in diverse città italiane. Era formato da volontari disposti a subire le

---

[76]

() A. C. JEMOLO, *Cattolici di destra*, in "La stampa", 6 settembre 1966.

[77]

() S. DA MADARIAGA, *Propaganda per la guerra*, in "Il resto del Carlino", 7 maggio 1963.

eventuali conseguenze degli atti di disobbedienza civile e fu la prima elaborazione pratica dell'impegno antimilitarista in azioni dirette, soprattutto svolte a favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Intorno al 1964 si diffuse la mobilitazione nelle piazze. A Roma, Bologna, Firenze, Milano, Padova e Rovigo alcune persone appartenenti ai G.A.N. organizzarono volantinaggi e manifestazioni che riuscirono a coinvolgere la popolazione. A Roma i dimostranti furono ricevuti dalla presidenza della Camera dei deputati. A Milano, invece, la questura vietò qualsiasi manifestazione; allora entrarono in azione due soli dimostranti, dei quali uno indossava una casacca con la scritta: "Sia discussa la legge per l'obiezione di coscienza", mentre l'altro diffondeva volantini. Dopo circa una ventina di minuti furono fermati da un agente in borghese. Stessa sorte toccò ad un'altra coppia che entrò in azione subito dopo. Altri tre dimostranti, mossisi isolatamente ed in tempi successivi, furono fermati. Per questa iniziativa i manifestanti furono denunciati per infrazione dell'art. 650 del codice penale; il reato contestato era "manifestazione non autorizzata", che prevede il pagamento di una multa e l'arresto fino a tre mesi. Anche il G.A.N. di Padova fu denunciato per una dimostrazione analoga.

Il 18 marzo 1964 l'onorevole Pistelli, democristiano, propose un disegno di legge per il "riconoscimento giuridico dell'odc". Esso era avanzato rispetto ai precedenti, perché spostava sensibilmente il criterio di giudizio della commissione verso il riconoscimento indiretto. Pretendere di inquisire sulle motivazioni degli obiettori, sottolineava la relazione, era principio da scartarsi anche per l'estrema difficoltà di "accertare la reale sincerità di convinzioni che sfuggono per la loro natura ad ogni prova di carattere oggettivo". L'estensore reputava che fosse sufficiente ricorrere ad una garanzia indiretta, cioè alla durata doppia del servizio civile, e la possibilità di obiettare sarebbe stata offerta automaticamente a chiunque lo avesse richiesto. Coerentemente a questi principi, la commissione risultava composta essenzialmente da funzionari dei vari ministeri con il solo compito di un "esame personale dell'obiettore diretto a valutare le sue attitudini pratiche". La procedura dell'esonero sarebbe dunque stata semplicissima. Bastava infatti che l'interessato inoltrasse un'istanza al Ministero della Difesa e che la comunicasse per conoscenza al comandante del distretto

militare competente, indicando sia pure succintamente le ragioni di coscienza che lo portavano a rifiutare l'uso delle armi. Adempiute queste formalità, l'obiettore sarebbe stato sospeso per il tempo di pace da ogni obbligo militare ed il Ministero della Difesa lo avrebbe iscritto nell'apposita lista degli obiettori di coscienza. In seguito una commissione composta da funzionari dell'amministrazione militare, dell'agricoltura, dell'interno e dei lavori pubblici avrebbe provveduto ad assegnarlo ad un servizio civile, indirizzandolo al corpo della guardia forestale per essere adibito esclusivamente a lavori di afforestamento che non prevedessero la sorveglianza armata del patrimonio demaniale oppure agli ospedali e ad enti di carattere sanitario o ad appositi reparti di pronto intervento che avrebbero operato alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici. L'obiettore avrebbe potuto detenere ed usare fucili di ogni calibro, purché solo per uso venatorio. Per la caratteristica di proporre l'accettazione a semplice domanda il disegno di legge si qualificava con contenuti molto avanzati, non solo per l'Italia, ma per il mondo intero, poiché solo negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito esisteva una legislazione ugualmente liberale. Su "Il messaggero" del 6 maggio 1964 Carlo Cavalli attaccava la proposta, arrivando persino a sfiorare i toni offensivi nei confronti dell'on. Pistelli. Cavalli affermava tra l'altro che il disegno di legge aveva suscitato le proteste dei deputati della D.C. e che numerose lettere di dissenso erano state inviate al presidente del gruppo democristiano.

Lo stesso giorno in cui venne presentato il progetto Pistelli, l'on. Basso ripropose il suo disegno di legge. Nella relazione l'onorevole contestò le affermazioni secondo le quali i giovani italiani avrebbero approfittato fraudolentemente della possibilità di obiettare. Al riguardo Basso rilevava: "E' singolare che del popolo italiano si esprima un giudizio tanto sfavorevole e spregiativo proprio da coloro che più facilmente ne sollecitano l'orgoglio. E' una sfiducia ingiustificata che noi respingiamo, non sapendo comprendere perché il popolo italiano non dovrebbe essere in grado di usare con discrezione di una legge che ha fatto buona prova presso popoli di vario costume civile". Quanto alla strutturazione della legge, l'on. Basso affermava l'impossibilità concreta di fissare una precisa casistica di motivazioni che spingevano all'obiezione. Quindi il mezzo migliore per accertare la sincerità dell'obiettore restava quello di porlo davanti all'alternativa di un servizio civile più lungo e non meno

gravoso di quello militare. Però nel progetto Basso, a differenza di quello Pistelli, la commissione aveva il compito di accertare "la sincerità dell'obiezione, interrogando il proponente ed esaminando i documenti prodotti ed i testimoni indicati".

Fin verso la metà degli anni '60 i progetti di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza provennero quasi esclusivamente da personaggi appartenenti al P.S.I. Era questo, infatti, l'unico partito al quale gli obiettori potevano appellarsi, poiché era il solo ad avere una tradizione antimilitarista.

Il 14 aprile seguente l'on. Paolicchi ed altri proposero un nuovo disegno di legge la cui novità principale fu l'equiparazione della durata del servizio civile a quello di leva. La proposta constava di dodici articoli ed in essa l'obiezione era accettata se fondata su ragioni morali o religiose. La relazione sostenne che il potere d'indagine della commissione non doveva in alcun modo essere di origine militare ed in effetti nel suo seno la presenza militare era limitata ad un solo ufficiale superiore indicato dal Ministero della Difesa, mentre gli altri membri sarebbero stati un magistrato e tre professori universitari. Inoltre contro il parere della commissione era ammesso il ricorso ad un'istanza superiore. L'obiettore avrebbe potuto domandare l'esonero in qualunque momento della chiamata di leva fino al congedo assoluto. Da segnalare, infine, la possibilità di un non meglio specificato esonero parziale dal servizio militare, da assegnare a chi avesse dimostrato un minor "grado d'intensità all'obiezione".

"Pur eccependo solo in funzione razionalizzatrice alla logica del sistema militare, i tre progetti di legge presentavano nel loro insieme, con i rispettivi elementi di novità, un notevole passo in avanti sulla via di una disciplina meno repressiva. Specie se prospettati in relazione al tipo di ideologia dominante con cui venivano a scontrarsi e che non poteva non considerarli senza sospetto" ([78]). In seguito le tre proposte furono unificate ed alla fine dell'anno seguente la Commissione affari costituzionali della Camera, in attesa di esprimere un parere definitivo sul testo unificato, approvò il seguente parere: "L'istituto dell'obiezione di coscienza non è in contrasto con l'art. 52 della Costituzione che stabilisce l'obbligatorietà del servizio militare nei modi stabiliti dalla legge, in quanto questa può

---

78

() A. COLETTI, *L'obiezione...*, op. cit., pag. 49.

stabilire casi di esonero o servizi sostitutivi; quindi la legge ordinaria può riconoscere al cittadino il diritto di optare per servizi che, pur non essendo strettamente militari, rientrano in un concetto più vasto di difesa della patria e che siano compatibili con la sua convinzione della illiceità dell'uso delle armi. Le tre proposte di legge degli onorevoli Pistelli (D.C.), Basso (P.S.I.U.P.) e Paolicchi (P.S.I.) non sono in via di principio contrarie alla Costituzione, in quanto l'obbligatorietà del servizio militare sancito dalla Costituzione stessa non impedisce che con legge ordinaria sia consentito al cittadino di optare per servizio compatibile alla sua convinzione di coscienza circa la illiceità morale dell'uso delle armi" ([79]). Ciò nonostante i progetti furono insabbiati fino al loro decadere.

Sull'argomento dell'obiezione di coscienza l'on. Giulio Andreotti annunciò in quel periodo un provvedimento legislativo del Governo. "L'incontro" del marzo 1964 titolò trionfalmente: "Il Governo riconosce il diritto degli obiettori", soltanto perché un sottosegretario aveva dichiarato che il Governo aveva allo studio "una soluzione equilibrata che corrisponda ad una più avanzata coscienza del problema". In realtà il cammino verso il riconoscimento sarebbe stato ancora lungo.

L'11 febbraio 1965, nell'anniversario della conciliazione fra Stato e Chiesa, si riunì a Firenze presso l'Istituto della Sacra Famiglia un gruppo di cappellani militari in congedo della Toscana, i quali, su proposta del presidente della sezione don Alberto Cambi, un profugo istriano che si diceva essere vicino al Movimento Sociale Italiano, votarono un ordine del giorno in cui dichiaravano: "I cappellani militari in congedo della regione toscana, nello spirito del recente congresso nazionale della associazione svoltosi a Napoli, tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti d'Italia, auspicando che abbia termine, finalmente, in nome di Dio, ogni discriminazione e ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise, che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale della Patria. Considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti la cosiddetta 'obiezione di coscienza', che estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà" ([80]). L'assemblea terminò quindi con una preghiera di suffragio per tutti i caduti. Si seppe in seguito che alla

---

[79]

() Cfr. "Giornale del mattino", 16 dicembre 1965.

[80]

() "La nazione", 12 febbraio 1965.

riunione erano presenti soltanto venti cappellani su un totale di centoventi; alcuni non erano neppure stati avvertiti dell'incontro ed in seguito si dichiararono sdegnati dalla forma e dal contenuto del comunicato. L'ordine del giorno fu pubblicato sul quotidiano "La nazione" e don Lorenzo Milani, priore di Sant'Andrea di Barbiana, ne venne a conoscenza la domenica successiva, quando alcuni giovani di San Donato ed un amico professore di Prato gli portarono una copia del giornale. Il priore stava insegnando nella sua scuola e lesse pertanto l'articolo insieme ai suoi ragazzi. Ne discussero per un'intera serata e nacque così la "Lettera ai cappellani militari toscani che hanno sottoscritto il comunicato dell'11 febbraio 1965", la quale terminava: "Rispettiamo la sofferenza e la morte, ma davanti ai giovani che ci guardano non facciamo pericolose confusioni fra il bene ed il male, fra la verità e l'errore, fra la morte di un aggressore e quella della sua vittima. Se volete diciamo: preghiamo per quegli infelici che, avvelenati senza loro colpa da una propaganda d'odio, si son sacrificati per il loro malinteso ideale di Patria calpestando senza avvedersene ogni altro nobile ideale umano" ([81]). La lettera, firmata da don Milani, venne pubblicizzata mediante stampa in forma di volantino e venne inviata a tutti i quotidiani italiani il 23 febbraio. Essa fu ripresa parzialmente da alcuni giornali ed integralmente soltanto dal settimanale del P.C.I. "Rinascita" il 6 marzo. Come reazione alla sua presa di posizione, giunsero a don Milani decine di lettera anonime, piene di insulti, oscenità e minacce, spesso sottoscritte con la svastica ed il fascio. Altre, pure ingiuriose, erano però firmate, come una che concludeva: "Le auguro che i suoi amici di 'Rinascita' le facciano fare la fine di tanti suoi innocenti colleghi in Spagna". A tale scritto Milani rispose inviando una copia integrale della lettera ai cappellani ed invitando il destinatario a leggerla serenamente e senza prevenzioni, con la preghiera di comunicare se in qualche punto specifico poteva mostrargli di aver sbagliato. Infine concludeva: "Quando riceviamo lettere generiche come la sua i ragazzi ne sono inutilmente addolorati e non imparano nulla. Ci scriva dunque qualcosa di preciso, o meglio venga a trovarci (almeno per pietà di questi poveri ragazzi che lei dice ingannati da me) e discuta con noi le cose che le paiono discutibili". Altre lettere, pur criticando severamente la presa di posizione di Milani, usavano uno stile più serio e rispettoso. Fu il caso di Pietro Montigiani di Roma, che si dichiarò fascista ed al quale il

[81]

() "Rinascita", 6 marzo 1965.

sacerdote rispose: "Grazie della sua bella lettera. Vorrei risponderle partitamente per dirle quali punti mi hanno commosso e quali contengono invece, secondo me, un errore fondamentale. (...) Sono contento che i ragazzi abbiano potuto sentire la sua lettera e sapere che non tutti i fascisti sono del genere di quelle decine e decine che ci inondano di lettere anonime piene solo di cose sporche e di minacce di morte senza un solo argomento logico, storico, religioso". Un generale, invece, inviò una pesante lettera ad un giornale di Napoli e don Milani gli rispose privatamente: "Lei mi ha dato di ipocrita, pazzo, ignorante, mascalzone, disfattista e traditore, e lo ha fatto su un giornale. Se io la denunciassi lei andrebbe dentro per diffamazione e così libererei dei poveri soldati dal cattivo esempio di un ufficiale che ignora le leggi della Patria e il rispetto che deve ai suoi concittadini che sono tutti suoi eguali davanti alla legge e non inferiori. (...) Io invece per sua fortuna non uso difendere le mie idee e la mia onorabilità con le ingiurie e tanto meno con le denunce. Sia dunque tranquillo perché non la porterò in tribunale. Quello che invece non posso rimediare è l'effetto che ha fatto la lettura della sua lettera sui miei ragazzi. I ragazzi son portati a generalizzare e mi è difficile ora convincerli che non tutti i generali sono come lei".

In seguito ad un esposto di un gruppo di ex combattenti la lettera di don Milani venne incriminata ed egli fu rinviato a giudizio per apologia di reato insieme al direttore di "Rinascita", Luca Pavolini. "L'unità" prese le difese di don Milani ([82]), ma il sacerdote toscano si dimostrò sempre infastidito dall'appoggio comunista e non se ne volle mai servire, probabilmente per timore di venire strumentalizzato.

L'8 marzo il cardinale Ermenegildo Florit, arcivescovo di Firenze, inviò una comunicazione a don Lorenzo Milani, nella quale scriveva fra l'altro: "La invito pertanto a sottopormi, a partire da questo momento in ogni caso, ogni eventuale suo scritto, prima di dargli pubblicità in qualsiasi modo. Consideri la presente come una precisa prescrizione. Qualora elle avesse a contravvenirvi, sappia che mi riservo, occorrendo, di sospenderla *a divinis* e di pubblicare il provvedimento. Analoga lettera indirizzo a don Borghi e agli estensori del comunicato sulla 'Nazione' relativo all'obiezione di coscienza, comunicato anch'esso, in certe sue espressioni, parziale e non sufficientemente meditato. Quando passerà

82

(82) Cfr. C. DEGL'INNOCENTI, *La mia patria sono gli oppressi. Stranieri sono i privilegiati*, in "L'unità", 3 marzo 1965.

da Firenze avrò piacere di vederla. Confidando nella sua obbedienza sacerdotale, Le invio i miei paterni saluti" ([83]).

Al processo, che si tenne a Roma il 30 ottobre, don Milani non poté essere presente poiché era malato; inviò allora ai giudici una lunga autodifesa scritta nella quale, dopo aver chiarito il motivo della sua assenza, attaccò il testo dei cappellani, definendolo gratuitamente provocatorio. "Basti pensare alla parola 'espressione di viltà'. Il prof. Giorgio Peyrot dell'Università di Roma sta curando la raccolta di tutte le sentenze contro obiettori italiani. Mi dice che dalla Liberazione in qua ne sono state pronunciate più di duecento. Di centottantasei ha notizia sicura, di cento il testo. Mi assicura che in nessuna ha trovato la parola viltà o altra equivalente. In alcune anzi ha trovato espressioni di rispetto per la figura morale dell'imputato. (...) In tre sentenze del T.M.T. di Verona ha trovato il riconoscimento del motivo di particolare valore morale e sociale". Parlò quindi dell'incomprensione che dovette subire a seguito del suo scritto e dell'appoggio che gli venne, invece, dagli obiettori di coscienza imprigionati per il loro ideale. "Ci è stato però di conforto tenere sempre dinanzi agli occhi quei trentun ragazzi italiani che sono attualmente in carcere per un ideale. Così diversi dai milioni di giovani che affollano gli stadi, i bar, le piste da ballo, che vivono per comprarsi la macchina, che seguono le mode, che leggono giornali sportivi, che si disinteressano di politica e di religione". Proseguì evidenziando l'interesse dei padri conciliari per il fenomeno dell'obiezione di coscienza. "Proprio in questi giorni ho avuto conforto dalla Chiesa anche su questo punto specifico. Il Concilio invita i legislatori ad avere rispetto (*respicere*) per coloro i quali o per testimoniare della mitezza cristiana, o per reverenza alla vita, o per orrore di esercitare qualsiasi violenza, ricusano per motivo di coscienza o il servizio militare o alcuni singoli atti di immane crudeltà cui conduce la guerra. (Schema 13 paragrafo 101. Questo è il testo proposto dalla apposita Commissione la quale rispecchia tutte le correnti del Concilio. Ha quindi tutte le probabilità d'essere quello definitivo)". Infine concludeva rivolgendosi ai giovani, sentendo tutta la sua responsabilità di sacerdote e di maestro. Egli affermava, infatti, che era necessario "avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle

[83]

() Questa e le precedenti lettere sono citate da *Lettere di Don Lorenzo Milani priore di Barbiana*, Mondadori, Milano 1976, pagg. 191-193.

tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. (...) Quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona una obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto" ([84]).

Il 15 febbraio 1966 don Milani venne assolto per la concreta mancanza nel suo intervento di idoneità a far sorgere pericolo di turbamento dell'ordine pubblico ([85]). Il pubblico ministero, però, presentò ricorso contro l'assoluzione. Don Lorenzo Milani morì a Firenze il 26 giugno 1967. La corte d'appello, modificando la sentenza di primo grado, condannò il sacerdote il 28 ottobre 1968, quando egli era ormai morto da tempo.

Con il terzo scaglione del 1964, all'età di ventisei anni, andò a svolgere il servizio militare Fabrizio Fabbrini, il quale rifiutò la divisa a soli dieci giorni dalla fine del periodo di leva, compromettendo una brillante carriera universitaria, poiché era uno studioso già affermato di diritto romano. Per il suo gesto fu condannato nel febbraio 1966 ad un anno ed otto mesi di carcere. Il caso ebbe una vasta eco sulla stampa e ciò infastidì i giudici militari che accusarono il giovane di esibizionismo. In realtà il suo gesto fu la naturale conclusione di un lungo conflitto interiore fra l'obbedienza alle leggi e la fede professata, che era largamente intrisa di ideali nonviolenti. Inoltre troppo spesso veniva affermato che gli obiettori erano vigliacchi, perché non volevano svolgere il servizio militare, e pertanto Fabbrini con la sua decisione, presa quando ormai aveva svolto pressoché tutto il suo servizio, dimostrò che non poteva di certo essere accusato di vigliaccheria ([86]). Dopo che la stampa interpretò un discorso di Paolo VI ai militari belgi sulla vocazione del soldato come una condanna agli obiettori, Fabbrini scrisse al pontefice una lettera aperta. In essa diceva: "Le Tue parole sono state interpretate da alcuni giornali come una condanna dell'obiezione di coscienza. A me sembra invece che Tu abbia voluto soltanto approvare quanti intendono la propria vita militare come un servizio alla collettività e non già come vocazione alla violenza. L'aver rassicurato costoro

---

[84]

() Questa e le precedenti citazioni dall'autodifesa di Milani sono tratte da L. MILANI, *L'obbedienza non è più una virtù*, opuscolo a cura del Movimento Nonviolento, Perugia 1975.

[85]

() Trib. Roma, 15 febbraio 1966, Milani, in "Giur. it.", 1966, II, col. 316.

[86]

() Cfr. F. SPEGNI, *Perché sono un obiettore di coscienza*, in "Settegiorni in Italia e nel mondo", 24 settembre 1967.

sulla compatibilità tra fede e servizio militare non costituisce una condanna per quanti, in nome di quella stessa fede, rifiutano di vestire la divisa. Questi ultimi, infatti, scorgono un nesso profondo tra il mestiere delle armi e la violazione del quinto comandamento: e propongono nella sua più concreta realizzazione il comando dell'amore fraterno. (...) Se questa è l'interpretazione del Tuo discorso, resto indifferente alle interpretazioni che certa stampa ha voluto darne: ma, poiché temo di svisare a mia volta il Tuo pensiero, Ti supplico di aiutare tutti noi ad uscire dall'incertezza e dall'equivoco" ([87]). La sua lettera rimase senza risposta. Fabrizio Fabbrini fu per anni presidente della sezione italiana del Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R.), uno dei gruppi che più si sono battuti per il riconoscimento del diritto di obiettare. Egli pubblicò nello stesso anno per l'editrice Cultura un libro sul tema dell'obiezione intitolato *Tu non ucciderai*, che conteneva una lunga prefazione di Giorgio La Pira. In essa il professore fiorentino si domandava quale potesse essere il motivo della "germinazione fiorentina" dell'obiezione di coscienza e ne trovava la causa nella reazione all'eccezionalità dell'anno 1961. Infatti in quell'anno con la prima esplosione termonucleare sovietica la possibilità di una guerra atomica fra le superpotenze era divenuta una realtà concreta. A fronte di questa eventualità che poteva distruggere l'intera specie umana era necessario rispondere, secondo La Pira, in maniera nuova e coraggiosa. Firenze decise allora di schierarsi in modo radicale dalla parte della pace e la scelta dell'obiezione al servizio militare ne fu una conseguenza diretta ([88]).

Nel 1965 si imposero all'opinione pubblica i casi di Ivo Della Savia e Giorgio Viola che, pur partendo da motivazioni diverse (il primo era anarchico ed il secondo cattolico), condussero le loro obiezioni congiuntamente.

La repressione, in effetti, continuava a colpire non solo coloro che si dichiaravano obiettori, ma anche chi dall'esterno della struttura militare lottava per il riconoscimento del diritto di obiettare. Nel 1965 una manifestazione a sostegno anche degli obiettori di coscienza si concluse con l'arresto, avvenuto ben quattro mesi dopo, a Milano di due radicali, i fratelli Lorenzo ed Andrea Strik Lievers.

---

[87]

() O. GREGORIO, *L'obiezione di coscienza*, Borla, Torino 1966, pagg. 48-49.

[88]

() Cfr. G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia*, Cultura editrice, Firenze 1978, pagg. 277-294.

Un sintomo dell'attenzione rivolta nei riguardi dell'obiezione e del differente modo di accostarsi al problema venne offerto dalla trasmissione televisiva TV7, che nel 1965 trasmise un servizio dedicato agli obiettori di coscienza. Il programma suscitò numerose reazioni, sia positive che negative. Ad esempio il quotidiano "Paese sera" affermò che la trasmissione aveva aperto una breccia nel muro dei tabù di cui alla televisione non si doveva parlare e la definì una piccola ma significativa porta Pia. Infine concludeva: "Gli obiettori saranno sempre un'esigua minoranza, ma la democrazia esiste anche per questo, per difendere le minoranze" ([89]). "L'unità" ne parlò abbastanza diffusamente, criticando però il ritardo con la quale la R.A.I. si occupò di questo problema ed anche il modo nel quale fu condotto il dibattito.

E' interessante notare che proprio sul tema dell'obiezione di coscienza venne delineandosi in questi anni un avvicinamento fra i settori più aperti del mondo cattolico e di quello comunista. Così su "L'unità" Alceste Santini, rispondendo alla lettera di un lettore, notava che nella sede del Centro cattolico di documentazione olandese a Roma si era aperta una mostra intitolata "La non violenza: segno dei tempi per i cristiani", nella quale campeggiavano cartelli di richiamo alle teorie di Gandhi e di pacifisti di tutte le epoche e di tutti i popoli. "E' la prima volta", rilevava l'autore "che da parte cattolica si è parlato dentro e fuori del Concilio della dottrina della non violenza per esaltarla. Ciò è avvenuto solo qualche giorno dopo che Paolo VI all'O.N.U., dopo aver lanciato un importante ed appassionato appello di pace al mondo, aveva con rassegnazione affermato: 'Fin tanto che l'uomo sarà quell'essere debole, mutevole e talvolta malvagio quale spesso si mostra, le armi difensive saranno, ahimè, necessarie'" ([90]). E solo un mese più tardi l'organo del Partito Comunista prendeva chiaramente posizione a favore dell'obiettore Fabrizio Fabbrini, cattolico osservante ([91]). Bisogna anche considerare che per "molti giovani militanti nelle organizzazioni cattoliche progressiste, desiderosi di un impegno civile ma incapaci di superare una marcata diffidenza verso l'attività politica vera e propria, la battaglia pacifista e poi antimilitarista, come per altro

---

[89] () BENELUX, *Una breccia nel muro*, in "Paese sera", 17 novembre 1965.

[90] () A. SANTINI, *E' lecita per i cattolici l'obiezione di coscienza?*, in "L'unità", 21 novembre 1965.

[91] () Cfr. D. NATOLI, *In carcere perché si rifiutano di imparare l'arte di uccidere*, in "L'unità", 22 dicembre 1965.

verso l'impegno a favore dei popoli del terzo mondo, costituiva un terreno di lotta sufficientemente duro e concreto da non sembrare un'evasione, ma tale anche da non richiedere una rottura con la Chiesa e la società costituita" ([92]).

Ripetiamo ancora che, nonostante la più favorevole considerazione che l'opinione pubblica aveva nei confronti degli obiettori, questi continuavano dal punto di vista giuridico ad essere fuori legge e pertanto venivano condannati, spesso con particolare durezza. Emblematico fu il caso di Luigi Pagliarino di Asti che il 24 febbraio 1966 venne condannato per obiezione dal Tribunale Militare Territoriale di Napoli ad un anno, un mese e quindici giorni di reclusione. Era la sua quinta condanna. La prima gli era stata inflitta a Torino il 27 settembre 1962, quando aveva da poco compiuto ventun anni; in seguito fu condannato a Padova, a Verona ed a Roma. "Se la legge proseguisse il suo corso inarrestabile, egli sarà condannato a un totale di ventiquattro anni di carcere per non voler imparare ad uccidere!" ([93]).

Nello stesso anno venne ristampato un saggio di A. Gomez De Ayala con lo scopo di confutare le tesi a favore dell'obiezione di coscienza, nel quale il giurista scriveva: "Il cattolico che voglia doverosamente uniformarsi all'insegnamento della Chiesa non dovrebbe avvalersi di quel diritto che in ipotesi la legge gli concedesse (...) Per il Cattolico, quindi, che intende cattolicamente operare, ricercando la vera dottrina della Chiesa ed uniformandovisi, nessun sostanziale mutamento dovrebbe derivare da un'ammissione o meno da parte dello Stato dell'obiezione di coscienza al servizio militare".

Il 3 marzo 1966 l'on. Pellicani del P.S.D.I. propose al Parlamento un suo disegno di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ispirato in gran parte ai modelli già vigenti nell'Europa occidentale e senza rilevanti novità rispetto agli altri progetti presentati in precedenza. Interessante fu la preoccupazione, espressa nella relazione, di "sottrarre la questione allo sfruttamento propagandistico dei comunisti", anche se in realtà ci sarebbe piuttosto da stigmatizzare il sostanziale disinteresse avuto dal P.C.I. nei confronti del problema dell'obiezione di coscienza. La proposta Pellicani, comunque, non registrò miglior successo delle precedenti.

---

[92]() G. ROCHAT, *Politica militarista e antimilitarista nell'Italia contemporanea*, in "Rivista di storia contemporanea", n° 1, gennaio 1974, pagg. 81-82.

[93]

() F. SPEGNI, *Il fantasma va in fortezza o al manicomio?*, in "Settegiorni in Italia e nel mondo", 17 settembre 1967.

L'8 novembre 1966 venne approvata la legge proposta dal deputato democristiano Pedini che introduceva in Italia una specie di servizio sostitutivo a quello militare, anche se estremamente limitato. Prevedeva, infatti, che ogni anno un massimo di cento giovani forniti di un titolo di studio e di un contratto di lavoro in un paese extraeuropeo potessero ottenere il rinvio del servizio militare e, dopo due anni di lavoro all'estero, la dispensa dagli obblighi militari in tempo di pace. "L'elevata qualifica professionale richiesta e soprattutto la necessità di un preciso rapporto di impiego con una ditta o un ente statale o assistenziale (nei cui confronti il volontario non ha difesa, essendo sempre sottoposto al ricatto del rimpatrio), hanno fatto sì che la legge Pedini avesse un'applicazione molto ridotta. In quattro anni (1968-71) hanno infatti ottenuto la convalida del contratto di servizio civile volontario solo 364 giovani, di cui 250 laureati e 114 diplomati; al 31 dicembre 1971, 176 di costoro erano in servizio (129 in Africa, 43 in Sud America e 4 in Asia), 75 avevano ultimato il servizio e 58 erano in attesa di assumerlo, mentre 55 vi avevano rinunciato per motivi diversi" ([94]). Dal 1° gennaio 1972 la legge Pedini è stata assorbita in una più ampia legge sul servizio volontario civile nei paesi in via di sviluppo, aperto ai giovani non soggetti ad obblighi militari e sostenuto finanziariamente dallo Stato. La legge Pedini non facilitava l'ottenimento della dispensa dal servizio militare e si limitava a mettere un ristretto numero di privilegiati altamente qualificati a disposizione di ditte private ed enti statali e religiosi interessati ad impiegare oltremare personale poco pagato e poco esigente perché non garantito. L'insufficienza e le ambiguità di questa legge, che cercava di tamponare l'obiezione di coscienza senza neppure chiamarla per nome, furono sottolineate dal caso di cinque giovani: Franco Caprioglio di Torino, studente del quarto anno di teologia presso il seminario di Rivoli, Elio Bergantino di Lodi, Guido Longhi e Claudio e Sergio Cremaschi di Bergamo. Essi partirono nel luglio del 1970 per la Somalia per compiere i due anni di servizio civile ed iniziarono ad insegnare in uno scuola italiana a Mogadiscio. Ben presto, però, si scontrarono con la realtà delle scuole straniere nei paesi in via di sviluppo, dove i contenuti della cultura indigena venivano assolutamente trascurati; la storia e la geografia insegnate erano quelle italiane, mentre non si parlava dell'Africa. I cinque giovani, allora, pubblicarono una lettera

---

94

() G. Rochat, *L'antimilitarismo...*, op. cit., pag. 173.

sul quotidiano locale "Stella d'ottobre", nella quale affermarono tra l'altro che "i programmi, i contenuti, i giudizi - già assurdi e giustamente contestati in tutte le scuole d'Italia da studenti e insegnanti - sono ancora più inconcepibili se trasportati in Africa perché totalmente estranei alla cultura somala e chiaramente contrari ad un indirizzo socialista". Il giorno stesso della pubblicazione della lettera gli insegnanti furono convocati dall'ambasciatore Teruzzi, il quale, richiamandosi all'art. 32 della legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, li minacciò di applicare le sanzioni previste e cioè il rimpatrio immediato ed il relativo obbligo di svolgere il servizio militare. Con una lettera successiva i giovani vennero inoltre informati che "il Ministero degli Affari Esteri ha formulato altresì al riguardo le proprie riserve per eventuali conseguenze legali". L'ampia e favorevole eco suscitata dalla loro presa di posizione in tutta la Somalia fece recedere le autorità italiane dal portare a termine i propositi repressivi ed i cinque terminarono il loro servizio ottenendo dall'ambasciata, dal consolato e dal vicariato apostolico i documenti relativi. Tornati in Italia, però, ricevettero dal Ministero degli Esteri la comunicazione che la loro domanda di riconoscimento dell'effettuato servizio civile non era stata accettata, perché ognuno di loro "si è reso responsabile, lo scorso gennaio, con la pubblicazione sul quotidiano somalo 'Stella d'ottobre' di una lettera aperta, di grave mancanza". Al riguardo Ugo Pecchioli della direzione del P.C.I. presentò un'interrogazione al Senato.

Il primo dicembre 1966 la sezione milanese della War Resisters' International, celebrando la "Giornata internazionale del prigioniero per la pace", prese l'iniziativa di effettuare una manifestazione in piazza Duomo, per ripresentare il problema degli obiettori di coscienza nelle prigioni militari. La manifestazione, vietata dalla questura per motivi di ordine pubblico, si svolse ugualmente in modo originale, perché una decina di dimostranti si ammanettarono al corrimano della metropolitana al fine di far durare quanto più a lungo possibile la loro azione. I poliziotti accorsi riuscirono ad aprire le manette con una chiave universale e trasportarono i dimostranti nelle camionette di peso, poiché essi facevano resistenza passiva sedendosi in terra. Altri giovani nel frattempo si sostituirono a quelli già fermati, ammanettandosi a loro volta ed i poliziotti capirono allora di dover togliere, insieme ai giovani, anche le manette.

Tra le varie iniziative nonviolente che si andavano diffondendo alla fine degli anni sessanta nella lotta pacifista va collocata la marcia antimilitarista Milano-Vicenza che fu organizzata ogni estate a partire dal 1967. Tale manifestazione veniva effettuata per mantenere vivo l'interesse dell'opinione pubblica sui temi dell'obiezione di coscienza, del disarmo unilaterale, del rifiuto della N.A.T.O. e di tutti gli eserciti ed aveva l'originalità di ricercare un dialogo diretto e costante con la popolazione. I manifestanti intendevano caratterizzare l'iniziativa come un'indicazione politica profondamente nonviolenta di opposizione integrale alla guerra e pertanto organizzarono *sit-in* davanti al carcere militare di Peschiera del Garda, dove erano detenuti gli obiettori di coscienza, e di fronte alle installazioni N.A.T.O. di Vicenza.

Il 26 gennaio 1967 l'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa approvò all'unanimità una risoluzione sull'obiezione di coscienza, raccomandando ai governi di adeguare le rispettive legislazioni a questi principi. La deliberazione iniziava con le seguenti parole: "Le persone tenute a prestare servizio militare che, per motivi di coscienza o a causa di una profonda convinzione di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico o anche di altra natura rifiutano di prestare il servizio armato devono avere il diritto individuale di esserne dispensate". I rappresentati del Parlamento italiano votarono a favore di tale risoluzione, che tuttavia non fu presa in considerazione dalle autorità del nostro paese.

Mentre il P.C.I. continuò a perseguire il progetto di democratizzazione e di efficientismo delle forze armate, sollecitando nel contempo i militari di professione al senso di indipendenza nazionale umiliato dalla subordinazione alla N.A.T.O., altre forze, soprattutto il Partito Radicale (P.R.), denunciarono, non lo snaturamento del carattere democratico dell'esercito causato dalla deviazione fascista di alcuni ufficiali, ma la preparazione di un vero e proprio smantellamento delle istituzioni democratiche. "In questo contesto", leggiamo in una mozione del P.R. di quel periodo, "deve essere promossa l'obiezione di coscienza insieme ad ogni altra forma di lotta che valga a contrastare la funzione oppressiva dell'organizzazione militare". Il Partito Radicale fu una forza politica che fece propria la battaglia per il riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza, battendosi con grande energia e ponendo i suoi mezzi al servizio della causa. Molte manifestazioni furono organizzate dal P.R., alcuni suoi

membri effettuarono dichiarazioni collettive di obiezione e tanti subirono processi e condanne sia perché furono obiettori, sia perché sostennero la necessità del riconoscimento attraverso dimostrazioni perseguite dalla legge. Probabilmente il merito maggiore dei radicali sull'argomento fu quello di aver dato un tono molto politicizzato alla lotta per l'obiezione e di averla portata all'attenzione dell'opinione pubblica utilizzando la loro struttura. E' però doveroso precisare che i radicali non hanno mai avuto una chiara posizione nonviolenta. Più che altro essi si sono battuti per allargare la sfera del privato e per far diminuire l'ingerenza dell'interesse pubblico; in tal senso possono essere considerate le loro campagne per il divorzio, per l'aborto, per il libro commercio della droga, contro la censura e, appunto, per l'obiezione di coscienza.

Le nuove dottrine militari nate in quegli anni in Francia e sbarcate poi in Italia sostituivano, in caso di emergenza bellica, il criterio della "mobilitazione generale" con quello dell'"immobilizzazione generale". Ciò significava che soltanto una minima percentuale, il 10% o il 15%, della potenzialità militare sarebbe stata precettata, mentre tutte le altre persone sarebbero state militarizzate sul posto di lavoro, impedendo loro, sotto il diretto controllo delle autorità civili e militari, di scioperare per una qualsiasi ragione. In tale maniera la potenza delle forze armate non sarebbe più dipesa dal numero dei soldati, ma dall'efficienza di un'estrema minoranza di militari muniti di apparecchiature tecnologiche di alta qualità, fornite dai grandi complessi industriali e dagli stessi Stati, in grado di destinare alle strutture militari sempre più fondi per la ricerca scientifica. Si sarebbe così avuta una progressiva militarizzazione della società civile. "In questo quadro anche l'obiezione di coscienza al servizio militare non sarebbe stata sufficiente se non accompagnata all'affermazione di prassi e tecniche nonviolente che avrebbero potuto sconfiggere davvero i pericoli insiti nella nuova ideologia militare" ([95]).

Spesso le manifestazioni per il 4 novembre furono per gli antimilitaristi un'occasione di controcultura, per sostenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e per informare i cittadini sulla realtà dei bilanci militari e sulla politica repressiva dello Stato. Ad esempio per il 4 novembre 1967 a Lucca, durante il raduno dell'Associazione nazionale

---

[95]

() A. MAORI, *Gli eretici...*, op. cit., pag. 89.

bersaglieri in congedo di Firenze, quattro antimilitaristi (Luciano Galli, Franco Aprile, Bruno Lugano e Mauro Petroni) manifestarono contro la guerra e contro l'opportunità di celebrare la giornata del 4 novembre in forma festiva, piuttosto che come lutto. Essi passeggiarono nei pressi del corteo esponendo alcuni cartelli che riportavano le scritte "Abbasso la festa della morte", "Le caserme e gli ossari non servono a nulla", "Viva l'obiezione di coscienza" ed altri. Furono arrestati ed incarcerati per una settimana; quindi vennero rinviati a giudizio ed infine furono assolti dalla corte d'assise il 3 marzo 1969 "perché il fatto non costituisce reato".

Alla fine del 1967 furono resi noti i dati ufficiali sugli obiettori imprigionati, che però sono di difficile verifica e senz'altro calcolati per difetto perché non tengono conto dei casi di obiezione di coscienza al di fuori di una dichiarazione esplicita di non collaborazione con le forze armate. La progressione resa pubblica era la seguente:

| | |
|---|---|
| 1961 | 4 |
| 1962 | 11 |
| 1963 | 14 |
| 1965 | 24 |
| 1966 | 41 |
| 1967 (fino a novembre) | 36 |

Alla data del mese di novembre del 1967 si trovavano in prigione settantasette obiettori, mentre complessivamente dal dopoguerra ne erano stati condannati, ufficialmente, duecento-nove. Il costante aumento del numero di obiettori condannati, più che ad un'allargamento della coscienza antimilitarista nel nostro paese, è probabilmente da collegarsi alla crescita quantitativa dei testimoni di Geova. In sostanza essi, anche se non avevano intenzione di creare un caso politico del loro rifiuto di svolgere il servizio militare, di fatto lo suscitarono ugualmente con l'alto numero dei loro obiettori, che rese più visibile il problema.

Il 28 maggio 1968 si celebrò il processo contro l'obiettore di coscienza Enzo Bellettato, insegnante della scuola media di Rovigo, reo di aver rifiutato, dopo dodici mesi di leva, i gradi di caporale, giudicando l'eventuale accettazione in contrasto con la sua fede cattolica e l'adesione al Movimento nonviolento per la pace. Questa obiezione fu significativa per due motivi: sia perché Bellettato era un uomo di cultura, sia perché egli era cattolico.

Pertanto il suo gesto non poté essere bollato come un'azione sovversiva attuata da un ignorante. Indicativo dell'interesse popolare che ormai aveva acquistato il problema dell'obiezione di coscienza fu il fatto che proprio per appoggiare il gesto di Bellettato una parte del mondo ecclesiastico torinese entrò in campo in maniera attiva e diretta. Infatti davanti al tribunale di Torino un folto gruppo di persone dimostrò solidarietà al giovane ed all'interno di questa folla vi erano anche circa centocinquanta sacerdoti ([96]), che già il giorno precedente avevano manifestato per le vie del centro cittadino, concludendo la dimostrazione con una discussione tenutasi alla Camera del lavoro, mentre il Gruppo sperimentale di azione nonviolenta osservava un digiuno di ventiquattro ore e, durante la notte, un gruppo di pacifisti sostava silenzioso davanti agli Alti comandi di corso Matteotti ([97]). Gli stessi sacerdoti tennero un *sit-in* in piazza Carlo Felice davanti alla stazione centrale Porta nuova, intorno ad un cartello sul quale, sotto la scritta: "Domani processano un obiettore di coscienza", era riprodotto il testo conciliare sull'argomento, *Gaudium et spes*, n° 79, seguito dalla domanda: "Quando in Italia?" ([98]). Il processo iniziò alle nove del mattino di fronte al presidente, gen. Laguzzi, al pubblico ministero, col. Tattoli, ed al cancelliere, col. Lignarolo. L'imputato, che dovette presentarsi in divisa e con i gradi ([99]), fu difeso dall'avv. Piscopo e dall'avv. Rolleri. Bellettato dichiarò che la sua intenzione non fu mai quella di sottrarsi ai doveri dei cittadini verso la patria, tanto che all'epoca del terremoto in Sicilia chiese di essere inviato quale soccorritore. Vennero quindi ascoltati i testi sottotenente Colombo e capitano Filippini, i quali illustrarono la personalità dell'imputato, che a loro dire mai si rese responsabile di gravi fatti di indisciplina, tanto da essere promosso caporale. Ma proprio a questo punto Bellettato rifiutò di continuare il suo servizio di leva. Alla fine la corte riconobbe l'imputato colpevole di disobbedienza, condannandolo a sette mesi di reclusione militare con la sospensione della pena per cinque anni e riconoscendogli le attenuanti generiche e quindi ordinando la sua immediata scarcerazione. Al termine del processo la folla formò un corteo che si diresse verso

[96] () Cfr. "La gazzetta del popolo", 27 maggio 1968.

[97] () Cfr. "L'unità", 26 maggio 1968.

[98] () Cfr. "L'unità", 25 maggio 1968.

[99] () Cfr. "Stampa sera", 28 maggio 1968.

piazza Castello. Nel pomeriggio dello stesso giorno Bellettato tenne una conferenza stampa alla quale partecipò anche l'avv. Fabrizio Fabbrini, che lo avrebbe dovuto difendere e che non lo poté fare per alcuni impedimenti ([100]).

Sul finire degli anni '60 il Tribunale Supremo Militare riconobbe in una sentenza che "fermenti si agitano nella società italiana a favore dell'ammissione dell'obiezione di coscienza contro il servizio militare" e che quella coscienza etica del popolo, che precedentemente si esprimeva chiaramente per l'inderogabilità del servizio militare, avrebbe potuto approvare, in un mutato clima storico, i motivi per cui è sollecitato ad agire l'obiettore di coscienza ([101]). Anzi, proprio a partire da tali considerazioni i giudici arrivarono a riconoscere che gli elementi da tenere in evidenza, in una prospettiva di riforma legislativa, avrebbero dovuto essere non quelli della tutela del servizio militare, bensì quelli del rispetto di certe opinioni politiche, anche se al solo fine di riconoscere le circostanze attenuanti ed eventuali riduzioni di pena. Al riguardo è necessario considerare che in Italia la contestazione al servizio militare non ha assunto "i caratteri di un'obiezione selettiva (cioè contraria ad una determinata guerra: fenomeno, questo, molto diffuso negli Stati Uniti d'America in relazione alla guerra nel Vietnam), bensì quelli di un'obiezione totale e di fondo al servizio militare in quanto tale" ([102]).

Spesso furono proposte eccezioni costituzionali davanti ai giudici militari. Oltre alla Corte costituzionale, anche il giudice ordinario avrebbe potuto intervenire, interpretando le norme contenute nel codice militare in modo più rispettoso dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione. Se tale compito di controllo di costituzionalità esercitato dai giudici comuni in generale non venne effettuato, esso in particolare non si realizzò a proposito della magistratura militare, la quale dichiarò sistematicamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate. Pertanto il Tribunale Supremo Militare si configurò come la più alta istanza di una giurisdizione speciale, impermeabile alle sollecitazioni esterne, la cui sopravvivenza alla Costituzione repubblicana sollevò tante critiche, soprattutto con riguardo

[100] () Cfr. "Avanti!", 29 maggio 1968.

[101] () Cfr. "La giustizia penale", 1967, pag. 535.

[102] () A. VENDITTI, *I reati...*, op. cit., pag. 207.

all'impossibilità di ricorrere in cassazione, mentre questa possibilità è tassativamente prevista dall'art. 111 ([103]) della Costituzione ([104]). Invece il tribunale supremo ritenne che l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che discrimini colui che rifiuta i doveri propri del suo stato militare fosse in armonia con il principio dell'obbligatorietà del servizio militare fissato dall'art. 52 della Costituzione ([105]).

Il 19 giugno 1969 si costituì a Roma la Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza per iniziativa dei parlamentari che avevano depositato i disegni di legge sull'argomento; essa era sostenuta da gruppi e singole personalità di diverse tendenze politiche e religiose da tempo in prima linea per ottenere il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Promotrice di dibattiti e manifestazioni, la Lega approvò nella dichiarazione programmatica i punti basilari per una nuova legge: "L'effettiva regolamentazione di tutti i casi di obiezione di coscienza; la creazione di uno o più servizi civili all'interno o all'estero, non armati, alternativi al servizio militare; l'automaticità della sospensione della chiamata alle armi dell'obiettore, dal momento della presentazione della domanda; la partecipazione prevalente di civili nella commissione che ha l'unico compito di destinare l'obiettore ad un servizio alternativo di pubblica utilità; il valore selettivo ma non punitivo del servizio civile alternativo". Si trattava di obiettivi ancora generici, che successivamente si sarebbero radicalizzati anche a costo di divisioni profonde all'interno del movimento, ma rappresentava comunque un primo tentativo di collegamento tra le iniziative istituzionali e quelle di base, senza il quale non si sarebbe data una risposta a coloro che sostenevano l'impossibilità di un riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. "La Lega ricordò in tutte le occasioni di dibattito e di scontro politico che la richiesta di un tale riconoscimento è conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione, che risponde agli obblighi previsti dalla

---

[103] () "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

[104] () Cfr. Conso, *Verso un'illimitata sopravvivenza delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione? Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 41 del 15.6.60*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1960, pag. 981. Il sistema giurisdizionale militare venne riformato nel 1981, per evitare un referendum abrogativo, introducendo una seconda istanza ed attribuendo alla cassazione la competenza di decidere sulla legittimità in terzo grado.

[105] () Cfr. "La giustizia penale", 1971, pag. 367.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quando richiede ai contraenti la garanzia della libertà di religione e di coscienza e ai principi enunciati nella Risoluzione del 26 gennaio 1967 dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa. Ma gli antimilitaristi presenti nella Lega o che l'appoggiavano dall'esterno insistevano sul carattere politico e di massa di un tale riconoscimento, capace di costituire, anche attraverso un servizio realmente alternativo, un valido strumento di lotta anticapitalista e antimilitarista a fianco delle classi emarginate. L'impostazione del servizio civile e il tentativo di burocratizzazione da parte dello Stato costituirono un centro di discussione e un problema essenziale di organizzazione per gli obiettori negli anni '70" ([106]).

Nell'ottobre 1969 il segretariato della commissione pontificia *Justitia et pax* redasse un testo nel quale si prendeva posizione a favore dell'obiezione di coscienza. Il documento affermava "che il cattolico (sia in tempo di servizio che al di fuori del tempo di servizio) può essere un obiettore di coscienza a causa della sua formazione e della sua fede religiosa". Mostrava estrema preoccupazione per l'atteggiamento dei tribunali militari che ancora non riconoscevano i motivi di coscienza dell'obiettore cattolico e concludeva: "Dovremmo considerare l'obiezione di coscienza non come uno scandalo, ma piuttosto come un segno salutare. Non si sostituirà la guerra con delle istituzioni più umane capaci di regolare i conflitti finché i cittadini non presteranno ascolto ai principi della nonviolenza. John F. Kennedy ha detto: 'La guerra esisterà fino al giorno lontano in cui l'obiettore di coscienza non godrà della medesima reputazione e del medesimo prestigio del guerriero di oggi'" ([107]).

La Chiesa si è dimostrata sulla questione dell'obiezione di coscienza più lungimirante dello Stato. Infatti due anni prima che i giudici italiani condannassero don Lorenzo Milani, la gerarchia ecclesiastica, con la *Gaudium et spes*, diede indicazioni ai legislatori affinché accogliessero le istanze degli obiettori. Ciò non toglie che sulla questione da parte cattolica ci furono molte resistenze e che i cattolici arrivarono in ritardo rispetto ad altri settori della società più sensibili. Infatti in materia di coscienza il magistero non permette al credente di scegliere, perché la coscienza individuale può cambiare facilmente posizione.

---

[106] () A. MAORI, Gli eretici..., op. cit., pagg. 104-105.

[107] () "IDOC Internazionale", 15 gennaio 1970.

Inoltre furono i primi obiettori laici a far riflettere i militanti cattolici e non viceversa. I cattolici si mossero soltanto quando una nuova ondata di rinnovamento venne portata dal Concilio vaticano II. E' però interessante notare che gruppi di sacerdoti appoggiarono l'obiezione di coscienza in maniera pubblica, anche partecipando a manifestazioni e che l'obiezione di matrice cattolica metteva in crisi i vertici militari, perché non poteva venire sbrigativamente liquidata come un gesto sovversivo. Inoltre non si può dimenticare il valore della "mitezza cristiana", che pur non esplicitandosi direttamente nell'obiezione di coscienza, è stata sempre raccomandata dalla Chiesa.

Il tema dell'obiezione coinvolgeva soprattutto i giovani e furono proprio loro a mobilitarsi, anche quelli impegnati politicamente nelle forze di governo o comunque in quei partiti i cui rappresentanti adulti sembravano restii a promuovere un'azione a favore degli obiettori. Pare che per alcuni aspetti, e soprattutto in quegli anni, la questione dell'obiezione fosse un problema più generazionale che di schieramenti politici. Così i giovani democristiani della Lombardia e di Reggio Emilia, nella presentazione di un'opera collettiva da loro curata, scrivevano: "Il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza diventa uno dei passi fondamentali nel più ampio quadro dell'edificazione di un sistema di democrazia sostanziale. Una democrazia che rappresenti il massimo allargamento della sfera delle libertà civili, cioè una reale partecipazione alle scelte politiche da parte di tutti i cittadini, la libertà dal bisogno, l'affermazione della libertà umana nel campo del lavoro e della cultura, il diritto all'informazione in modo che la dignità e la libertà del cittadino possano finalmente esprimersi e compiutamente realizzarsi nella ricchezza e nella totalità dei destini dell'uomo" ([108]). Ed al ventisettesimo congresso nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana (F.G.R.), che si tenne a Rimini nel 1969, fu approvato il seguente ordine del giorno: "La F.G.R., aderendo alla coraggiosa e coerente battaglia che da anni è condotta col sacrificio e la dedizione personale dai gruppi antimilitaristi anarchici, radicali e non violenti contro il potere militare, si dichiara pienamente favorevole al riconoscimento e alla propaganda dell'obiezione di coscienza ed al progressivo cambiamento delle strutture militari in strutture civili realmente al servizio del popolo. La F.G.R. inoltre si dichiara pronta, ad ogni livello (nazionale, regionale, locale), ad

108

() Cfr. AA.VV., *La coscienza dice no*, Gribaudi, Torino 1968.

un'azione continua e costante per conseguire gli obiettivi suddetti, attraverso la collaborazione di tutti i gruppi antimilitaristi e pacifisti". In effetti nelle città dove vi era una struttura della F.G.R. gli antimilitaristi collaborarono con i giovani repubblicani, organizzando insieme a loro manifestazioni a favore dell'obiezione.

Fino agli ultimi anni sessanta l'opposizione alla struttura militare fu condotta quasi esclusivamente da pacifisti che rifiutavano di arruolarsi. Nell'ultima parte del decennio nacquero invece gruppi che decisero di combattere l'esercito dal suo interno. In genere tali formazioni erano estremamente politicizzate, si trovavano sulle posizioni della sinistra extraparlamentare e non mettevano in discussione l'esistenza dell'esercito, ma solo la sua attuale organizzazione. Loro scopo non era quello di abolire le forze armate, ma di democratizzarle e di trasformarle in un esercito di popolo. Bisogna dire che spesso le idee di questi gruppi erano piuttosto confuse e radicalmente filo-marxiste; molti loro aderenti sognavano che la presenza di tanti proletari fra le fila delle forze armate avrebbe garantito al momento opportuno la distribuzione delle armi al popolo, con conseguente scoppio di una rivoluzione rimandata dall'ottobre 1917. Erano illusioni tanto pericolose quanto irrealizzabili. Si deve riconoscere, però, che spesso queste formazioni ebbero il merito di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il ruolo repressivo svolto dall'esercito e quindi contribuirono ad una gestione più aperta e democratica dell'apparato militare.

Uno di tali gruppi fu il Movimento dei soldati, il quale rappresentò un'esperienza di impegno antimilitarista originale e stimolante. Sorto fra il 1969 ed il 1970 sulla spinta di un'ondata di lotte studentesche ed operaie che avevano mandato sotto le armi giovani già politicizzati, il Movimento fu il primo tentativo di organizzare l'opposizione di classe all'interno delle nostre forze armate nel secondo dopoguerra. Strettamente legato alle organizzazioni della sinistra extraparlamentare, in particolare a Lotta Continua (L. C.), esso ne seguì la parabola, indebolendosi progressivamente dopo le elezioni del 20 giugno 1976, quando venne meno il supporto organizzativo esterno indispensabile per un intervento politico illegale o comunque considerato tale dalle autorità militari sulla base del regolamento di disciplina e del codice penale militare in tempo di pace. Il programma del Movimento partiva da una premessa semplice ma precisa: l'esercito è uno strumento dell'oppressione di classe,

destinato a reprimere le lotte proletarie ed a condizionare i giovani all'obbedienza passiva. Un'azione rivoluzionaria doveva quindi mirare a sconfiggerlo dall'interno, rendendolo inservibile per la borghesia e trasformandolo contemporaneamente in una scuola politica. Un limite del Movimento fu quello di non riuscire a coordinare, ma non avrebbe potuto d'altronde, le lotte a livello nazionale, limitandosi a gestire quelle che nascevano come episodi di protesta all'interno di singole caserme, sostanzialmente spontanee nella loro dinamica di risposta ad iniziative di repressione degli ufficiali. Un altro limite fu quello di non cogliere le inquietudini latenti dei sotto-ufficiali, né a prevedere la possibilità di un'alleanza nella lotta con loro, sia perché il Movimento era radicato in reggimenti di fanteria dove il ruolo dei sotto-ufficiali era secondario, sia soprattutto perché la sua logica antiautoritaria individuava nei sergenti e nei marescialli solo il tramite dell'ordine gerarchico al livello più basso e li considerava come i detentori di un potere che si manifestava in loro nella sua espressione più rozza ed aspra. Gli aguzzini più spietati e di conseguenza gli uomini più odiati dalla truppa erano proprio i sergenti ed i sergenti maggiori, che essi valutavano come persone socialmente fallite, che si erano arruolate nell'esercito per sfuggire alla fame atavica della loro terra e che acquistavano con sconcertante facilità una mentalità ottusa e fascista. In tale maniera il Movimento dei soldati fotografava con lucidità la reazione istintiva del soldato, ma commetteva un grave errore di superficialità politica, perché escludeva la possibilità di un intervento che, per il carattere di quadro permanente e professionalizzato dei sotto-ufficiali, avrebbe avuto peso e consistenza rilevanti. Ancora più insufficiente fu l'analisi effettuata a proposito degli ufficiali. Il Movimento, quindi, come diversi altri gruppi simili, ebbe innegabili meriti, ma non riuscì a cambiare la questione di fondo ed a raggiungere le sue mete ([109]).

I gruppi nonviolenti furono spesso contrastati dai movimenti della nuova sinistra, che contrapponevano alla scelta dell'obiezione, da loro giudicata individualista e moralista, la pratica di lotta nell'esercito, con il movimento dei Proletari in divisa prima e dei Militari democratici poi. Una seppur piccola apertura nelle posizioni della sinistra sull'argomento giunse dopo il Sessantotto, durante il quale si scontrarono tante culture diverse,

---

[109]

() Cfr. "Belfagor", n° 2, febbraio 1982.

quelle tradizionali ed un po' imbalsamate e quelle fresche ed un po' eretiche. Ci si rese allora conto che esisteva una storia, gloriosa e tragica, con cui fare i conti, ma al tempo stesso anche un vento nuovo che non si preoccupava molto del passato e che anzi, con giovanile presunzione, si faceva beffe della storia e che misurava il mondo solo sul proprio reale. In tale contesto l'obiezione di coscienza, ed in generale il rifiuto nonviolento della guerra, dimostrò di potersi generalizzare e di poter diventare fenomeno di massa. Si trattò dunque di una sintesi tra l'affermazione di una testimonianza e le necessità di un movimento di lotta. Fu in questo periodo che insieme alla parziale accettazione della pratica dell'obiezione di coscienza, che però fu più collettiva rispetto al passato, affiorarono le prime esperienze di lotta nelle caserme. Ne furono protagonisti i giovani di leva. Dai loro atteggiamenti ribelli e trasgressivi nacque quello che diventò presto un vero e proprio movimento dei soldati, che si dotò subito di un'approsimazione politica largamente prelevata dalla storia dell'antimilitarismo marxista. La nascita del movimento risale ai primi scioperi del rancio, cioè al rifiuto di recarsi in mensa da parte dei soldati; il caso più noto fu quello che si svolse a Casale Monferrato nell'autunno del 1970. I primi a porsi politicamente il problema della lotta nelle caserme furono i militanti di Lotta Continua, che fondarono i Proletari in divisa (P.I.D.), che nella loro proposta politica affermavano che "lo sviluppo odierno della lotta di classe fa sì che parlare di opposizione e lotte proletarie nell'esercito non sia più velleitario: nei nuovi contingenti reclutati alle armi vi sono un gran numero di proletari che nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole hanno condotto dure lotte contro i padroni ed i loro servi - siano poliziotti, professori, parlamentari o sindacalisti - e che hanno capito che, in qualsiasi forma si presenti, il nemico da battere è il sistema capitalistico nel suo insieme" ([110]). A Lotta Continua si unirono presto le altre organizzazioni della nuova sinistra: "il manifesto", che fondò i Comitati dei militari comunisti, ed Avanguardia operaia. Ciò ebbe l'effetto di dare un'ulteriore spinta alle lotte dei giovani soldati, ma soprattutto di fornire al movimento un più accurato corredo teorico-politico. Ci fu allora un grande dibattito tra i vari gruppi e fra loro e l'area nonviolenta e la sinistra storica. Con i primi la polemica ricalcava l'antica contraddizione tra iniziative di massa ed esperienze individuali, mentre al P.C.I. si rimproverava un atteggiamento inerte e

110

() *L'opposizione nell'esercito*, ciclostilato, Torino 1970.

sostanzialmente contiguo alle forze di governo. Ma anche tra i gruppi della nuova sinistra ci furono polemiche e divisioni. Lotta continua fu accusata di sostenere uno schematismo eccessivo lungo la traiettoria "proletario in divisa-proletario senza divisa". Un'altra critica rivolta ai militanti di L.C. fu quella di diffondere un esagerato allarmismo sul presunto uso repressivo delle forze armate, anche questo derivante da un'analisi semplificata della lotta politica e dei rapporti di forza. Nonostante le critiche da parte del gruppo de "il manifesto" e di Avanguardia operaia i P.I.D. restarono però l'organizzazione più influente tra i soldati e la più partecipata. Il movimento nelle caserme, nella sua crescita in parallelo con le battaglie sociali e politiche dei primi anni settanta, incontrò nel 1973 il colpo di stato militare contro il governo di sinistra di Salvador Allende, che dimostrò quanto fosse illusorio pensare che fosse sufficiente la presenza dei giovani di leva per impedire all'esercito un'aggressione antipopolare. Dopo quell'evento la nuova sinistra intensificò la lotta contro le gerarchie, considerata l'unica garanzia in grado di bloccare le manovre fascistiche dentro le forze armate. Nacquero in questo clima alcune iniziative clamorose, rivolte a spezzare l'isolamento sociale e politico in cui vivono i soldati. Si riteneva che soltanto così, costituendo un collegamento di lotta tra i vari soggetti sociali si potessero evitare pericolose avventure golpiste. E' in questo quadro che si colloca l'episodio del novembre 1974, quando gli operai della F.I.A.T. Mirafiori all'uscita del turno serale trovarono alcune decine di soldati in divisa che diffondevano volantini di protesta. Fu quello il primo segnale di una rottura della separatezza che ha sempre permesso ai comandi militari di tenere sotto controllo i propri subordinati e quindi di escludere dalle caserme la politica e la lotta sociale. In quel momento esisteva tra i soldati molta più unità di quanta ce ne fosse tra i gruppi della nuova sinistra e ciò indusse i militanti esterni ad una collaborazione più stretta, che portò subito ad un irrobustimento dell'organizzazione e delle relazioni tra i vari nuclei di caserma. Si svolsero allora in rapida successione due assemblee nazionali di soldati, tenute entrambe a Roma nella sede nazionale della Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici (F.L.M.), dalle quali emerse una nuova strategia del movimento, che ormai rifiutava i nuclei semiclandestini, ma cercava un'organizzazione di massa dei militari per la democrazia nelle caserme. In questo momento il movimento ebbe un'impennata politica, qualitativa e quantitativa. I militari cominciarono ad

uscire dalle caserme ed a partecipare alle manifestazioni con gli altri giovani della sinistra. Si crearono collegamenti e collaborazioni sempre più larghi, con il sindacato, con i partiti, con l'associazionismo e con le organizzazioni partigiane. Ai primi di dicembre del 1975 in tutte le più grandi città italiane sfilarono in corteo migliaia e migliaia di militari democratici. Fu quello l'acme della battaglia antimilitarista di sinistra, ma anche il momento che segnò la progressiva discesa del movimento, che finì frustrato da scelte politiche poco coraggiose e da tragici eventi. Successo ottenuto da tale movimento fu comunque la legge sui principi militari, che aprì spazi democratici e migliorò le condizioni materiali nelle caserme ([111]).

La strada per un intervento della Corte Costituzionale fu preparata dal divario tra la rigidità interpretativa della giurisprudenza e la mutata coscienza sociale, provocata da casi sempre più numerosi di obiezione che coinvolsero in modo crescente anche la parte più sensibile del mondo cattolico. L'occasione che permise alla Corte di intervenire nel vivo dell'argomento fu un giudizio sulla questione riguardante l'obbligo del servizio militare anche per chi abbia perduto la cittadinanza italiana per sua volontà ([112]). In questa sentenza i giudici costituzionali operarono un'esegesi della norma che recuperò l'analisi interpretativa più aperta alla possibilità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza. Infatti fu stabilito che il sacro dovere di difesa della patria trascende e supera il dovere del servizio militare, nel quale il primo non si esaurisce; venne quindi affermata un'autonomia istituzionale dei due doveri, per cui il servizio militare può configurarsi come profilo strumentale rispetto al dovere di difesa. Anzi la qualifica di sacralità comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della patria rappresenta un dovere posto al di sopra di tutti gli altri e che, contrariamente a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 52 della Costituzione per quanto riguarda il servizio militare, nessuna legge può abolire.

Ma l'occasione nella quale la Corte Costituzionale poté esprimersi in maniera più diretta sulla questione dell'obiezione di coscienza si verificò nel 1970. Il giudice istruttore del tribunale di Rovigo contestò la pubblicazione sul settimanale diocesano di un articolo nel quale erano contenute frasi di apprezzamento della condotta degli obiettori di coscienza e

---

111

() Cfr. S. MEDICI, *Se l'antimilitarismo non è nonviolento*, supplemento de "il manifesto", marzo 1992.

112

() Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1967, pag. 142.

l'auspicio che in futuro si potesse fare a meno del servizio militare ([113]). La Corte, esprimendosi sul preteso contrasto fra la legge ordinaria e l'art. 21 della Costituzione ([114]), dichiarò non sussistente il contrasto ipotizzato, distinguendo tra la critica alla legge, anche consistente nella propaganda per il suo aggiornamento, e la pubblica apologia diretta a provocare la violazione della legge penale. Al riguardo ricordiamo che in quegli anni la critica all'ordinamento giuridico che non ammetteva l'obiezione di coscienza si sviluppò anche in sedi autorevoli, sia con le proposte di riforma presentate in Parlamento, sia con alcuni lavori dei maggiori autori giuridici. Inoltre dobbiamo considerare il mutato clima sociale e politico di quel periodo che raggiunse, seppur con difficoltà e resistenze, anche gli apparati militari.

E' necessario però anche notare che la maggior apertura delle gerarchie militari nei riguardi dell'obiezione, verificatasi sul finire degli anni '60, aveva in sé, contrariamente a quanto potrebbe a prima vista apparire, connotazioni reazionarie. Infatti per le autorità militari la perdita di un numero limitato di giovani fra le truppe era un fatto ininfluente e la forza dell'esercito non sarebbe stata intaccata dalla mancanza di qualche recluta. Al contrario era molto più fastidioso avere all'interno delle strutture militari alcuni elementi che diffondevano le loro concezioni antimilitariste. Molti generali hanno sempre sognato un esercito formato da un numero ristretto di soldati ben equipaggiati, addestrati alla perfezione, convinti del loro compito ed in grado di intervenire con rapidità in qualsiasi situazione. Tale visione moderna ed efficientista delle forze armate si scontra evidentemente con la gestione elefantiaca e burocratizzata di truppe di leva svogliate, male addestrate, scarsamente equipaggiate e con capacità di movimento notevolmente ridotte. Pertanto la maggior condiscendenza verso l'obiezione dimostrò una più marcata separazione fra la realtà sociale ed il mondo militare, che non veniva scalfitto dagli stimoli progressisti provenienti dalla società civile. La casta militare, già da sempre autonoma rispetto al mondo esterno, con proprie leggi, regole e tribunali, tentò quindi di delimitare ancora di più il proprio terreno.

Il 2 dicembre 1970 l'obiettore Claudio Bedussi fu difeso davanti al tribunale di Bari dall'avvocato Mino Martinazzoli, futuro ministro della difesa, il quale nel suo intervento

---

113

() Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1969, pag. 215.

114

() "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (...)"

disse fra l'altro: "Questi giovani non chiedono esenzioni, dispense o privilegi; chiedono di servire la patria, il paese, in un modo che, non offendendo la loro coscienza, risulti ugualmente proficuo per l'onore della nazione. (...) Occorre intendere che questo episodio di 'disubbidienza' si inquadra coerentemente nella linea di impegno teso al riconoscimento giuridico della legittimità dell'obiezione di coscienza nel nostro paese. Un impegno che coinvolge ormai una vasta opinione culturale; che sollecita la più sensibile coscienza civile; che trae ascolto e solidarietà nelle forze politiche più avanzate; ma che si avvale, soprattutto, della testimonianza e del coraggio di questi giovani, i quali non esitano a pagare un prezzo difficile ed amaro per tener viva una sfida, per sollecitare e costringere ad uno sbocco finalmente positivo ed appagante. (...) Il suo comportamento può assumere ai vostri occhi l'aspetto della provocazione; ma basta a me che ammettiate e consideriate l'onestà intellettuale e morale di questa presa di posizione; la sua lealtà intera, scevra di reticenze. (...) Questo conflitto tra legalità e giustizia appartiene, del resto, alla nostra esperienza esistenziale. E sarà giusto ricordare, a dei giudici che indossano la divisa dell'Esercito repubblicano, che questo avviene proprio perché altri obiettori, in un tempo ormai lontano, nella sofferenza, nel fuoco e nel sangue consumarono una ribellione totale contro la tirannide, nel segno della libertà, della democrazia, della giustizia, della pace". E' interessante confrontare l'arringa dell'avv. Martinazzoli con un'altra sua dichiarazione, rilasciata al convegno democristiano sulle forze armate il 17 ottobre 1989, quando era Ministro della Difesa: "Sono contro chi afferma che l'obiezione di coscienza sia un valore e che il servizio militare sia un disvalore; i miei collaboratori me lo ricordano sempre: stia attento signor Ministro, non si accetti mai che si evolva a diritto soggettivo l'obiezione di coscienza. (...) Quando la Corte scrive una sentenza che afferma che si può ottemperare all'obbligo costituzionale della difesa della Patria in due modi (o con il servizio militare o con il servizio civile), ho l'impressione netta che sia andata molto al di là dei problemi dell'obiezione di coscienza. (...) Ho l'impressione che per come è stato realizzato il servizio civile si stia trasformando in una sorta di subappalto a favore di comunità varie".

Nei primi tre giorni di gennaio del 1971 si tenne a Sulmona, organizzato dal locale gruppo di azione pacifista e dal Movimento Antimilitarista Internazionale (M.A.I.), un

convegno di studi sul militarismo e sulle conseguenze del disarmo, durante il quale emerse il rifiuto della nuova legge sull'obiezione di coscienza così come si andava prefigurando al Senato. Si fece anche riferimento alle posizioni dei Proletari In Divisa (P.I.D.) di Lotta continua che attaccarono duramente i pacifisti e gli antimilitaristi per il loro appoggio all'obiezione di coscienza. Essi affermavano: "Volersene estraniare [dall'istituzione militare] perché questa è organizzata e funzionale a interessi antagonisti a quelli della propria classe è assurdo quanto lo sarebbe il rifiuto di entrare in fabbrica perché in questa i rapporti di produzione sono di natura capitalistica". Agli obiettori si rimproverò anche che il servizio civile riconosciuto dallo Stato sarebbe alla fine risultato funzionale alle esigenze del sistema neocapitalistico che è ben disposto ad espellere ogni elemento rivoluzionario dalle caserme in nome di una razionalizzazione che tende alla creazione di un esercito professionale di volontari. Quindi l'obiezione di coscienza veniva criticata come metodo scarsamente efficace nella lotta per la trasformazione della società in senso socialista, almeno fino a quando essa non fosse diventata iniziativa di massa.

Nel febbraio del 1971 un gruppo di otto obiettori concordò la prima dichiarazione collettiva di obiezione di coscienza con motivazioni politiche a cui fecero seguito l'anno successivo altre tre dichiarazioni collettive: in febbraio, in giugno ed in settembre.

Il 15 giugno 1971 Matteo Soccio si rifiutò a Casale Monferrato di vestire la divisa. Egli affermò: "Con questa dichiarazione non intendo fuggire la mia responsabilità, ma invece averla chiaramente presente obbedendo alla mia coscienza, alla quale non voglio abdicare, piuttosto che alla logica di un'accettazione supina. E questo perché ritengo che essere fedeli a se stessi e alla propria coscienza è cosa di fondamentale importanza nell'ambito dell'esistenza umana e politica in generale".

Nella lotta per l'ottenimento di una legge che riconoscesse l'obiezione di coscienza i movimenti antimilitaristi riuscirono a costituire un fronte compatto di iniziativa politica che fu in grado di effettuare pressioni sui parlamentari. Si tennero conferenze stampa, dibattiti e manifestazioni dinnanzi al Parlamento e di fronte ai tribunali militari; si organizzò una campagna di restituzione dei congedi militari, come espressione di un'obiezione di

coscienza a posteriori contro l'eventualità di nuovi richiami, praticata per la prima volta collettivamente in occasione del 4 novembre 1971 da ventidue persone e successivamente promossa dai movimenti nonviolenti nel corso degli anni '70, anche se con un successo di partecipazione minimo; furono intraprese iniziative di solidarietà internazionali a favore degli obiettori detenuti in altri paesi ed in particolare ricordiamo la manifestazione tenutasi in piazza san Pietro a Roma per appoggiare l'obiezione del cattolico spagnolo Pepe Beunza, detenuto nelle carceri del suo paese; vennero spedite nell'estate del 1972 oltre dodicimila cartoline ai presidenti delle due camere Sandro Pertini ed Amintore Fanfani per sollecitare la discussione delle varie proposte di legge; furono organizzati scioperi della fame collettivi; il sinodo valdese della conferenza metodista, da cui nacque il comitato valdese-metodista di solidarietà con gli obiettori di coscienza, preparò un momento di digiuno e di preghiera collettiva sull'argomento.

Il 21 dicembre 1971 il pastore valdese Eugenio Rivoir chiese alla procura della repubblica di Verona il permesso di visitare Eugenio Mariani e Gianfranco Truddaiu, entrambi obiettori di coscienza valdesi rinchiusi nel carcere di Peschiera. La sua lettera venne inoltrata per competenza al Tribunale Militare Territoriale di Verona ed il procuratore militare della repubblica, dott. Carlo Merler, il 5 gennaio 1972 rispose negando l'autorizzazione, in forza dell'art. 2, par. 107, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, R. D. 27. 10. 1918, che recita: "I detenuti professanti altra religione - diversa da quella cattolica - possono chiedere di essere assistiti, se malati, da ministri del proprio culto". Ma nei mesi successivi un nuovo procuratore concesse al pastore Rivoir il permesso di visitare i detenuti di confessione valdese senza attendere che si ammalassero. L'episodio illustra come le concessioni delle autorità militari fossero insindacabili e variassero a seconda dei momenti e delle persone.

Tra il maggio ed il giugno del 1972 si aprì un dibattito su "il manifesto" tra obiettori e sostenitori dell'impegno politico all'interno delle strutture militari. Il confronto fu sollecitato da un articolo intitolato "Non in prigione ma in caserma", apparso sul quotidiano il 16 maggio 1972. In esso, prendendo spunto da alcune manifestazioni pacifiste svoltesi a Roma ed a Vicenza, veniva dato un giudizio negativo sulla nonviolenza e sull'obiezione di coscienza. Partendo dall'analisi di Lenin nel Programma militare della rivoluzione, si

contestava l'affermazione dei nonviolenti che "tutti gli eserciti sono neri" e repressivi allo stesso modo. "La parodia di azienda organizzata dal Pentagono - gerarchica, costrittiva, mercenaria, razzista - è una cosa, un'altra il piccolo esercito di liberazione dei Vietcong, popolare, volontario, egualitario". Ma soprattutto si affermava che "una forza popolare ha il diritto e il dovere di combattere e di usare le armi (...) contro l'armatura imperialistica e contro le compagnie di ventura che l'appoggiano". Riprendendo la critica dei P.I.D. agli obiettori, accusati di restare fuori dalle lotte dei proletari, si concludeva: "Non è con l'obiezione di coscienza, anche se di gruppo, anche se fondata su ragioni politiche, che si faranno saltare i meccanismi dell'esercito, meccanismo a sua volta del potere di classe: è invece vivendo la naja come la vivono 300.000 giovani ogni anno, da proletari costretti a una divisa fra altri proletari, lottando sui terreni politici che la naja impone (nocività, gerarchia, sfruttamento), nel momento e nell'ambiente in cui, 'stranamente' gli ufficiali, i fascisti, i padroni hanno soprattutto paura: nella naja stessa".

Anche se la legge che garantiva il diritto di obiettare sarebbe stata promulgata di lì a pochi mesi, gli obiettori continuavano a subire da parte delle autorità militari un trattamento ancora molto duro, sia durante il processo ([115]), sia nel periodo della detenzione. Due testimonianze sono particolarmente significative della situazione in cui venivano a trovarsi gli obiettori in prigione. La prima è il diario scritto in carcere da Mario Pizzola, che obiettò con una dichiarazione collettiva. Venne arrestato il 30 giugno 1971 e rinchiuso nel carcere militare di Peschiera; il 28 settembre fu condannato dal Tribunale Militare di Torino a quattro mesi di reclusione senza la condizionale ([116]). La seconda è il diario, sempre scritto dal carcere, di Roberto Cicciomessere, anche lui firmatario di una dichiarazione collettiva di obiezione di coscienza per motivi politici. Egli si consegnò ai carabinieri l'11 marzo 1972 e quando giunse al carcere di Peschiera, poiché era già noto alle autorità militari come segretario del P.R. e come animatore di molte battaglie contro l'esercito, fu costretto ad undici giorni di isolamento a titolo di ammonizione. Il 10 aprile fu nuovamente costretto

---

[115]

() Cfr. GRUPPO ANTIMILITARISTA PADOVANO, *Processo all'obiettore*, Lanterna, Genova 1971. Il libro contiene il resoconto completo di un processo militare ad un obiettore di coscienza.

[116] () Cfr. M. PIZZOLA, *Diario dal carcere militare*, in "La prova radicale", n° 2, inverno 1972.

all'isolamento sotto l'accusa di aver incoraggiato gli altri detenuti a prendere coscienza della loro situazione. La direzione del carcere, non osando affrontare un processo, condannò Cicciomessere a trenta giorni di cella di isolamento (la massima punizione permessa senza processo) e lo fece trasferire a Roma. Poi venne trasferito in Sardegna e quindi di nuovo a Roma, dove il 16 giugno lo raggiunse la liberazione. In ottobre Cicciomessere rifiutò nuovamente il servizio militare insieme ad un gruppo di compagni, sempre sulla base di una motivazione politica e di un metodo nonviolento. Riportiamo una pagina dal suo diario: "10 aprile, cella d'isolamento. Non sono più né sicuro né calmo. La cella è fredda, il tavolaccio è duro, sono preoccupato e, quindi, non riesco a dormire. Non posso fare altro che guardare il muro con le scritte dei detenuti precedenti (molti simboli pacifisti, maledizioni per il carcere e per i carcerieri, nomi e periodi di detenzione) e pensare alla situazione che mi appare sempre più grave. Per riuscire ad andare al gabinetto devo gridare per molti minuti e, quindi, aspettare Doni, che è divenuto l'unico depositario della chiave delle celle, per farmi aprire. Già da questo primo giorno, graffio sul muro una sbarretta per non perdere il controllo del tempo. La consegna del vassoio con il rancio, sempre freddo, mi consente di avere un'idea approssimativa delle ore. Chiedo insistentemente di parlare con il capitano per conoscere la ragione del mio isolamento. Nessuna risposta. Vogliono lasciarmi nell'assoluta ignoranza delle accuse che mi vengono mosse, farmi rodere dai dubbi e dalla paura. E' tutto abbastanza atroce. 13 aprile. Man mano che passano i giorni sento di farcela sempre meno, di crollare da un momento all'altro. Ho, inchiodato nella testa, il dubbio sulla sorte della lettera. Cerco di ricordarmi che cosa ho scritto, per capire se ci sono estremi di reato. Ricordandomi di Angelino Giovanni e di tutte le altre condanne, per motivi assolutamente risibili, sono preso dalla paura dei troppi anni che forse dovrò passare in questo lurido luogo. Non so poi come comunicare ai compagni del partito la mia situazione. Cerco di distrarmi pensando ad altro. Ma è molto difficile trascorrere in serenità una giornata, una notte insonne in una gabbia come questa, senza avere niente, proprio niente da fare" ([117]). Dal giugno 1972 la repressione nei confronti degli obiettori di coscienza rinchiusi nelle carceri militari divenne più severa. Infatti a seguito di un ordine diretto del Ministero della Difesa gli obiettori detenuti a Peschiera

[117]() R. CICCIOMESSERE, *Diario dal carcere militare*, in "La prova radicale", n° 4, 1972.

furono riuniti in una stessa camerata e posti in condizione di non poter avere rapporti di alcun genere con gli altri detenuti, con una segregazione vera e propria che toccava tutti i momenti della loro giornata (pasti, ore di aria, doccia, televisione). Alla fine di luglio alcuni genitori di obiettori rinchiusi nello stesso carcere chiesero all'on. Pietro Nenni di interessarsi per ottenere una visita di controllo nella prigione, al fine di verificare le condizioni in cui venivano tenuti i giovani. Il gruppo socialista incaricò allora il sen. Agostino Viviani, il quale comunicò alla segreteria generale della presidenza del Senato il suo intendimento, ottenendo conferma del pieno diritto dei parlamentari di visitare le carceri militari. Ma il comandante del reclusorio non gli consentì la visita nello stabilimento di pena, richiamandosi ad una disposizione del procuratore militare Santacroce, che con lettera del 7 agosto aveva disposto che i parlamentari potessero visitare le carceri militari soltanto se forniti di permesso del ministero, richiesto tramite il comando regionale militare, nonostante che l'art. 56 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena dichiarasse che per visitare le carceri "non occorre il permesso ai ministri, sottosegretari, ai membri del gran consiglio del fascismo e del parlamento". Il riferimento al Gran consiglio del fascismo è motivato dal fatto che il regolamento risaliva ancora all'epoca del ventennio e dimostrava che talvolta ciò che le leggi della dittatura fascista permettevano veniva negato, quarant'anni dopo, dai funzionari della repubblica.

Intanto due nuovi disegni di legge erano stati presentati al Senato (Anderlini, Sin. In., e Marcora, D.C.) e tre alla Camera de deputati (Fracanzani, D.C., Servadei, P.S.I., e Martini, D.C.). Questi progetti rielaboravano in genere i principi fondamentali delle precedenti proposte. In particolare il disegno dell'on. Servadei prevedeva un servizio civile sostitutivo della stessa durata di quello militare, mentre quello dell'on. Fracanzani configurava l'obiezione di coscienza come un diritto soggettivo del cittadino e lasciava alla commissione il compito di "controllare, ai soli effetti formali, che l'istanza contenga gli elementi richiesti... e decidere l'assegnazione del proponente ad uno dei Corpi di servizio civile". Invece nella proposta dell'on. Anderlini si disponeva che gli obiettori dovessero essere in tempo di guerra inquadrati in reparti non armati di particolare pericolo, come per l'allontanamento dei feriti dalla zona di combattimento. Così operando si attuava solo una destinazione a servizi militari più conformi alle attitudini dell'obbligato, ma è altresì chiaro che chi rifiutava la sottomissione

alle regole militari non avrebbe mai accettato un simile palliativo. Un discorso a parte merita il disegno dell'on. Marcora, che nella sua formulazione primitiva si ispirava a criteri garantisti, ma che poi, per ottenere l'approvazione del direttivo del suo partito, fu privato di alcuni elementi ed alla fine approdò ad un'impostazione assai restrittiva. Nella sua prima redazione il disegno di legge riconosceva "il diritto di essere esonerati dalla prestazione del servizio militare"; tra i motivi che giustificavano l'obiezione di coscienza erano compresi quelli politici; la commissione aveva soltanto la funzione di "valutare le doti psicologiche e le attitudini pratiche" dell'obiettore; il servizio civile durava una volta e mezzo quello militare; in tempo di guerra gli obiettori sarebbero stati adibiti alla protezione ed all'assistenza della popolazione civile. Dopo i ritocchi disposti dal direttivo democristiano ben poco rimase del criterio ispiratore. Infatti gli interessati potevano "chiedere di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla seguente legge"; i motivi che giustificavano l'obiezione di coscienza dovevano "essere attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione"; la commissione doveva vagliare "il fondamento dei motivi addotti dal richiedente"; il servizio militare non armato durava venticinque mesi; in tempo di guerra gli obiettori potevano "essere assegnati a servizi di cooperazione coi reparti armati anche se si tratta di attività pericolose".

Di ben diversa concezione fu il progetto di legge di iniziativa popolare elaborato dal Movimento nonviolento di Mestre, che stabiliva la dipendenza del servizio civile dal Ministero del Lavoro e che precisava che i giovani obiettori avrebbero dovuto godere dei medesimi diritti di tutti gli altri lavoratori, compreso quello di sciopero, e che in caso di impiego all'estero la gestione del servizio sarebbe dovuta essere sottratta ad enti con scopo di lucro e confessionali.

Anche sotto l'aspetto legislativo la questione legata al riconoscimento dell'obiezione di coscienza mutò dopo le contestazioni del 1968, quando le gerarchie militari si mostrarono meno intransigenti nei confronti di una regolamentazione dell'obiezione. Non si ebbe di certo una migliore valutazione del rifiuto del servizio militare, ma ci si rese conto che una legge avrebbe evitato che diversi giovani politicizzati si fossero ritrovati nelle file

dell'esercito o che, con i loro soggiorni nelle carceri militari, avessero attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento. Insomma, per i militari iniziava a non diventare sgradita una legge, magari punitiva e restrittiva, che li sbarazzasse di qualche testa calda.

Nel febbraio 1971 la Commissione difesa del Senato iniziò l'esame in sede referente del testo legislativo elaborato da una commissione ristretta, sulla base delle proposte precedentemente presentate e dei numerosi emendamenti proposti nel corso delle riunioni. Alla fine la Commissione approvò il testo di un disegno di legge che era caratterizzato da tutti i vizi tante volte denunciati dagli obiettori. Infatti l'obiettore doveva aver fatto in precedenza "manifesta professione" dei suoi motivi di coscienza; la commissione doveva indagare sulla loro fondatezza e sincerità; l'alternativa proposta in caso di accettazione era quella del "servizio militare non armato", proprio per bloccare le tendenze antimilitariste; il servizio civile sarebbe stato più lungo di quello militare; ed infine in caso di guerra gli obiettori sarebbero stati impiegati in incarichi di particolare pericolosità. "Gli articoli fino ad ora approvati", denunciò Pino Pizza, incaricato nazionale dei problemi della gioventù del movimento giovanile D.C., "dimostrano come il disegno di legge in questione è coerente alla logica militaristica della nostra società e si prefigura più come misura di razionalizzazione che come intervento legislativo in difesa della libertà dell'uomo". L'elaborazione e la votazione di questo testo unificato diedero luogo a contrasti e determinarono uno schieramento contrario costituito dal P.C.I., dal P.S.I.U.P. e dagli indipendenti di sinistra, che annunciarono per la discussione in aula un'azione risoluta per migliorare la legge. In segno di protesta il sen. Anderlini, membro della Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ritirò il suo progetto, definendolo superato dai punti fondamentali necessari ad una normativa accettabile indicati dalla Lega stessa. Tali punti erano i seguenti:

a) effettiva regolamentazione di tutti i casi di obiezione di coscienza, senza accertamenti sulla natura della medesima;

b) creazione di uno o più servizi civili all'interno o all'estero non armati, alternativi al servizio militare;

c) automaticità della sospensione della chiamata alle armi dell'obiettore, dal momento della presentazione della domanda;

d) istituzione di una commissione composta di civili con l'unico compito di ascoltare e destinare l'obiettore ad un servizio alternativo di pubblica utilità, tenuto conto delle sue attitudini ed aspirazioni;

e) valore sostitutivo e non punitivo del servizio civile;

f) diminuzione del bilancio della Difesa proporzionalmente al numero degli obiettori.

Il 27 luglio 1971 il Senato, con i voti contrari del P.C.I., del P.S.I.U.P., della Sinistra Indipendente e per ragioni di principio del M.S.I., approvò il disegno di legge presentato dalla Commissione difesa, inserendo l'emendamento che prevede la reclusione da due a quattro anni per l'obiettore che rifiuti sia il servizio civile che il servizio militare non armato. Ai malcontenti il Ministro per la Difesa Tanassi spiegò: "Ogni paese ha una sua storia ed una sua tradizione, per cui non bisogna generalizzare nel rifarsi a norme ed istituzioni vigenti altrove, per prenderli senz'altro a modello della legislazione italiana".

Intanto, in previsione della discussione del progetto alla Camera dei deputati, per impedire che una legge considerata punitiva fosse spacciata per una conquista civile e democratica, i gruppi antimilitaristi organizzarono manifestazioni in varie città italiane, per tentare di bloccare la legge e per imporle alcuni emendamenti decisivi. Ma il testo venne trasmesso il 2 agosto 1971 alla Camera ed il 21 ottobre ottenne il parere favorevole delle Commissioni giustizia ed affari costituzionali. Il 18 e 25 novembre ed il 2 dicembre in commissione primaria il progetto subì l'esame di merito e qui concluse il suo *iter*. Infatti la sospensione dei lavori parlamentari per l'elezione del Presidente della Repubblica prima e poi lo scioglimento anticipato delle Camere determinarono la decadenza della legge in discussione, giunta questa volta quasi a toccare la linea del traguardo.

Nella nuova legislatura furono due i progetti di legge giacenti in Senato: il disegno Marcora, sostanzialmente identico al testo dell'anno prima nella sua impostazione restrittiva, e quello del socialista Cipellini, più sensibile alle esigenze degli obiettori. Esso infatti affermava il diritto all'esonero dal servizio militare dei cittadini che dichiarassero di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi, senza altra richiesta in merito, e la domanda poteva essere presentata anche da giovani che stessero prestando il servizio di leva. I due progetti furono abbinati, ma quello Marcora poteva giovarsi della procedura abbreviata. Dal

settembre 1972 i gruppi antimilitaristi organizzarono diverse manifestazioni affinché la legge fosse posta in discussione. Tramite il sottosegretario Montini il governo si disse favorevole al varo, senza modifiche, del vecchio testo Marcora già approvato dal Senato nel luglio dell'anno precedente. Qualche giorno dopo la Commissione difesa di Palazzo Madama approvò in sede referente il testo proposto dall'on. Marcora. Verso la fine di novembre il progetto venne portato in aula, ma durante la discussione si accesero polemiche tra i partiti, anche all'interno della maggioranza governativa. Le maggiori controversie riguardarono la norma che prevedeva la commissione inquisitrice; da una parte democristiani, liberali e socialdemocratici negavano il riconoscimento automatico dell'obiezione di coscienza, da concedersi a loro giudizio solo in base ad una precisa valutazione preventiva; dall'altra repubblicani e socialisti erano invece nettamente contrari ad ogni criterio di valutazione, sostenendo che i convincimenti dell'obiettore non potevano essere sindacati da alcuno. Alla fine il 15 dicembre 1972, la legge sull'obiezione di coscienza venne definitivamente approvata dal Parlamento. Il giorno seguente l'organo della D.C. scriveva: "I giovani, a volte delusi ed impazienti, a volte deviati da pseudoideologie progressiste, possono guardare alle istituzioni del paese, imparando che nonostante ritardi e difetti tutte le istanze giuste e fondate trovano sempre in una libera democrazia il loro riconoscimento e suggello giuridico" ([118]).

[118]

() "Il popolo", 16 dicembre 1972.

# I testimoni di Geova

I testimoni di Geova hanno costituito il gruppo più numeroso di obiettori e di disertori ospitati nelle carceri militari. Essi per fedeltà alle loro convinzioni affrontano anni ed anni di galera con incrollabile tenacia e con discrezione così assoluta che il grosso pubblico neppure sa della loro esistenza ([119]).

Il fondamento della loro obiezione è l'estraneità alle questione politiche ed alle controversie terrene, in quanto mirano all'avvento di uno Stato mondiale teocratico retto da Dio e di conseguenza non si arruolano nell'esercito di nessuna nazione perché gli interessi egoistici li farebbero combattere l'uno contro l'altro. Alcuni sostengono che essi chiedono di essere considerati, come i sacerdoti cattolici consacrati, esentati dal servizio militare, perché si considerano tutti ministri del Vangelo e membri di un gruppo missionario di evangelisti, come lo erano i membri della prima congregazione di apostoli e discepoli di Cristo ([120]). In effetti tale spiegazione è imprecisa. E' vero che alcuni di loro quando l'obiezione di coscienza non era regolamentata per legge adducevano il motivo di essere ministri di culto. Ma i testimoni "fanno obiezione perché non vogliono uccidere e, soprattutto, perché sostengono valori positivi come l'amore del prossimo, l'amore per i nemici e l'amore per la pace" ([121]). Ammantati di profetismo mistico e non legati a motivazioni politiche, essi, comunità chiusa a qualunque confronto e dibattito, rappresentano il gruppo che più di altri ha affidato al rifiuto del servizio militare il massimo scontro con lo Stato, con la conseguenza di costituire per anni la stragrande maggioranza degli obiettori in prigione. Inoltre non sono stati rari i casi di testimoni di Geova inviati dopo anni di carcere militare in manicomi criminali per "delirio religioso" ed obbligati al servizio militare anche una volta dimessi. In genere le autorità militari dopo un certo numero di condanne trovano un pretesto per esonerare l'obiettore, scoprendogli un difetto fisico, talvolta prodotto dagli anni trascorsi in carcere. Talvolta la

---

119

() Cfr. G. ROCHAT, *L'antimilitarismo...*, op. cit., pag. 99.

120

() R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano 1981, pagg. 126-131.

121

() M. BELLINI P. BELLINI (a cura di), *Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila*, Fusa editrice, Roma 1990, pag. 172.

difesa tenta di sostenere, presentando una perizia psichiatrica di parte, che l'imputato è "parzialmente incapace di volere" (non di intendere e di volere), perché la forza della sua fede e l'ambiente religiosissimo in cui vive ne limitano di fatto la capacità di decisione in fatto di servizio militare. Si tratta di un espediente che alcuni testimoni di Geova accettano per trovare una via d'uscita alla spirale delle condanne. Se infatti in sede penale la parziale incapacità di volere costituisce soltanto una diminuente della pena, in sede amministrativa, e dopo avere scontato la condanna, il testimone di Geova potrà chiedere all'autorità militare l'esonero dal servizio militare per riconosciuta incapacità parziale di volere, allegando come prova la sentenza penale che gli ha appunto applicato lo sconto di pena dell'art. 89. L'esonero viene quindi concesso o d'ufficio o dopo un controllo presso l'ospedale militare.

I testimoni di Geova, però, hanno una scrupolosa osservanza delle leggi del potere costituito, secondo un'interpretazione letterale della parola evangelica "rendete a Cesare quello che è di Cesare", fintanto che tale soggezione non entri in contrasto con i comandamenti della loro fede, tra i quali solo il rifiuto del servizio militare e del giuramento sono apertamente contro le disposizioni dello Stato. Essi, quindi, non hanno nulla di sovversivo e ci tengono a sottolinearlo; così il loro rifiuto del servizio di leva non viene in alcun modo pubblicizzato e non costituisce un pericolo per la sopravvivenza dell'esercito, anche perché il loro rigido tenore di vita non incoraggia certo facili imitazioni.

La loro posizione è delineata con precisione in un memoriale difensivo scritto da un testimone di Geova, giunto alla terza condanna. "Come posso io che già sono soldato del Cristo e sostenitore del regno di Dio, per il quale ho già dedicato e dedico tutte le mie energie fisiche e mentali, mettermi al servizio di una nazione fino a dedicare ad essa le stesse cose che, come cristiano, sono tenuto a rendere a Dio, ed in particolare la vita? Con tutto ciò non sono antimilitarista, non combatto le presenti istituzioni militari e non ostacolo i programmi militari di alcuna nazione. Le nazioni sono libere di avere o non avere un esercito ed ogni persona è libera di servire in esso senza che io la censuri. Chiedo soltanto che, con uguale rispetto della libera scelta, venga tollerata la mia posizione di neutralità" ([122]).

Durante il già citato convegno del 3 giugno 1956 venne reso noto che su

---

122

() Cfr. G. ROCHAT, *L'antimilitarismo...*, op. cit. pag. 107.

trentacinque casi di obiezione di coscienza i due terzi erano costituiti da testimoni di Geova. Nel 1963 su ottanta obiettori riconosciuti dal 1947 ben l'82% era formato da testimoni contro i quali furono instaurati circa centocinquanta procedimenti penali militari, quasi tutti per disobbedienza, tranne qualcuno per diserzione. Secondo il Ministero della Difesa dal 1948 al 1969 sono stati condannati trecentodiciannove obiettori. Questi dati, però, sono solo indicativi perché i testimoni di Geova considerano il rifiuto del servizio militare un atto normale, quasi scontato per un credente, e non raccolgono né forniscono cifre in merito. Inoltre le stime del ministero non sono attendibili, perché spesso gli atti dei processi non consentono di identificare gli obiettori, in quanto condannati per reati comuni.

In tantissimi giudizi contro obiettori il difensore fu l'avvocato Bruno Segre. Come mai, ci si potrebbe chiedere, obiettori di tutta Italia sceglievano di essere difesi da questo avvocato di Torino? Segre, interpellato al riguardo dall'autore, ha affermato che egli era conosciuto nel campo dell'antimilitarismo sia per la sua partecipazione a dibattiti e manifestazioni pubbliche sull'argomento, sia per l'interesse pacifista assunto da "L'incontro", il giornale da lui diretto. Pertanto il suo nome circolava facilmente fra gli obiettori sottoposti a procedimenti giudiziari, fossero essi testimoni di Geova, anarchici o cattolici. Secondo una stima di tale avvocato, i testimoni di Geova condannati sarebbero stati fra seicento e mille, con almeno due condanne a testa. Quindi i testimoni di Geova, che pur non volevano creare un caso politico intorno al loro rifiuto di vestire la divisa, di fatto lo crearono ugualmente, proprio per la gran quantità di obiettori appartenenti al gruppo, molto più numerosi di quelli che partivano da concezioni antimilitariste.

E' praticamente impossibile risalire ai nomi di tutti i testimoni condannati per obiezione. Ne citeremo soltanto qualcuno, incominciando dagli inizi degli anni '50, ma ricordando che le vicende giuridiche che li videro coinvolti iniziarono già negli anni precedenti. Nel maggio 1951 il Tribunale Militare di Verona condannò a tre mesi e venti giorni Gualtieri Pionier di Laino (Bolzano) per rifiuto di rispondere alle varie domande della visita di selezione attitudinale. In ottobre lo stesso tribunale condannò il ventunenne Umberto Diodoro di Montesilvano (Pescara) a due mesi e venti giorni con la condizionale e la non iscrizione al casellario. Pochi giorni dopo, il 19 ottobre, sempre il Tribunale Militare di Verona condannò

il ventiduenne Luigi Valente di Marano Vicentino (Vicenza) a due mesi ed undici giorni con la condizionale e la non iscrizione per essersi rifiutato per lettera di ubbidire alla cartolina precetto. Il 26 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò Sergio Versari di Faenza a sei mesi con la condizionale per essersi rifiutato di prendere in consegna il fucile. In seguito ad un nuovo rifiuto Versari fu condannato il 15 dicembre ad altri otto mesi di reclusione. Un altro testimone di Geova condannato per disubbidienza continuata ad indossare la divisa fu Goffredo Gazzotti di Faenza. Il 22 febbraio 1952 il pretore di Ancona condannò a dieci mesi con la condizionale il ventiseienne Bruno Scurti di Spoltore (Pescara) per non essersi presentato al Consiglio di leva di Pescara nel 1946. Il 18 marzo 1952 il Tribunale Militare di Milano condannò nuovamente Umberto Diodoro ad otto mesi di reclusione ([123]). L'11 febbraio 1954 il ventiduenne Lamentino Bellante di Arni in Sicilia fu condannato a cinque mesi di reclusione per disobbedienza continuata, causata dal suo rifiuto di indossare la divisa ([124]). Il 18 marzo 1954 venivano giudicati dal Tribunale Militare di Roma Guido Valeriani di Spoltore (Pescara) ed Ignazio Teppati di Torino per rifiuto di indossare l'uniforme militare. Furono riconosciuti colpevoli di disobbedienza con l'aggravante della recidiva, in quanto erano stati già in precedenza condannati per lo stesso reato; Valeriani ebbe una pena di un anno e sei mesi e Teppati di due anni di reclusione militare ([125]). Il 23 luglio 1954 il ventiduenne Antonio Altomonte di Rogolado (Reggio Calabria) si rifiutò di prendere in consegna la divisa militare, le armi e tutti gli effetti personali; il 19 novembre successivo il Tribunale Militare di Firenze lo condannò a sei mesi di reclusione con la revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne del Tribunale Militare di Verona con le quali, per lo stesso reato, gli erano stati inflitti quattro mesi di reclusione ([126]). Il 20 dicembre dello stesso anno il Tribunale Militare di Padova condannò ad un anno di reclusione militare senza alcun beneficio il contadino di ventun anni Antonio Di Nardo di San Valentino in Abruzzo (Pescara) ([127]). L'8 gennaio 1955 il falegname Giovanni Taddei di Roseto degli Abruzzi fu inviato alle carceri

---

[123]

() Cfr. "L'incontro", novembre 1952.

[124]

() Cfr. "L'incontro", febbraio 1954.

[125]

() Cfr. "L'incontro", marzo 1954.

[126]

() Cfr. "L'incontro", dicembre 1954.

[127]

() Cfr. "L'incontro", gennaio 1955.

militari di Bologna in attesa di essere processato per essersi rifiutato di vestire l'uniforme. Il 20 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò a sette mesi di reclusione il fioraio di ventidue anni Ennio Alfarano di Roma. Egli aveva in precedenza espiato cinque mesi di carcere comminatigli dal Tribunale Militare di Roma perché nel mese di marzo aveva rifiutato di firmare la cartolina precetto e di raggiungere la propria destinazione. Al giudice istruttore Alfarano dichiarò: "I principi della religione da me professata mi vietano di uccidere e quindi di imparare ad uccidere e, poiché il servizio militare ha lo scopo d'istruire i cittadini all'uso delle armi, io, aderendo a tale principio, contravverrei ai fondamenti della mia fede. Concepisco la guerra unicamente contro le forze spirituali" ([128]). Il 22 dicembre il Tribunale Militare di Padova condannò ad otto mesi di reclusione Antonio Borgo di Schio per disobbedienza aggravata, cioè per essersi rifiutato di indossare la divisa militare ([129]). Il 28 febbraio 1956 il Tribunale Militare di Torino condannò ad otto mesi di reclusione Giovanni Taddei, che aveva già scontato due pene, la prima di tre mesi e la seconda di sei; avvocato d'ufficio fu Bruno Segre ([130]). Il 15 marzo 1956 il Tribunale Militare di Napoli condannò Giuseppe Gazzotti di Faenza a tre anni, due mesi e cinque giorni. Poco dopo il Tribunale Militare di Padova condannò ad un anno e due mesi di reclusione Antonio di Nardo per rifiuto d'indossare la divisa. Egli aveva già scontato la pena di un anno comminatagli il 14 dicembre 1954 dallo stesso tribunale ([131]). Nella stessa udienza e per lo stesso reato Antonio Cinatra di Penni (Pescara) fu condannato a sette mesi di reclusione. Nel maggio dello stesso anno il Tribunale Militare di Torino condannò a dieci mesi di reclusione Ennio Alfarano, obiettore di coscienza per la terza volta. Lo stesso tribunale condannò, sempre nel mese di maggio, Giuseppe Timoncini di Forlì ad un anno di reclusione con i benefici di legge ([132]). Poco dopo il Tribunale Militare di Padova condannò ad otto mesi di reclusione senza i benefici di legge il ventiduenne Alessandro Lain di Malo (Vicenza), reo di mancanza alla chiamata alle armi e di

---

128

() Cfr. "L'incontro", ottobre 1955.

129

() Cfr. "L'incontro", gennaio 1956.

130

() Cfr. "L'incontro", maggio 1956.

131

(131) Cfr. "L'incontro", aprile 1956.

132

() Cfr. "L'incontro", maggio 1956.

disobbedienza aggravata ([133]). Il 7 settembre 1956 il Tribunale Militare di Verona condannò il meccanico ventunenne Flavio Franceschetti di Vicenza a dieci mesi di reclusione senza i benefici di legge. Il 10 aprile 1957 il Tribunale Militare di Torino condannò il ventiduenne Francesco Tuttolani di Teramo a sei mesi di reclusione con i benefici di legge. Sette giorni dopo lo stesso tribunale condannò il ventitreenne Mauro Di Liddo di Bisceglie ed il ventiduenne Mario Morono Setaioli di Ancona a sei mesi ciascuno di prigione senza i benefici di legge. Il 16 aprile il Tribunale Militare di Verona condannò il ventiduenne Antonio Bianchedi di Faenza a quattro mesi senza condizionale ([134]). Poco dopo il Tribunale Militare di Verona condannò l'operaio ventiduenne Nillo Perotto di Canal S. Bovo (Trento), già comparso l'11 gennaio precedente davanti allo stesso tribunale che lo aveva condannato a due mesi ed undici giorni con la condizionale; rinviato a giudizio per disobbedienza aggravata e continuata, venne condannato ad ulteriori sei mesi di reclusione con la revoca dei precedenti benefici ([135]). Il primo agosto il Tribunale Militare di Bologna condannò a sei mesi di reclusione il ventiduenne Luigi Florindo di Colonnella di Teramo che l'8 luglio precedente si era rifiutato di indossare la divisa militare al centro addestramento reclute di Falconara. Poco dopo il Tribunale Militare di Padova giudicò per la terza volta Antonio di Nardo, che fu condannato a due anni ed otto mesi di reclusione; il giovane accolse sorridendo la condanna, dopo aver dichiarato che non avrebbe mai trasgredito i precetti della sua fede. Lo stesso tribunale giudicò per la seconda volta Florio Franceschetti, condannandolo ad un anno ed otto mesi di reclusione, dopo che il giovane aveva già scontato un anno e sette mesi ([136]). Qualche mese dopo il Tribunale Militare di Verona condannò a sei mesi di reclusione il pasticcere ventunenne Giacomo Timoncini di Faenza per disubbidienza continuata. Il giovane, infatti, si era rifiutato di indossare la divisa, dichiarandosi disposto solo a prestare il servizio militare nella sanità o come attendente, poiché ogni altra forma sarebbe stata per lui incompatibile con la sua convinzione religiosa. Nello stesso periodo il Tribunale Militare di Milano condannò il siciliano Ilario Ferdinando De Stephanis per rifiuto di vestire l'uniforme a sei mesi di

133

() Cfr. "L'incontro", giugno 1956.

134

() Cfr. "L'incontro", aprile 1957.

135

() Cfr. "L'incontro", maggio 1957.

136

() Cfr. "L'incontro", ottobre 1957.

reclusione con i benefici di legge. Lo stesso tribunale condannò per la terza volta Antonio Borgo; il giovane dopo aver già scontato complessivamente un anno e dieci mesi a Gaeta per disobbedienza e diserzione fu condannato nuovamente ad un anno e sei mesi. Il 18 giugno 1958 venne processato per la quinta volta Ennio Alfarano, imputato di disubbidienza continuata aggravata, dopo che aveva già subito quattro processi e tre anni di carcere. Il Tribunale Militare di Torino gli inflisse dieci mesi e quindici giorni di reclusione ([137]). Lo stesso tribunale il primo luglio condannò per la terza volta Giuseppe Timoncini, che aveva già scontato otto mesi di reclusione, ad altri undici mesi ([138]). Il 19 settembre il Tribunale Militare di Bologna condannò il sergente di complemento Ugo Zauli di Forlì, di trentasette anni, a sette mesi di reclusione con i benefici di legge per il reato di disubbidienza aggravata. Zauli era stato richiamato nell'esercito, ma si era rifiutato di vestire l'uniforme perché "contrario ad ogni guerra e a ogni esercito" ([139]). L'8 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò per la seconda volta Nazzareno Cameli, imputato di disubbidienza continuata e aggravata. Dopo la prima condanna di sei mesi con i benefici di legge inflittagli dal Tribunale Militare di Palermo il 1° dicembre 1957, era stato inviato al C.A.R. di Casale Monferrato, dove aveva rinnovato la sua obiezione di coscienza; fu quindi condannato a dieci mesi di prigione ([140]). Il 14 aprile 1959 il Tribunale Militare di Verona condannò per la seconda volta Alberto Contini ad altri nove mesi di reclusione con le attenuanti generiche. Il 21 aprile 1959 il Tribunale Militare di Torino condannò per la seconda volta a dieci mesi di reclusione Florio Franceschetti per rifiuto di obbedienza. Lo stesso tribunale condannò a sette mesi con la sospensione condizionale della pena e la non menzione il ventiduenne Luigi Troiani di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per rifiuto di obbedienza aggravato e continuato, cioè per il rifiuto di indossare la divisa. Nel 1960 il Tribunale Militare di Firenze condannò a cinque mesi senza condizionale il ventiduenne Vittorio Tozzetti di Torino per rifiuto di indossare la divisa militare. Il 29 aprile 1961 il Tribunale Militare di Roma condannò a cinque mesi con il beneficio della non iscrizione al casellario ma senza la condizionale Giovanni Battista Luiselli, il

137

() Cfr. "L'incontro", giugno 1958.

138

() Cfr. "L'incontro", luglio 1958.

139

() Cfr. "L'incontro", settembre 1958.

140

() Cfr. "L'incontro", ottobre 1958.

quale, in servizio presso il C.A.R. di Orvieto, si era rifiutato di indossare la divisa per motivo della sua fede religiosa. Sul finire del 1961 il Tribunale Militare di Bari condannò ad un anno di reclusione il ventitreenne Benito Ardito di Firenze per essersi rifiutato il 25 novembre dello stesso anno di indossare l'uniforme. Egli era già stato condannato ad undici mesi il 25 gennaio 1960 ed a quattro mesi il 6 settembre seguente dai tribunali di Palermo e di Torino. Il 14 dicembre 1961 il Tribunale Militare di Torino condannò a cinque mesi di reclusione Antonio Motta di Torino, accusato di disobbedienza aggravata e continuata, cioè per essersi rifiutato di indossare la divisa. Il 20 dicembre Giovanni Battista Luiselli fu di nuovo condannato a sei mesi di reclusione per essersi rifiutato di indossare l'uniforme al C.A.R. di Imperia. Il 4 aprile 1962 il Tribunale Militare di Torino condannò Pietro Metta a sei mesi di reclusione, dopo che il giovane era già stato condannato a quattro mesi dal Tribunale Militare di Roma; rimandato al C.A.R., egli aveva ribadito il suo rifiuto con la conseguente seconda condanna. Il 12 aprile il Tribunale Militare di Bari condannò a quattro mesi di reclusione Donato Erricone di Verona che al centocinquantaduesimo reggimento fanteria di Sassari rifiutò di indossare l'uniforme. Il ventiduenne Oliviero Brighenti di Brisighella (Ravenna) fu giudicato a Padova per rifiuto di prestare servizio militare e venne condannato a cinque mesi di reclusione con i benefici di legge. Il 21 luglio, trasferito al C.A.R. di Montorio (Verona), rifiutò ancora di indossare la divisa per i suoi motivi religiosi. Ricomparso il 15 settembre davanti ai giudici del Tribunale Militare di Padova per rispondere di disobbedienza continuata ed aggravata, ribadì la sua obiezione e fu condannato ad otto mesi con la revoca della condizionale. Il 27 settembre il Tribunale Militare di Torino condannò a quattro mesi di reclusione con i benefici di legge il ventunenne Luigi Pagliarino di Asti sotto l'imputazione di disobbedienza aggravata, cioè per rifiuto di indossare la divisa. Il 18 dicembre il Tribunale Militare di Firenze condannò a sei mesi di reclusione senza i benefici di legge Leonardo Rutigliano di Catanzaro per rifiuto di indossare la divisa. In seguito all'amnistia del gennaio 1963 Rutigliano fu dimesso dal carcere, ma nel successivo mese di maggio fu richiamato sotto le armi e destinato al cinquantaduesimo reggimento fanteria di Rossano. Dichiaratosi nuovamente obiettore di coscienza, il Tribunale Militare di Torino lo condannò ad altri quattro mesi di reclusione. Il precedente 20 marzo Dino Scaletti di Arezzo si rifiutò di indossare la divisa e fu di conseguenza giudicato dal

Tribunale Militare di Milano che lo condannò a sei mesi di reclusione con i benefici di legge.

L'elenco potrebbe continuare ancora per molte pagine, ma ciò che ci interessava non era fornire un'elencazione esatta di tutti gli obiettori di coscienza testimoni di Geova, ma presentare l'ampiezza di questo silenzioso e sconosciuto dramma. Dietro ognuno di questi nomi è esistito un forte carico di sofferenza. Riportiamo, per tutti gli altri, la testimonianza umana di Giuseppe Ginestra, mentre in una mattina del novembre 1968 andava a presentarsi al tribunale militare per essere processato per la sesta volta per renitenza alla leva e dopo aver già scontato in tutto trentanove mesi di carcere: "Per me è un momento particolarmente delicato. Avrei dovuto sposarmi da tempo, ma la mia fidanzata, Anna Lucchini, considera la situazione che sto affrontando come una prova decisiva. Lei è una convinta osservante, dedica la sua vita alla propaganda della nostra fede, girando di casa in casa per spiegare l'autentico significato della Bibbia, i messaggi in essa contenuti. Lei non mi chiede di tener duro o di rinunciare, ma soltanto di ubbidire alla mia coscienza. Io so che se venissi vinto dalla stanchezza ed indossassi quella divisa lei forse potrebbe perdonarmi come uomo, non come credente. Che affidamento potrebbe quindi offrirle un uomo che non sa arrivare fino al fondo dei suoi principi? D'altro canto è anche molto duro vivere in questo modo. Sono tornato a casa ai primi di luglio, ho ripreso a lavorare come autista, ho ricominciato a fare progetti, ma senza convinzione perché sapevo che un giorno o l'altro i carabinieri sarebbero venuti a cercarmi ed io avrei dovuto scontare una nuova condanna, senza prospettive, per ventun anni ancora. Vorrei essere condannato ad una pena lunga, anche superiore a quella che mi viene di solito amministrata, ma definitiva. Sarei felice di poter pagare in un'unica soluzione il mio debito con lo Stato e poi tornare un uomo qualunque" ([141]).

Non ebbe buona sorte l'eccezione di incostituzionalità del decreto n° 23 del 14 febbraio 1964 sul reclutamento, che non esenta dal servizio militare gli appartenenti al gruppo dei testimoni di Geova al pari di altri ministri di culto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione ([142]). La motivazione individuò la fonte dell'esenzione in una norma di natura

---

141

() "Oggi", 28 novembre 1968.

142

() "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

particolare, i Patti Lateranensi, e ritenne che l'esenzione sarebbe stata estensibile ad appartenenti ad altre confessioni se si fosse addivenuti alle relative intese previste dall'art. 8 della Costituzione.

E' interessante analizzare la provenienza geografica degli obiettori di coscienza testimoni di Geova. La loro localizzazione è più estesa di quella della dissidenza antimilitarista di origine politica. Infatti gli obiettori politici provenivano soprattutto dalle regioni settentrionali ed in particolare dall'asse Perugia-Firenze, mentre i testimoni di Geova erano disseminati sull'intero territorio italiano, dal Piemonte alla Sicilia. La provenienza di questi ultimi, però, non era distribuita fra tutte le regioni, ma vi erano diversi concentramenti in determinate aree, quali ad esempio la zona adriatica intorno a Pescara, quella vicentina e quella piacentino-faentina. Se si indicassero su una cartina geografica le località di provenienza degli obiettori testimoni di Geova il risultato sarebbe la formazione di alcune macchie ben precise. Ciò è spiegato dal fatto che all'interno del mondo chiuso di questo gruppo l'esempio di un giovane poteva essere facilmente seguito da altri suoi compagni, considerando che in un ambiente circoscritto e delimitato spesso scattano meccanismi di emulazione e di sostegno vicendevole fra persone con identici ideali. Perché, viene ancora da chiedersi, piccoli paesi con scarsa popolazione hanno fornito in percentuale molti più obiettori dei grandi centri? Anzitutto nei paesini l'adesione a questa minoranza creava certamente vincoli di solidarietà più intensi di quelli che potevano sorgere nelle aree metropolitane, dove gli stessi vincoli erano soggetti alle forze disgregatrici generate dall'ampiezza del territorio e dai ritmi della vita cittadina. Inoltre la maggior parte delle località di provenienza dei testimoni-obiettori erano zone di emigrazione verso gli Stati Uniti. Poiché il gruppo ha origini americane, è possibile supporre che la presenza di gruppi numerosi di testimoni di Geova in paesi piccoli sia da collegarsi proprio al fenomeno dell'emigrazione. Infatti le persone che tornavano al paese d'origine dopo un periodo di tempo trascorso negli Stati Uniti, durante il quale si erano convertite alla nuova religione, portavano in patria le dottrine imparate lontano. Il proselitismo allargava poi la schiera dei credenti.

Il dramma dei processi e delle incarcerazioni per i testimoni di Geova continua ancora oggi, poiché essi estendono il loro rifiuto al servizio civile e perciò l'entrata in vigore

della legge n° 772 non ha modificato la loro situazione. Essi non accettano la possibilità offerta dalla legge del dicembre 1972, perché essa stabilisce che l'obiettore di coscienza dipenda dal Ministero della Difesa e che quindi l'obiezione sia gestita dall'apparato militare. Tutti i testimoni di Geova effettivi, cioè i battezzati e non i semplici simpatizzanti, in età di leva e maschi obiettano; il loro è quindi un atto collettivo, che però non si trasforma in gesto politico ([143]). I responsabili della comunità dialogano con le autorità politiche dello Stato, ma la loro posizione rimane apolitica ed inalterata resta di conseguenza la loro situazione di neutralità, in attesa che si instauri il regno di Dio. Essi chiedono soltanto di poter scontare per la loro scelta, come avviene negli Stati Uniti ed in Germania, una pena unica, anche lunga, invece dello stillicidio di condanne per un totale imprevedibile di anni di carcere.

"In definitiva, il rifiuto del servizio militare ha per i testimoni di Geova un significato completamente diverso che per i vari movimenti antimilitaristi. Si può infatti riconoscere alla coerenza indomabile dei testimoni un certo carattere profetico, ma si deve constatare che l'obiezione di coscienza ha per loro un interesse puramente individuale, perché essi non si impegnano in alcun modo nella trasformazione del mondo e nella solidarietà con gli altri, ma ostentano neutralità tra le forze in contrasto. Questa è la discriminante fondamentale tra l'antimilitarismo nelle varie forme ed i testimoni di Geova. (...) E' comunque doveroso additarli al rispetto di tutti - per ciò che concerne la coerenza della loro obiezione - e dar loro l'aiuto di una pubblicità che pure non desiderano" ([144]).

---

143

() Per approfondire l'argomento l'autore ha avuto alcuni incontri con responsabili delle congregazioni di Torino.

144

() G. ROCHAT (a cura di), *L'antimilitarismo...*, op. cit., pagg. 101-102.

# La legge approvata

La legge che riconosce la possibilità dell'obiezione di coscienza (n. 772) venne approvata dopo una discussione rapida e superficiale e fu il risultato di un compromesso fra varie posizioni. Per gli antimilitaristi fu certo un successo aver costretto le Camere a pronunciarsi su una questione che fino ad allora era stata programmaticamente insabbiata e rinviata, ma essi denunciarono che i principi ai quali la normativa era ispirata erano criticabilissimi ([145]).

Il maggior limite pratico della legge era quello relativo alla durata del servizio civile, più lungo di otto mesi rispetto al servizio militare. Soltanto nel 1989 i due tipi di servizi furono equiparati, grazie ad una sentenza della Corte costituzionale.

Il riconoscimento da parte dello Stato dell'obiezione di coscienza, anche se limitato, fu comunque una vittoria per gli antimilitaristi. La legge è stata sintomo ed al tempo stesso causa di un cambiamento di cultura. Alcuni fermenti esistevano già prima del 1972, ma erano limitati ad alcune avanguardie nonviolente. Il diffondersi, sia fra i giovani che fra la gente comune, di un interesse seppur vago per la nonviolenza fu sollecitato anche dal numero sempre maggiore di obiettori di coscienza al servizio militare. Dunque, il merito più grande e non disprezzabile della legge è stato quello di rendere possibile l'affiorare di una vasta cultura della pace in Italia.

Ciò non toglie che la legge si presta a diverse critiche. Proviamo ad analizzare le singole parti del testo e ad evidenziarne i limiti e le insufficienze.

I primi due articoli prevedono il riconoscimento dell'obiezione per chi ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla chiamata e possa addurre motivi basati su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali. Non è dunque possibile obiettare durante lo svolgimento del servizio militare (o nel periodo che intercorre fra la visita e la chiamata al C.A.R.) e ciò è limitativo, perché l'esperienza della vita militare può rendere più sicura in alcuni giovani una volontà di obiettare prima incerta; oppure può far nascere in altri la

[145]

() Una critica alla legge 772 proveniente da area cattolica è contenuta nel libro di C. FIORE, *Perdona a noi i nostri eserciti*, LDC, Torino 1974.

consapevolezza di volere essere obiettori, pure se in precedenza non avevano coltivato interessi pacifisti, anche a causa della giovane età delle reclute. D'altronde le scelte della coscienza non sono ferme ed inamovibili per tutta la vita; tanto più durante gli anni giovanili, durante i quali la personalità degli individui è in formazione. Dal secondo comma dell'art. 1 sparì l'indicazione, presente invece nel precedente progetto di legge, che dei profondi convincimenti doveva essere "stata fatta in precedenza manifesta professione", probabilmente perché non sempre è possibile che persone con un'età inferiore ai diciannove anni abbiano già dato dimostrazione pubblica delle loro posizioni pacifiste. All'atto pratico, però, proprio gli elementi comprovanti quella "manifesta professione" sarebbero stati i più idonei a convincere la commissione inquirente.

La legge (art. 1) non riconosce il diritto all'obiezione, ma offre soltanto la possibilità di prestare il servizio di leva in maniera diversa, quasi come se istituisse un corpo militare caratterizzato dal mancato uso delle armi. L'attuale formulazione dell'articolo ("i giovani possono") nega il diritto soggettivo dell'obiettore ed assoggetta ad arbitrio la sostituzione del servizio militare con quello civile. Inoltre nell'assoluta maggioranza dei casi l'obiezione di coscienza esprime un rifiuto di tutta l'istituzione militare e non solo dell'uso delle armi, come invece sottolinea la legge.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono che un processo sarà condotto da una commissione composta da un magistrato, da un generale, da un professore universitario, da un sostituto avvocato di Stato, da un esperto di psicologia, senza alcun diritto di difesa e nessuna garanzia di conduzione obiettiva del procedimento. Inoltre le acquisizioni di tale processo dovranno essere vagliate dal Ministro della Difesa, cioè dal rappresentante di quell'istituzione contro cui l'obiettore di coscienza si pone. La sentenza della commissione è insindacabile e l'obiettore, se riconosciuto tale, doveva svolgere, fino al 1989, un servizio di otto mesi più lungo del servizio di leva al quale sarebbe stato tenuto. La versione definitiva del terzo comma dell'art. 4 venne corretta in meglio, in quanto la primitiva dizione recitava: "La commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine alla fondatezza ed alla sincerità dei motivi addotti dal richiedente. La mancata comparizione del richiedente, senza giustificato motivo, equivale, ad ogni effetto di legge, a rinunciare alla

domanda". Tale formulazione avrebbe obbligato l'obiettore a subire direttamente, in prima persona, un vero e proprio processo, mentre la versione definitiva concede perlomeno che la procedura inquisitoria sia condotta esclusivamente sulla valutazione delle prove.

Ai militari, dunque, è stato riservato il diritto di decidere chi possa essere ammesso all'obiezione e chi invece deve vedere la sua richiesta rifiutata. In questo modo essi sono diventati giudici su una materia nella quale non si trovano *super partes*, ma in cui sono coinvolti come parte in causa.

L'obiezione è subordinata al parere di una commissione e quindi viene praticamente istituito un "tribunale della coscienza", anche se l'on. Marcora in una dichiarazione alla stampa spiegò che la commissione "deve soltanto raccogliere e valutare gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente. Non sarà dunque una commissione inquisitoria". Per quanto riguarda il problema della maggior durata del servizio sostitutivo e quello della presenza della commissione esaminatrice, "occorre ricordare che, nelle proposte di legge precedenti la 772, erano l'una in alternativa all'altra, essendo giudicata più che sufficiente, per garantire la serietà delle domande di obiezione, la maggiore durata del servizio da sola o la commissione esaminatrice da sola. La presenza di entrambe nella 772 appare ancor più chiaramente come una forma punitiva" ([146]). L'aver inserito nella legge una punizione per gli eventuali obiettori, tramite l'allungamento del servizio civile, dimostra chiaramente la posizione di inferiorità nella quale si trovava il legislatore. Egli, infatti, si rendeva conto che il servizio civile sarebbe stato più allettante di quello militare e per evitare una scelta generalizzata del primo pose la punizione della ferma più lunga. Durante il fascismo non ci sarebbe stato bisogno di un simile accorgimento, a causa della diffusa mentalità guerresca (a prescindere dal fatto che allora una legge che ammettesse l'obiezione di coscienza sarebbe stata impensabile). Ma se nel 1972 il Parlamento considerò che una simile legge fosse necessaria e che altrettanto necessario fosse inserirvi una clausola punitiva per gli obiettori, ciò significa che in Italia trent'anni dopo la caduta del fascismo si era diffusa una cultura della pace così vasta che il legislatore, o perlomeno quel legislatore, reputò di non poter fare a meno di assecondare, ma che al tempo stesso cercò anche di contrastare. Dunque

146

() M. GHIANO, *L'obiezione di coscienza nelle risoluzioni del Parlamento Europeo e dell'ONU. Confronto con la legge italiana*, in "Dialogo in valle", n° 7, luglio 1988.

la connotazione punitiva della legge fu un'affermazione di debolezza della struttura militare, non di forza. Anche perché, imponendo all'obiettore un costo da pagare per la sua idea, il legislatore gli fece acquistare prestigio morale.

Altre manchevolezze della legge sono date dal fatto che vengono accettate alcune motivazioni per operare la scelta dell'obiezione, mentre altre sono escluse. L'obiettore viene distaccato presso enti vari, convenzionati con il Ministero della Difesa e dipende da tale ministero. Inoltre l'obiettore viene equiparato *in toto* al militare; ad esempio può essere tratto in giudizio davanti ad un tribunale militare. Infine, ripetiamo, l'obiezione non è riconosciuta come un diritto soggettivo pieno, bensì è contemplata come una concessione da parte dell'autorità amministrativa.

L'art. 6 prevede la decadenza del "beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo" per gravi mancanze disciplinari, sempre sotto la giurisdizione dell'autorità del Ministero della Difesa, mentre l'art. 11 precisa che a tutti gli effetti penali e disciplinari l'obiettore è equiparato al soldato. Tali disposizioni sembrano ribadire la volontà del legislatore di stabilire che la particolare posizione personale di cui fruisce l'obiettore non altera il suo essere sottoposto all'autorità militare.

L'art. 8 commina da due a quattro anni di detenzione per chi, non riconosciuto come obiettore, persista nel suo rifiuto. A tale disposizione si potrebbe contestare che chiunque sia disposto a pagare con il carcere la fedeltà ai propri principi è un autentico obiettore, indipendentemente dai riconoscimenti ufficiali.

Infine la legge parla in maniera confusionaria di un servizio militare non armato e, in alternativa, di un servizio civile, senza però chiarire bene la differenza fra i due tipi di prestazioni ed evitando completamente di dare disposizioni sulla futura gestione dei due servizi suindicati.

La legge è dunque carente sotto diversi aspetti ed è molto distante da quei principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare, secondo i gruppi antimilitaristi. Inoltre, ai limiti della normativa, si sono aggiunti nella pratica i vincoli creati dal Ministero della Difesa. Ad esempio il termine di sei mesi per l'accettazione della domanda in genere non viene rispettato, anche perché è un limite soltanto indicativo e non pone sanzioni o scadenza dell'obbligo.

L'approvazione della legge non risolse i problemi di tutti gli obiettori. Lo zoccolo duro rimase formato da quei giovani che rifiutavano anche il servizio civile, atteggiamento definito obiezione totale o, come affermano gli anarchici, "obiezione non sottomessa". Essi sostengono che "il richiedere, con una domanda, detta di obiezione, il permesso al Ministero della Difesa di svolgere un servizio cosiddetto civile, in sostituzione di quello militare, ed essere considerato un obiettore di coscienza, è (comunque lo si voglia chiamare) un atto di sottomissione" ([147]). Posizioni analoghe, anche se non politicizzate, sono quelle dei testimoni di Geova.

Gli antimilitaristi, dunque, non furono pienamente soddisfatti dalla normativa approvata, ma dobbiamo anche riconoscere che il Parlamento che la promulgò, per la sua composizione, non poteva partorire una legge più innovatrice. Aver ottenuto una legge, anche insoddisfacente, fu in ogni caso un grande passo in avanti, poiché le incongruenze della normativa sarebbero potute essere corrette nel futuro, come infatti accadde nel 1989 quando la punizione della maggior durata del servizio civile fu eliminata dalla Corte Costituzionale, che equiparò la durata del servizio civile a quella del servizio militare. La corte poté modificare la legge, migliorandola, senza doverla cancellare e sostituire con una nuova. Dunque, oltre alla possibilità dell'ottenimento di una legge migliore, si era lasciata la strada aperta alla riforma di quella esistente.

147

() F. PASELLO, in Senzapatria, n° 37.

# Dopo la legge

L'obiezione di coscienza ed il servizio civile non sono sinonimi; infatti si *fa* il servizio civile, ma si *è* obiettori. Dunque, senza addentrarci in speculazioni ideologiche o anche solo lessicali, possiamo affermare che il rifiuto di un sistema che impone una scelta armata e militarizzata è il momento dell'obiezione, che poi, grazie alla normativa approvata, si esplica attraverso il servizio civile. In altri termini, l'obiezione è la volontà politica o religiosa di opporsi ad un fatto ritenuto ingiusto; il servizio civile è l'alternativa offerta dallo Stato. Nel presente studio ci occupiamo esclusivamente dell'obiezione di coscienza.

Come abbiamo già affermato in precedenza, il merito maggiore avuto dalla legge del 15 dicembre 1972 è stato quello di aver cambiato il modo di pensare della gente. Prima di essa, infatti, il servizio militare era un obbligo inderogabile, che attendeva tutti i ragazzi giunti all'età necessaria per svolgerlo. Con l'introduzione del servizio civile sostitutivo il pensare comune è stato lentamente ma progressivamente scardinato. Ormai tutti hanno accettato come un fatto normale la possibilità di obiettare ed i giovani in età di leva sanno che possono senza conseguenze optare per il servizio militare o per quello civile. Gli obiettori, che un tempo era puniti dalle autorità, ora sono addirittura contesi dalle amministrazioni pubbliche. Inoltre ciò che più conta è che la legge ha modificato nella mentalità comune non solo l'accettazione dell'obiezione di coscienza, ma soprattutto ha creato un pensare diverso nei riguardi della pace e della nonviolenza. Infatti, iniziando ad assimilare come fatto normale il rifiuto di entrare a far parte dell'esercito, la gente ha cominciato a mettere in discussione la funzione e la necessità di tale istituzione e, contemporaneamente, ha preso a valorizzare la possibilità della soluzione nonviolenta dei conflitti, ad amare la pace ed a rifiutare la guerra. Se il merito di questo generale mutamento di mentalità non è completamente da attribuire all'introduzione della legge n° 772, poiché tanti altri elementi sono entrati in gioco, è comunque innegabile che essa ha contribuito in grande misura a generarlo.

La legge, però, ha anche tolto tensione alla scelta di rifiutare l'esercito. Infatti se oggi i giovani sono facilitati nella loro decisione e possono optare di svolgere il servizio

militare o quello civile come se scegliessero di andare al mare o in montagna, il rischio è che non tutti si rendano conto che dietro a queste due scelte esistono impostazioni di vita diametralmente opposte. E' il pericolo che denunciava Pietro Pinna, quando su Azione Nonviolenta scriveva: "L'accettazione del servizio civile si risolve in una compromissione di principio e di fatto. Di principio, perché si viene a fornire un avallo di legittimità al diritto (potere usurpato) che si arroga lo Stato alla coscrizione forzata; di fatto, in quanto attraverso il meccanismo della legge esso ha sempre nelle sue mani l'assoluta possibilità di contenere il rifiuto del servizio militare in limiti tollerabili (...) col vantaggio sussidiario che, una volta elargita ed accettata l'alternativa del servizio civile, lo Stato può continuare con una parvenza di buona ragione la mistificazione secondo cui coloro i quali prestano 'servizio in armi alla Patria' lo stanno facendo per libera elezione. (...) Qualunque servizio civile non potrà mai colmare questa perdita, compensare questo vuoto di contestazione diretta la quale è invece la ragione fondamentale, costitutiva, dell'obiezione, massima spina per il militarismo dello Stato e pietra d'inciampo, grido di contraddizione per tutti coloro - partiti di sinistra in linea - che con buona coscienza vi consentono (e che con soddisfatta coscienza hanno appunto accolto l'idea di regolare l'obiezione) d'accordo col potere di tarparla".

Dopo il 15 dicembre 1972 i nonviolenti hanno comunque potuto agire dentro la legge, anziché contro di essa. Ciò è senz'altro un fatto positivo, poiché gli obiettori sono cittadini che cercano di modificare la normativa ritenuta inadeguata. La 772 ha isolato le punte più estremistiche dell'antimilitarismo, come gli anarchici, e pertanto dopo la promulgazione della legge chi continua ad obiettare si oppone non solo all'istituzione, ma anche a coloro che, pur non essendo pienamente soddisfatti della legge, si accontentano di essa.

Pertanto è interessante analizzare con particolare attenzione la posizione di coloro che non si riconoscono nella legge. Essi, definiti obiettori totali, in genere sono anarchici oppure testimoni di Geova. Nel presente studio prenderemo in esame soprattutto i secondi, poiché di loro ci siamo già occupati per quanto riguarda il periodo anteriore al 1972.

I testimoni di Geova rifiutano l'opportunità che viene offerta di prestare un servizio sostitutivo di quello militare e perciò continuano a pagare con il carcere la fedeltà alla loro professione di fede. Al 17 febbraio 1973 rimanevano in carcere sessantanove obiettori,

tutti testimoni di Geova, che non vollero presentare la domanda per il servizio civile alternativo. Esso, infatti, così come concepito dalla legge 772 e cioè riservato agli "obbligati alla leva" (art. 1), crea loro problemi di coscienza e quindi lo ritengono inaccettabile, in quanto pensano che chi lo svolge adempie comunque all'obbligo militare. Non si opporrebbero, invece, ad un servizio concepito in modo completamente autonomo da quello militare e che fosse previsto per la generalità dei cittadini. "In nessuno dei progetti di legge presentati nel passato ed anche recentemente si è mai preso in seria considerazione la loro posizione o si è cercato di capire le loro motivazioni. Anche questo è pregiudizio. Come se la storia dell'obiezione non li trovasse fra i coprotagonisti, come se le loro motivazioni fossero completamente 'sballate'" ([148]). E' però necessario ammettere che la loro scelta di estraniarsi da una valutazione politica, il loro rifiuto di aggregarsi ad altre forze, il loro considerare la decisione di non entrare nell'esercito come un fatto intimistico ed individuale, ha avuto quasi inevitabilmente la conseguenza di emarginarli nel panorama dei gruppi che si sono opposti all'obbligatorietà del servizio militare. Essi sostengono che il loro comportamento potrebbe essere perfettamente inquadrato in un concetto di difesa più ampio, esteso ad un complesso di obblighi verso la patria così come frequentemente sostenuto dalla Corte Costituzionale ([149]). I testimoni di Geova sarebbero pertanto disposti ad accogliere un servizio inquadrato nel servizio civile nazionale, diverso ed autonomo da quello militare.

Per fronteggiare le carenze della legge ed anche per promuovere una sua riforma nacque il 21 gennaio 1973 a Roma la Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.). Nell'appello del comitato promotore si avvertiva la necessità "di fornire un'adeguata risposta politica ed organizzativa subito ai tentativi che già si annunciano di utilizzare la legge in senso limitativo e discriminativo, per farne invece esplodere le contraddizioni e violare i limiti". La L.O.C. istituì un rapporto di federazione con il Partito Radicale ed in breve tempo si diede una

---

148

() P. BELLINI M. MELLINI, *Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila*, Fusa editrice, Roma 1990, pag. 172.

149

() Sentenze n° 164/1985, 113/1986, 470/1989; R. VENDITTI, *L'obiezione difficile. Riflessioni sulla sentenza costituzionale n° 164/'85 e n° 113/'86*, in "Servizio Civile", luglio-agosto 1986, pagg. 10, 15 e 16; R. VENDITTI, *Nota alla sentenza n° 113 del 1986*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1986, I, pagg. 652-655; M. MELLINI, *Norme penali sull'obiezione di coscienza*, Roma 1987, pagg. 14 e 27; R. VENDITTI, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obiettore di coscienza (Sent. n° 164/1985 della Corte Costituzionale)*, in *Obiezione di coscienza al servizio militare, Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova 1989, pagg. 9-28; G. GIANNINI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Napoli 1987, pagg. 194-202; R. VENDITTI, *Le problematiche della difesa popolare nonviolenta e le norme della Costituzione italiana*, in *Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia*, Padova 1988, pagg. 24-32; R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza è un diritto di ogni cittadino*, in "Prospettive nel mondo", ottobre 1989, pagg. 92-97.

struttura capillare e decentralizzata con molte sedi sparse in tutta Italia, iniziando subito la mobilitazione per l'autogestione del servizio civile e per denunciare le inadeguatezze della legge.

Un punto controverso della 772, al quale da subito gli antimilitaristi si erano opposti, era la costituzione della commissione deputata ad interrogare gli aspiranti obiettori ed a discernere le obiezioni "vere" da quelle "false". Alla fine del 1973 il prof. Ezio Ponzo, esperto in psicologia, diede le dimissioni dalla suddetta commissione, dichiarando: "L'esperienza della Commissione mette chiaramente in evidenza quanto era ovvio fin dall'inizio e cioè l'assoluta impossibilità di valutare la fondatezza e la sincerità di qualcosa di così profondo come l'obiezione di coscienza e quindi anche l'inopportunità operativa dell'istituzione della Commissione stessa. (...) I colloqui e le domande fatte non sono state messe a verbale nemmeno sommariamente, malgrado le mie sollecitazioni". Così la commissione arrivò a non riconoscere come veri obiettori alcuni di quelli che in precedenza avevano già subito il carcere, costringendoli nuovamente alla prigione.

Il Ministero della Difesa precettò gli obiettori all'arruolamento nel corpo dei Vigili del fuoco, ma nel primo congresso della L.O.C. tenutosi a Napoli il 5 e 6 gennaio 1974, gli obiettori rifiutarono tale disposizione, poiché non confacente al tipo di servizio sociale atteso e si dichiararono piuttosto disponibili ad andare in carcere. Allora il ministero fece marcia indietro e revocò la precettazione. Fu questa una vittoria che aprì la strada all'autodeterminazione del servizio civile. Furono stipulate le prime convenzioni con gli enti e gli obiettori organizzarono i primi corsi di formazione autogestiti. Intanto si organizzarono i raggruppamenti regionali e fu pubblicata una decina di bollettini. Dopo il terremoto del Friuli si cercò di mobilitare il maggior numero possibile di obiettori per la ricostruzione delle zone colpite, tentando contemporaneamente di avviare una lotta con le popolazioni locali contro le servitù militari di quella regione. L'obiettivo non fu raggiunto, poiché i quaranta obiettori mobilitati si trovarono a lavorare in una realtà sociale in cui l'antimilitarismo incontrava diffidenze, se non aperta ostilità. Fu comunque predisposta una bozza di proposta di legge che disponeva la concessione del precongedo a tutti i militari friulani in servizio di leva, la sospensione della chiamata alle armi di alcuni scaglioni per tutti i residenti in Friuli e

l'abolizione delle servitù militari come primo passo verso la ripresa economica della regione. Il governo concesse l'esonero per i giovani residenti nelle zone "disastrate" e non a quelli delle zone "danneggiate".

Intanto il Ministero della Difesa cominciò a precettare d'autorità gli obiettori in alcuni enti e ad allungare i tempi di attesa per il riconoscimento, arrivando a superare ampiamente di un anno quello di sei mesi previsto dalla legge. Gli obiettori reagirono nel primo caso con l'astensione per alcuni giorni dal servizio civile, attuando un vero e proprio sciopero, e nel secondo con l'"autodistaccamento" presso enti di servizio civile, trascorso il periodo di sei mesi dalla presentazione della domanda. Si diffuse anche l'iniziativa di autoriduzione del servizio civile al dodicesimo mese, per denunciare il carattere discriminatorio e punitivo della legge che penalizzava gli obiettori con otto mesi di servizio in più dei militari.

La L.O.C. si proponeva dunque di trasformare la legge n° 772 in uno strumento per una crescita qualitativa e quantitativa dell'obiezione di coscienza come mai era avvenuto nel passato, concentrandosi su questo obiettivo senza perdersi su altri terreni di lotta che avrebbero causato una nociva dispersione di forze. Già nell'appello costitutivo si leggeva infatti che la "Lega dovrà avere caratteristiche precise ed obiettivi ben individuati affinché non vi si rivestano problemi, responsabilità, obiettivi ed eventualmente contrasti di generale pertinenza antimilitarista. Essa non deve e non può risolvere alcuni dei problemi teorici attualmente dibattuti dai gruppi antimilitaristi ed extraparlamentari. Una diversa impostazione renderebbe inoperante la Lega ed impedirebbe in concreto qualsiasi iniziativa per la contestazione della 'legge truffa'". Tale scelta creò una spaccatura all'interno del movimento fra le componenti nonviolente e quelle radicali e libertarie. Le due linee si scontrarono fin dal primo congresso di Napoli. Lo scontro divenne più acceso in preparazione del secondo congresso organizzato a Firenze dal 4 al 6 gennaio 1975. Pietro Pinna in un articolo pubblicato da "Azione Nonviolenta" contestò le tesi degli obiettori che vedevano nel servizio civile un metodo per ricollegarsi al più ampio schieramento di classe attraverso l'impegno profuso nelle lotte proletarie. Il rischio che Pinna intravide fu quello della dissoluzione nelle lotte socio-politiche della caratteristica antimilitarista dell'obiezione.

Il congresso di Firenze confermò la divisione tra i fautori dell'obiezione totale e quelli del servizio civile. In quell'occasione fu eletto alla presidenza della L.O.C. l'obiettore totale Dalmazio Bertolessi, detenuto nel carcere militare di Peschiera insieme ad altri due obiettori, Cammassa e Gulmini, con i quali stava attuando da un mese uno sciopero della fame per denunciare la realtà delle carceri militari, all'interno delle quali nulla sembrava cambiato dalle prime denunce degli anni '50. Per gli obiettori totali le prigioni militari incominciarono a divenire un luogo dove continuare il proprio impegno antimilitarista con la sensibilizzazione dei detenuti comuni sulle assurdità e le ingiustizie della struttura militare. Tale impegno portò successivamente ad una campagna per la chiusura del carcere di Gaeta, ottenuta nel 1981 grazie anche alle lettere, agli scioperi della fame, ai documenti ed alle testimonianze di quegli obiettori che denunciarono quello che vi accadeva.

Il 21 maggio 1974 venne promulgata la legge n° 249, che rivedeva i termini per la prima applicazione delle norme sull'obiezione di coscienza, ed il 24 dicembre la n° 695, che modificava le sanzioni per i renitenti alla leva.

Nella primavera del 1975, mentre le componenti radicale ed anarchica che agivano dentro e fuori la L.O.C. privilegiavano l'obiezione totale, il resto del movimento preferì impegnarsi nel lavoro sociale. Ma le due linee erano destinate a scontrarsi nuovamente e ciò avvenne quando una parte propose di sospendere il servizio civile come forma di protesta, mentre l'altra scelse di avviare un rapporto di tipo sindacale con il Ministero della Difesa. Il prevalere di quest'ultima tendenza portò ad una paralisi totale della segreteria romana, a prevalenza radicale. Sul servizio civile i radicali proposero alcuni temi, quali un nuovo progetto di legge, la smilitarizzazione, la regionalizzazione, che al resto del movimento apparvero come fughe in avanti che non avrebbero prodotto nulla di concreto. In tal senso l'obiezione totale veniva giudicata un gesto isolatissimo, incomprensibile anche all'opinione pubblica più politicizzata.

Poiché ci si rese immediatamente conto che la legge n° 772 presentava diverse lacune, si cercò quasi subito di ottenere una normativa migliore sull'argomento. Già il 3 ottobre 1975 venne presentata, per iniziativa dei deputati socialisti Artali, Fortuna e Servadei, la prima proposta di riforma della legge 772, senza tuttavia che essa compisse alcun passo

avanti nell'*iter* parlamentare.

Il terzo congresso della L.O.C. si tenne a Milano dal 4 al 6 gennaio del 1976 e vide ancora uno scontro tra le due componenti. Prevalsero numericamente le tesi proposte dai coordinamenti regionali, anche se la loro mozione non fu approvata perché non ottenne l'adesione dei 3/4 dei votanti.

Il 1° ed il 2 maggio dello stesso anno si tenne un congresso straordinario, durante il quale fu votata una mozione di compromesso che inseriva il servizio civile "nel più ampio movimento di massa che resiste al tentativo di ristrutturazione capitalistica". A quel punto la maggior parte degli obiettori, pressati dai problemi quotidiani di organizzazione del servizio civile, finirono per identificarne le finalità con quelle del movimento, il quale, come affermò Rosa Filippini, "si limita in questo momento agli interessi immediati dei giovani in età di leva che hanno scelto il servizio civile".

L'applicazione della legge n° 772 fu lenta e difficile, sia per gli oggettivi problemi di funzionamento degli apparati ministeriali, sia per la messa a regime delle convenzioni con gli enti. Pertanto i primi cinquecento obiettori trovarono impiego soltanto nel 1976. Il 2 dicembre dello stesso anno fu presentata una proposta di modifica della legge 772 a firma dei deputati Fracanzani, Pannella, Milani, Servadei, Codrignani, Zanone ed altri.

Dal 7 al 9 gennaio 1977 si tenne a Roma il quinto congresso della L.O.C., che però vide una partecipazione scarsa, limitata agli obiettori in servizio civile, poiché i radicali, i vecchi antimilitaristi e le donne erano ormai usciti dalla L.O.C., anche se questa continuò a dipendere finanziariamente dal Partito Radicale. Fu comunque approvata una mozione nella quale si davano indicazioni per una collaborazione più concreta con l'Insubordinazione Collettiva Internazionale (I.C.I.) per un sostegno agli obiettori totali. Ciò testimoniava la volontà del movimento più che la linea direttiva sulla quale si sarebbe attuato l'impegno dei militanti, ormai assorbiti quasi completamente nella gestione del servizio civile. Nello stesso anno nacque il giornale "Lotta antimilitarista", mensile politico della L.O.C.

Le norme di attuazione della legge del 1972 furono approvate con un significativo ritardo di cinque anni. Infatti il D.P.R. n° 1139 del 1977 determinò le modalità di formulazione e di presentazione delle domande di obiezione, l'*iter* delle procedure per la

valutazione delle domande, la comunicazione e l'assegnamento degli ammessi al servizio sostitutivo presso gli enti. In particolare stabilì le condizioni per la stipula di convenzioni con enti che richiedessero di utilizzare gli obiettori per le proprie attività nell'ambito dei settori previsti per il servizio sostitutivo. Tra queste condizioni veniva prevista esplicitamente la dotazione di idonee strutture di impiego ed alloggio per gli obiettori.

Il 22 settembre 1977 fu presentata una proposta di modifica della 772 a firma dei deputati democristiani Cazora, Borruso ed altri.

Il VI congresso della L.O.C., svoltosi il 6 ed il 7 gennaio 1978 a Bologna, vide la cessazione del rapporto federativo con il Partito Radicale, i cui membri non vedevano nella L.O.C. "nient'altro che il debole sindacato-corporazione degli obiettori di coscienza svuotato di ogni capacità di iniziativa e di aggregazione". I radicali sostenevano che l'obiezione di coscienza tradizionale era ormai insufficiente per una lotta generale all'esercito, se non era affiancata alla lotta delle donne contro i progetti di servizio militare femminile ed alla lotta contro il traffico delle armi e le presenze militari e nucleari, che costituivano un progetto unico di militarizzazione della società. Questa diversità di vedute portò alla formazione di nuovi gruppi, che successivamente avrebbero dato vita alla Lega per il Disarmo Unilaterale (L.D.U.). Anche gli anarchici fuoriuscirono dalla L.O.C., accusandola di crescente burocratismo; ciò rese più solitaria la scelta degli obiettori totali libertari. Il caso di Jean Fabre, obiettore totale francese, eletto segretario del P.R. nel novembre 1978 e processato a Parigi il 27 novembre 1979, deve essere inquadrato soprattutto nel tentativo di dare una dimensione internazionale alle lotte antimilitariste, più che nonviolente, dei radicali.

Fino al 1979 i giovani in servizio non raggiungevano il migliaio di unità. Contemporaneamente saliva il numero dei giovani che avevano presentato domanda e che, ammessi al servizio sostitutivo, attendevano l'impiego (circa millequattrocento).

Il 21 febbraio 1979 venne presentata una proposta di modifica della 772 da parte dei deputati democristiani Casati, Brocca ed altri. Il 20 giugno l'on. Brocca ed altri presentarono una proposta identica alla precedente.

Il 10 luglio seguente venne arrestato Sergio Andreis, oggi deputato verde, il quale si presentò alla caserma di Maddaloni, vicino a Caserta, affermando che avrebbe

rifiutato di svolgere sia il servizio militare che quello civile. Fu tenuto per qualche giorno in cella di punizione, con la speranza di fargli cambiare idea, e quindi venne trasferito a Gaeta, dove rimase fino a gennaio nel carcere giudiziario ed infine nel reclusorio. E' interessante ascoltare la sua testimonianza: "I miei compagni erano o testimoni di Geova o comuni; due o tre gli altri obiettori totali che ho incontrato a Gaeta. Con i testimoni di Geova la comunicazione era più difficile perché avevano certezze e verità su tutto ed una fortissima identità di gruppo, con attività organizzate; le pulizie, i turni di lavoro nelle cucine, le preghiere e lo studio della Bibbia. Ma nel momento dello scontro più duro con le gerarchie militari, quando avevo la posta censurata ed ero controllato quasi a vista, alcuni di loro mi aiutarono. Con i comuni l'affiatamento era molto forte, nonostante io fossi del nord ed essi tutti del sud, nonostante io avessi fatto l'università ed essi giusto le elementari, nonostante io fossi a Gaeta con una storia borghese ed essi, tutti, con vicende di criminalità più o meno organizzata. La maggior parte si era trovata, letteralmente, in carcere militare direttamente dall'Ucciardone, da Poggioreale o da Aversa: nel senso che erano stati trasferiti, in attesa di altri processi, per non aver adempiuto agli obblighi di leva. Non capivano come avrebbero contemporaneamente potuto scontare pene in carceri civili e fare il servizio militare" ([150]). Andreis iniziò ad inviare esposti alle autorità militari per segnalare i problemi più gravi che si verificavano all'interno del reclusorio. Egli ne inviava sempre una copia ad alcuni suoi amici di Roma, i quali la inoltravano ai parlamentari delle commissioni Difesa di Camera e Senato ed al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. In particolare i deputati del P. R. e della Sinistra Indipendente Roberto Cicciomessere e Giancarla Codrignani svolsero il compito di cassa di risonanza. Il loro interessamento fu determinante, poiché a quasi tutti gli esposti corrispondeva un'interrogazione parlamentare. Il caso Gaeta iniziò ad occupare le pagine dei giornali ed Amnesty International adottò Andreis. I militari allora reagirono con il pugno di ferro e censurarono la sua corrispondenza senza informarlo, come avrebbero dovuto. Quindi lo denunciarono per procacciamento e tentata divulgazione di notizie riservate, per un articolo che intercettarono, nel quale il giovane scriveva che il reclusorio aveva un sistema difensivo antiaereo. Gli furono sospesi i colloqui e fu posto in isolamento. Per tale reato rischiava una

150

() Supplemento a "il manifesto", s. d. ma inizio 1992.

pena dai tre ai vent'anni. Sandro Pertini gli concesse la grazia per il reato di obiezione totale, ma Andreis rimase in carcere per l'altro reato. Fu trasferito a Forte Boccea e venne rilasciato il 10 ottobre 1980, dopo una sentenza di condanna a dieci mesi e mezzo di carcere militare, ma con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dopo un pesante intervento del Quirinale, nonostante il parere contrario dell'allora Ministro della Difesa Lagorio, il 20 novembre 1980 il carcere giudiziario ed il reclusorio di Gaeta furono chiusi.

Il 19 settembre il ministero emanò la circolare n° 500081/3, con la quale venivano posti in congedo gli obiettori in attesa di impiego da oltre ventisei mesi (trentadue per la leva di mare), considerando i venti mesi di servizio sostitutivo più i sei mesi previsti dalla legge n° 772 come periodo massimo di soggezione all'obbligo alternativo. In questo modo un numero significativo di giovani obiettori assolse l'obbligo senza aver effettivamente prestato alcun servizio. Non è agevole calcolare con esattezza il loro numero con i soli dati aggregati a disposizione, sebbene una stima sia formulabile. Infatti nel quinquennio 1979-1984 soltanto il 58,8% dei giovani che avevano presentato domanda di obiezione svolsero effettivamente il servizio civile, mentre nel periodo precedente esso era pari al 71,2%. Bisogna però precisare che tale dato non è del tutto significativo, poiché non tiene conto, per carenza di dati, della disponibilità variabile di posti presso enti convenzionati, la quale ovviamente condiziona la possibilità concreta di impiego degli obiettori. La circolare del 1979 contribuì comunque ad una lievitazione delle domande di obiezione di coscienza ([151]).

Nel corso dell'ottava legislatura i partiti mostrarono interesse sull'argomento dell'obiezione. Infatti furono presentati dodici disegni di legge, di cui uno governativo, nel 1981, a firma dell'allora Ministro della Difesa Lagorio; nessuno di essi, però, produsse alcun esito legislativo.

Nel 1982 nacque il Coordinamento degli Enti di Servizio Civile (C.E.S.C.), quale interlocutore istituzionale per i rapporti, a volte difficili, tra gli enti convenzionati che impiegano gli obiettori ed il Ministero della Difesa.

Il 7 febbraio 1983 il Parlamento europeo approvò una risoluzione in cui chiedeva agli Stati membri di prevedere nei propri ordinamenti leggi che ammettano il diritto

151

(151) E. SILENZI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nel diritto internazionale*, in "Rivista Militare", 1990.

di rifiutare il servizio militare ed istituiscano un servizio civile di durata pari a quello in armi.

Nel 1984 la circolare n° 001327/UDG abrogò la precedente circolare "dei ventisei mesi" e cancellò quindi la possibilità di dispensa dal servizio civile, inaugurando una procedura più aderente alle norme. Il ministero, però, iniziò ad individuare l'ente presso il quale far svolgere il servizio civile all'obiettore sulla base di un accertamento d'ufficio delle esigenze dell'ente stesso, non necessariamente coincidenti con la vocazione funzionale e territoriale espressa dal giovane all'atto della domanda.

Poco dopo il suo insediamento, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga sottolineò che l'ordinamento giuridico italiano poteva offrire due soluzioni, per quanto parziali, al problema degli obiettori di coscienza che non accettano neppure il servizio civile sostitutivo: la liberazione condizionale e l'affidamento in prova del condannato militare ([152]). Sulla concessione dei suddetti benefici ha competenza il Tribunale Militare di sorveglianza, il quale però da alcuni anni non li concede più ai giovani testimoni di Geova. In un primo tempo ne ha rigettate le istanze eccependo che gli stessi giovani non manifestano un "sicuro ravvedimento", nonostante che la I sezione penale della Corte Suprema di Cassazione abbia respinto tale argomentazione con oltre ottantotto ordinanze. Il Tribunale Militare di sorveglianza ha poi continuato a rigettare le istanze sostenendo che la liberazione condizionale non può essere concessa ai condannati ad una pena inferiore ai tre anni, ma anche questa argomentazione è stata respinta dalla I sezione penale della Corte Suprema ([153]). In ogni caso il beneficio della liberazione condizionale attualmente non viene concesso ad alcun detenuto testimone di Geova. Per quanto riguarda, invece, l'affidamento in prova, il periodo di osservazione della personalità a cui vengono sottoposti i giovani testimoni di Geova è di diversi mesi e non di un mese, come previsto dall'art. 2, I comma, della legge 29 aprile 1983, n° 167, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n° 700, coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1986, n° 897. Portiamo alcuni esempi: Massimo Saggese (istanza dell'8 aprile 1986, ordinanza di accoglimento del 16 settembre 1986, oltre sette mesi trascorsi in detenzione); Luciano Greco (istanza del 18 luglio 1986, ordinanza di accoglimento

---

[152]

() A. GALANTE GARRONE, *Gli obiettori di coscienza e Cossiga. La difesa della Patria*, in "La stampa", 20 luglio 1985.

[153]

() Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, sentenza n° 2735 del 18 giugno 1987.

del 25 novembre 1986, oltre otto mesi trascorsi in detenzione); Andrea Dal Corso (istanza del 18 luglio 1986, ordinanza di accoglimento del 25 novembre 1986, quasi dieci mesi trascorsi in detenzione). In molti casi il Tribunale Militare di sorveglianza ha negato la concessione del beneficio dell'affidamento in prova ritenendo che la "rieducazione" del condannato fosse sinonimo di "ravvedimento". La I sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha invece precisato che "se il legislatore avesse voluto subordinare l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza ad un raggiunto e provato 'ravvedimento' non avrebbe avuto necessità alcuna di prevedere le disposizioni in esame" ([154]).

Inoltre venne spesso attuato nei confronti degli obiettori testimoni di Geova un comportamento discriminatorio. Ad esempio il magistrato militare di sorveglianza respinse l'istanza dell'affidato Marco Di Nenno di allontanarsi dal comune di affidamento per poter partecipare alle funzioni religiose dei testimoni di Geova, mancando in detto comune un luogo di culto della confessione a cui appartiene ([155]). Lo stesso magistrato respinse l'istanza dell'affidato Paolo Gatti per partecipare all'assemblea di distretto dei testimoni di Geova, una solenne ricorrenza annuale ([156]). Si trattava della stretta applicazione del I comma dell'art. 56 della legge n° 689 del 24 novembre 1981, che fra i motivi di deroga dal divieto per gli affidati in prova di allontanarsi dal comune di residenza prevede soltanto quelli "di lavoro, di studio, di famiglia o di salute". E' però evidente che l'estensore dell'articolo ha tenuto presente solo il dominante culto cattolico, per l'esercizio del quale in ogni comune, benché piccolo, c'è almeno una chiesa, dimenticando le necessità spirituali delle minoranze di cittadini di culto diverso. Pertanto, a seguito delle decisioni del tribunale, si è venuta a creare l'assurda situazione per cui i testimoni di Geova detenuti negli istituti di pena possono regolarmente assistere alle riunioni di culto, mentre ciò è negato a quelli affidati nei comuni dove non esiste un luogo apposito. Inoltre il Tribunale Militare di sorveglianza spesso concede l'affidamento quasi allo spirare del periodo di detenzione. In alcune ordinanze, pressoché uguali una all'altra, emesse dal succitato tribunale secondo un identico modulo, si legge: "Persistendo l'atteggiamento di

---

[154] () Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, sentenza n° 2977 del 2 luglio 1987.

[155] () Ordinanza n° 2 del 5 gennaio 1988.

[156] () Ordinanza n° 130 del 26 luglio 1989.

negazione dello Stato e del diritto, giacché egli deve obbedienza soltanto alla legge del comandamento 'divino' (...) senza alcuna possibilità di riacquisizione del senso di responsabilità verso se stesso e verso la società del comune cittadino, consapevole dei propri doveri, massimamente quello del rispetto della legge dello Stato con priorità su quella di qualsiasi divinità" ([157]). A prescindere che non risulta esser vero che i testimoni di Geova neghino lo Stato, è sconvolgente leggere, nelle decisioni di un tribunale moderno, la colpevolizzazione di una persona poiché ha anteposto la legge divina a quella statale! Un'altra ordinanza parla dell'"idea dominante e delirante dell'obbedienza solamente alla legge del comandamento divino e del disconoscimento dello Stato e dei suoi ordinamenti" ([158]). D'altronde anche da parte cattolica vi è la disposizione nel diritto canonico ad osservare le leggi civili purché non siano contrarie al diritto divino e la teologia morale sostiene che di fronte a leggi che contrastano direttamente il bene comune divino la coscienza obbliga a disobbedire ([159]). Nei casi nei quali il Tribunale Militare di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova ai giovani testimoni di Geova ha però poi imposto loro alcune prescrizioni in contrasto con i principi costituzionali. Così a Luciano Greco, Andrea Del Corso e Vincenzo Ferrara è stato ordinato di "non partecipare a qualsiasi manifestazione o riunione collettiva, ivi comprese le adunanze della Confessione dei Testimoni di Geova" ([160]) ed a Massimo Saggese, Carlo Ravarotto e Marco Pileri è stato comandato di "non partecipare a qualsiasi manifestazione o riunione collettiva, senza previa autorizzazione del giudice militare di sorveglianza" ([161]). Tali prescrizioni paiono in contrasto con l'art. 19 della costituzione (vedi nota 43).

Segnaliamo anche il caso di Emanuele Pizzolla, affidato in prova al Comune di Cassago Brianza (Como) dal Tribunale Militare di sorveglianza con ordinanza n° 73 del 2 marzo 1989. Per i primi cinque mesi di affidamento il magistrato ricevette informazioni

---

157

() Ordinanze n° 75 e n° 79 del 28 ottobre 1986, n° 84 del 4 novembre 1986, n° 88 dell'11 novembre 1986, n° 105 del 25 novembre 1986, n° 127 del 28 aprile 1987. La sottolineatura è dell'autore.

158

() Ordinanza n° 40 del 16 settembre 1986.

159

() Cfr. PONZI, *La coerenza dei cristiani di fronte alle leggi ingiuste*, in "L'osservatore romano", 12 aprile 1986, e *Obiettori che pena!*, in "Azione sociale", n° 34, 13 ottobre 1989.

160

() Ordinanze n° 94, 95 e 97 del 25 novembre 1986.

161

() Ordinanze n° 40 del 16 settembre 1986, n° 49 del 30 settembre 1986 e n° 68 del 21 ottobre 1986.

eccellenti sul suo comportamento ([162]); ciò nonostante in data 9 settembre 1989, subito dopo avere ricevuto l'unica relazione negativa da parte del sindaco, il quale evidenziava nei suoi confronti alcuni addebiti generici e di scarso rilievo giuridico, disponeva d'urgenza la sospensione del beneficio dell'affidamento in prova, che veniva poi revocato il 28 settembre 1989 dal Tribunale Militare di sorveglianza ([163]). Pizzolla aveva ammesso soltanto il primo addebito mossogli, confermando di aver dimenticato di effettuare l'accompagnamento di una persona, peraltro completamente autosufficiente, mentre aveva contestato la fondatezza delle altre accuse, rilevando che nella relazione del sindaco le presunte violazioni erano state rivolte sia a lui che ad altre due persone (un affidato in prova ed un addetto al servizio sostitutivo civile, con i quali condivideva compiti ed abitazione dal mese di luglio) e che a lui non poteva essere mosso alcun addebito poiché, in base ai turni liberamente disposti tra loro, nel periodo contestato dal sindaco non competevano a lui i relativi compiti, bensì agli altri. Non venne disposta nessuna indagine per accertare il reale svolgimento dei fatti ed il periodo dal 10 luglio al 9 settembre 1989 fu qualificato come non validamente trascorso ai fini dell'espiazione della pena, con conseguente prolungamento della reclusione in carcere militare di ulteriori sessanta giorni. Inoltre, mentre gli altri due destinatari delle accuse del sindaco non furono perseguiti, a Pizzolla non fu neppure concessa la sospensione dell'ordinanza di revoca in attesa che sul caso si pronunciasse la Corte Suprema di Cassazione a seguito del suo ricorso. Viene logico sospettare che il reale obiettivo del tribunale fosse quello di impedire alla Corte Suprema di Cassazione di decidere sulla legittimità dell'ordinanza di revoca prima che il condannato avesse scontato l'intero prolungamento di pena. Cosa che puntualmente si verificò. Infatti quando il 4 dicembre la Corte annullò l'ordinanza, Pizzolla aveva già subito tutto il maggior periodo di carcere. Nella sentenza si legge: "Rileva la Corte che il ricorso è fondato. Com'è noto, l'affidamento in prova, nella suindicata materia, è concesso allorché la possibilità della rieducazione rende inutile il proseguimento della pena detentiva. La revoca di tale affidamento, poi, va disposta qualora il condannato: a) abbia tenuto un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate; b) e che tale comportamento sia incompatibile

---

[162]

() Relazioni del sindaco di Cassago Brianza in data 11 aprile, 5 maggio e 5 luglio 1989.

[163]

() Ordinanza n° 391.

con la prosecuzione della prova. Da ciò deriva che, ai fini del provvedimento di revoca, debbano concorrere entrambe le suddette condizioni e che la violazione delle disposizioni di legge o delle prescrizioni, anche se giudizialmente accertata, non comporta automaticamente la revoca dell'affidamento spettando al Tribunale di sorveglianza valutare se tali inadempimenti siano di gravità tale da risultare incompatibili con la prosecuzione della prova e da far ritenere impossibile la realizzazione delle finalità dell'istituto. Un tale accertamento non è stato compiuto dai giudici di merito che si sono limitati a prendere atto delle contestazioni rivolte dall'amministrazione comunale senza valutarne il significato e la portata; senza specificare quali di tali addebiti siano riferibili al Pizzolla; se le giustificazioni addotte per ciascun addebito appaiono ragionevoli e fondate e se, in ultima analisi, la ritenuta inosservanza (da qualificarsi come violazione di prescrizioni) sia tale, nel suo complesso, da costituire indice di disadattamento al punto da precludere il proseguio dell'opera di rieducazione" ([164]).

Succede a volte che gli enti sottopongano gli affidati a servizi vessatori, obbligandoli a turni lunghi fino a dodici o più ore al giorno, inclusi sabati e domeniche, e richiedendo lavori non previsti, sotto l'arma del ricatto di un rapporto sfavorevole al Tribunale Militare di sorveglianza.

Dopo che alcuni T.A.R. avevano sollevato il possibile contrasto della legge 772 con l'art. 52 della Costituzione, la Corte Costituzionale fu chiamata ad esprimersi sulla complessiva legittimità della legge stessa e sulla natura del termine di sei mesi per la risposta alla domanda di obiezione, previsto dal suo art. 3. Relativamente al primo punto, il 6 maggio 1985 la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 164, accolse in pieno le tesi del movimento degli obiettori, e richiamandosi alla sua precedente sentenza n° 53/67 respinse l'idea che la legge consentisse di eludere il dovere di difesa della comunità affermato dalla Costituzione. La corte sottolineò come questo "rappresenti un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri" e come "esso trascenda e superi lo stesso dovere del servizio militare". Ovvero la difesa del paese non si esaurisce affatto nella prestazione del servizio militare, il quale è sì obbligatorio, ma "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge" ed a condizione che "non siano violati altri pre-

[164] () Sentenza n° 3184 del 4 dicembre 1989.

cetti costituzionali". Tra questi sicuramente la tutela della libertà di coscienza, di pensiero e di culto religioso (artt. 2, 19 e 21 della Costituzione), la cui affermazione è spesso base del rifiuto del servizio militare. Pertanto "la legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato". Per quel che concerne il termine di sei mesi per la risposta all'istanza di obiezione, in passato sistematicamente violato dall'amministrazione della difesa, la corte adottò un'interpretazione, da più parti criticata, che considera tale termine "perentorio", ma con effetti inefficaci dal punto di vista della tutela concreta dell'obiettore. Infatti tale perentorietà non si traduce, secondo la corte, in un meccanismo di "silenzio-assenso" o di "silenzio-rifiuto", bensì fissa solo il momento a partire dal quale il giovane obiettore può mettere in mora l'amministrazione della difesa attivando "la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive". Come si vede, si tratta di un procedimento tortuoso che obbliga il giovane ad un lungo contenzioso con l'amministrazione della Difesa. In sostanza la questione fu di fatto elusa dalla corte, anche se tale sentenza evidenziò la necessità che l'amministrazione si dotasse di sistemi informatici atti ad evitare le lunghe attese e contribuì a sollecitare i pubblici poteri in tale senso. In effetti i tempi di attesa per l'accoglimento delle domande si sono progressivamente andati riducendo.

Il 24 maggio dello stesso anno ci fu un significativo intervento interpretativo della magistratura amministrativa in ordine alla natura ed all'ampiezza dei poteri attribuiti alla commissione d'indagine. Infatti in tale data il Consiglio di Stato con la decisione n° 16 limitò i poteri di tale commissione, alla quale "non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti (come pure talora

erroneamente si è ritenuto), ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza". Si capovolgeva così un'interpretazione consolidata: non era più il richiedente a dover dimostrare la profondità dei convincimenti in base ai quali richiedeva il riconoscimento dell'obiezione nel corso di un colloquio-esame con la commissione, ma al contrario era la commissione a dover eventualmente dimostrare la non ammissibilità della domanda. Ciò circoscriveva nei fatti il lavoro della commissione all'accertamento dei requisiti formali previsti dalla legge n° 772 e cioè la non titolarità di licenze ed autorizzazioni di possesso di armi, la mancanza di condanne per detenzione o porto abusivo di armi; il non coinvolgimento in atti violenti. Pertanto la commissione aveva soltanto più l'onere di provare eventualmente, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la non fondatezza delle dichiarazioni. Inoltre il Consiglio di Stato, per evitare "forme di discriminazioni fondate sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti", dichiarò ammissibile che "la domanda di riconoscimento venga fatta sulla falsa riga di uno schema stereotipo o di un modello eventualmente predisposto da associazioni o comitati". La decisione del Consiglio di Stato ebbe un evidente impatto sull'attività della commissione, poiché la percentuale delle domande non accolte è diminuita sensibilmente a partire dal 1987, scendendo al 2% delle domande presentate nel 1989, rispetto all'8-9% degli anni precedenti. Tale decisione diede luogo, in seguito ai numerosi ricorsi di obiettori che si erano visti rifiutare l'ammissione al servizio civile per i motivi più disparati, a diverse sentenze ed ordinanze nella maggior parte dei casi favorevoli ai ricorrenti.

Nell'estate-autunno 1985 il Ministero della Difesa adottò quale deterrente per le domande di obiezione la prassi delle precettazioni d'autorità, destinando cioè gli obiettori in enti e settori d'impiego diversi da quelli indicati dai giovani. La protesta degli obiettori si concretizzò in una "campagna di autotrasferimenti".

Nel medesimo anno lo stesso ministero, in un bilancio critico formulato nel "Libro bianco", ammise le difficoltà operative per la concreta applicazione della legge 772.

Nel 1986 la Corte Costituzionale fu chiamata ad esprimersi in merito all'assoggettabilità alla giurisdizione militare degli obiettori già ammessi al servizio civile. Il quesito era stato sollevato da alcuni tribunali militari sulla base dell'art. 11 della legge 772, che equipara i giovani obiettori ai militari di leva "ad ogni effetto civile, penale,

amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico". In pratica per i reati previsti dalla legge 772 e dal codice penale militare di pace gli obiettori venivano giudicati dai tribunali militari. La Corte, con la sentenza n° 113 del 23 aprile, dichiarò parzialmente illegittimo l'art. 11 della legge 772, perché "l'ammesso al servizio civile perde lo *status* di militare acquisito in forza dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare (...) Gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile non possono considerarsi appartenenti alle Forze armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine proposta, facendo loro perdere lo *status* di militare, li rende estranei ad esse". Per tale motivo il servizio civile non può essere considerato come un particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva, ma si deve invece pensare che l'obiezione di coscienza rappresenta un limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare, per cui il servizio civile "non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa". A seguito di tale ragionamento la Corte dichiarò che l'equiparazione penale è illegittima e che pertanto i reati degli obiettori devono essere giudicati dai tribunali ordinari.

Il 5 giugno 1986 il Ministero della Difesa, con la circolare Leva I/1, obbligò gli enti convenzionati a dotarsi di adeguate strutture logistiche, di vitto e di alloggio, per tutti gli obiettori assegnati. Inoltre vincolò il numero di obiettori assegnabili a ciascun ente, con una "franchigia" di cinque obiettori. Infine dispose, a partire dall'anno successivo, che gli obiettori residenti nelle località di svolgimento del servizio civile non potessero più regolarmente alloggiare presso le proprie abitazioni. La reazione dell'opinione pubblica "di settore" e delle associazioni degli enti e degli obiettori al nuovo regolamento fu molto intensa e spinse la commissione Difesa della Camera ad approvare il 26 novembre una risoluzione di censura. Quindi il 20 dicembre il Ministro della Difesa Giovanni Spadolini con la circolare Leva 9/UDG abrogò il vincolo di alloggio ed annullò gli effetti più restrittivi della circolare precedente ([165]). Infatti consentì ai giovani che richiedevano il riconoscimento dell'obiezione di indicare nella domanda "anche le aree vocazionali di impiego, gli enti convenzionati presso cui svolgere il servizio civile sostitutivo e le relative sedi". Stabilì inoltre che l'assegnazione

165

() Cfr. P. BELLUCCI, *L'obiezione di coscienza: un'analisi sociologica*, in "Sistema informativo a schede", n° 5, luglio 1992.

degli obiettori, a cura del ministero, avvenisse nel rispetto delle richieste dei giovani, compatibilmente con la disponibilità di posti presso gli enti che effettuano il servizio nella relativa area vocazionale.

Nel giugno 1986 numerose associazioni rilanciarono, con una campagna di cartoline al Parlamento, la questione della riforma della legge 772.

Durante gli anni iniziali della IX legislatura non vi fu una significativa attività parlamentare sul tema dell'obiezione di coscienza, che invece fu riproposta nel 1987, ultimo anno della legislatura, quando dopo l'avvenuta presentazione di numerosi progetti di legge a cura della D.C., di D.P., del P.C.I., del P.S.I. e della Sinistra Indipendente il relatore on. Paolo Caccia presentò una prima ipotesi di testo unificato. Seguirono altre due versioni, ma la crisi di governo e le elezioni anticipate ne bloccarono l'*iter*.

Le autorità militari, intanto, proseguivano nel mantenere un atteggiamento di chiusura nei riguardi degli obiettori totali. Citiamo qualche esempio. Fabio Balbis, condannato per il reato di cui all'art. 8, 2° comma, della legge n° 772, versando in gravi condizioni di salute documentate con referti di diversi ospedali pubblici, chiese la sospensione della pena detentiva militare o l'ammissione alla detenzione domiciliare. Il Tribunale Militare di sorveglianza rigettò entrambe le istanze ([166]). Il giorno seguente, dietro l'interessamento dei Ministeri della Difesa e di Grazia e Giustizia, il giovane venne riformato! In altre occasioni il tribunale militare di sorveglianza impartì disposizioni a vari comandi di stabilimenti di pena, affinché sottoponessero gli obiettori di coscienza imprigionati ad esercitazioni militari, riesumando a tal fine l'art. 12 del R. D. 10 febbraio 1943, n° 306. Si tratta di una norma che disciplina l'esecuzione della pena detentiva militare e che prevede l'occupazione giornaliera dei detenuti con istruzioni "civili e militari". In base alle nuove direttive ricevute nel febbraio 1987 il comando del reclusorio di Sora impose esercitazioni militari che furono rifiutate dai detenuti testimoni di Geova, tre dei quali furono imputati di disobbedienza pluriaggravata. Assolti dal Tribunale Militare di Roma ([167]), furono successivamente condannati dalla Corte Militare di Appello di Roma, uno a tre mesi di reclusione e due a due mesi con la sospensione

---

166

() Ordinanza n° 583 del 15 dicembre 1988.

167

() Tribunale Militare di Roma, sentenza n° 651 del 26 maggio 1987; sentenza n° 693 del 12 giugno 1987; sentenza n° 694 del 12 giugno 1987.

condizionale della pena ([168]). Infine la I sezione penale della Corte Suprema respinse alcune questioni di legittimità costituzionale e, nel ritenere il rifiuto delle esercitazioni penalmente rilevante, rinviò per un nuovo giudizio alla Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Napoli ([169]).

All'avvio della X legislatura, l'11 novembre 1987 venne costituito presso la commissione difesa della Camera il comitato ristretto per la riforma della legge n° 772, al quale fu dato l'incarico di approntare un testo di riforma, con relatore ancora l'on. Caccia. Dopo un anno di lavori alcuni contrasti intervenuti tra la commissione difesa ed il governo dell'on. De Mita, ed in particolare con l'allora Ministro della Difesa on. Zanone, circa la natura estensiva o restrittiva del testo di riforma da varare, condussero allo scioglimento del comitato ristretto, sebbene il relatore Caccia avesse presentato una prima bozza di testo unificato. Il 14 giugno 1988 venne udito dalla commissione Difesa della Camera il Ministro Valerio Zanone, il quale affermò: "Deve risultare chiaro che l'obiezione di coscienza non può essere intesa come un diritto soggettivo; è necessario che si stabilisca per il servizio civile una durata superiore a quello di leva; sembra opportuno confermare il ruolo dell'attuale commissione per l'esame delle domande". Su tali punti il ministro aveva ottenuto l'assenso del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita.

Continuava intanto la mobilitazione per spingere il Parlamento all'approvazione della riforma della legge n° 772 ed il 15 aprile 1988 si tenne a Roma una manifestazione nazionale al riguardo.

Il 2 giugno si costituì la Consulta Nazionale Enti per il Servizio Civile (C.N.E.S.C.), al quale aderirono l'ARCI, la Caritas, il CENASCA-CISL, il CESC, l'ENAIP-ACLI, le Ispettorie Salesiane, Italia Nostra ed il WWF.

In ottobre iniziò con una serie di digiuni a staffetta la campagna nazionale per la riforma della legge n° 772, promossa da padre Angelo Cavagna e sostenuta da numerosi gruppi politici ed associazioni. Seguirono nei mesi successivi altre iniziative e prese di posizione da parte di istituzioni pubbliche, tra cui diversi consigli regionali e comunali.

---

[168]

() Corte Militare di Appello di Roma, sentenze n° 174 del 14 ottobre 1987 e n° 5 del 20 gennaio 1988.

[169]

() Sentenze n° 1470 del 15 luglio 1988 e n° 2127 del 22 dicembre 1988.

Il dibattito sulla bozza preparata dall'on. Caccia procedette quindi in commissione per tutto l'inverno 1988-1989, ma il 13 dicembre 1988, a causa dei contrasti tra governo e commissione difesa, venne sciolto il comitato ristretto. Il relatore on. Paolo Caccia presentò una prima bozza di testo unificato ed i lavori della commissione proseguirono in sede referente.

Il 20 aprile 1989, dopo quattordici sedute in sede referente, la commissione difesa concluse il proprio lavoro licenziando, per la prima volta dopo il 1972, un testo unificato di riforma, le cui caratteristiche erano l'obiezione come diritto, l'eliminazione dell'indagine sulle motivazioni addotte, il servizio civile gestito dalla Presidenza del Consiglio e con durata di quindici mesi. Nei mesi successivi l'80% dei componenti della commissione chiese che questa lo riesaminasse in sede legislativa, accelerandone quindi l'*iter* di approvazione, che fu però bloccato in estate dalla crisi del governo De Mita.

Il 20 giugno il Ministero della Difesa, dopo aver richiesto un parere al Consiglio di Stato, soppresse il rimborso per il vestiario che veniva erogato agli obiettori in servizio.

Nello stesso anno la Corte Costituzionale fu chiamata a valutare diversi aspetti delle norme penali (art. 8) della legge 772 ed in particolare l'entità della sanzione detentiva (da due a quattro anni) prevista per chi, pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta sia il servizio civile sia quello militare, cioè per i cosiddetti obiettori totali. Occorre ricordare che il codice penale militare di pace per un reato analogo (mancanza alla chiamata, art. 151) prevede una pena da sei mesi a due anni. Il 18 luglio la corte dichiarò che il rispetto degli art. 3 e 21 della Costituzione deve tradursi in norme che non penalizzino i comportamenti del cittadino sorretti da motivazioni profonde e personali, inerenti cioè alla sfera della coscienza. Pertanto "l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art. 151 del c.p.m.p.) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n° 772 del 1972". La Corte dichiarò l'infondatezza delle eccezioni sollevato dal Tribunale Militare di Napoli in relazione ad altri aspetti dei commi 2, 3 e 7 dello stesso art. 8. Escluse infatti che la sanzione per il reato previsto dall'art. 8 possa essere diversa dalla pena detentiva e confermò il meccanismo,

previsto sempre dall'art. 8, di esenzione dal servizio nel caso di pena espiata e di diminuzione della durata del servizio nel caso di domanda presentata dal carcere ed accolta, compresa al momento dell'accoglimento dell'istanza l'estinzione del reato, la cessazione dell'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. La corte sottolineò come la libertà di coscienza abbia nel nostro ordinamento la natura di "bene costituzionalmente rilevante", al pari di altri quali il dovere di difesa e l'obbligo del servizio militare. Inoltre fece notare che le sanzioni devono comunque tendere alla "rieducazione del condannato" (art. 27 della Costituzione), al fine di recuperarlo ai doveri di solidarietà sociale, tra i quali vi è la prestazione del servizio di leva, militare o civile che sia. A parere della corte le disposizioni in oggetto sono pienamente legittime poiché dimostrano che "l'interesse dello Stato al recupero, alla rieducazione del reo, è intensamente perseguito". Tale sentenza aprì un contenzioso tra la Corte Costituzionale ed i tribunali militari, indispettiti da questo dispositivo favorevole agli obiettori totali. In data 24 novembre il parlamentare Mauro Mellini inviò alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma un esposto a carico di diversi magistrati militari, accusandoli di disattendere la suddetta sentenza, al fine di "pervenire a risultati volutamente abnormi ed a situazioni di vera e propria paralisi della giustizia militare" e di "impedire che il potere legislativo ed ogni altro potere dello Stato potesse prendere atto della portata della sentenza stessa ed adeguare ad essa le proprie autonome deliberazioni". Infatti il Tribunale Militare di La Spezia, con sentenza n° 333 del 27 settembre 1989, aveva deciso l'assoluzione dell'imputato al fine di censurare l'operato della Corte Costituzionale, che si sarebbe arrogata poteri non propri, cancellando la parte sanzionatoria dell'art. 8, 2° comma, della legge n° 772, per cui la condotta dell'imputato stesso sarebbe divenuta penalmente irrilevante (il pubblico ministero comunque presentò ricorso). Il tribunale affermò: "Questo Collegio ritiene di considerare come se non fossero state pronunciate quelle prescrizioni di natura ricostruttivo-legislativa, emessa da un organo non legittimato. (...) Peraltro, non spaventa la categoricità del dispositivo in esame, in quanto alcuna norma costituzionale (...) impone l'osservanza di un dispositivo della Corte nella parte che non sia di accoglimento dell'istanza o del ricorso". In riferimento a tale sentenza il Ministro della Difesa on. Martinazzoli, in risposta ad un'interpellanza, dichiarò di trattarsi di "una decisione

intenzionalmente provocatoria e, proprio per questo, certamente discutibile" ([170]). Il Tribunale Militare di Torino, con ordinanze separate in date 20, 21 e 27 settembre, 4 e 5 ottobre e 16 novembre 1989 ([171]), "sollevava di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della sentenza 409 del 18 luglio 1989 della Corte Costituzionale"! Il tribunale contestò il fatto che la Corte non si era limitata ad abrogare una norma (dispositivo ablativo), ma aveva anche indicato la sua sostituzione (dispositivo additivo), travalicando i propri poteri ed assumendo di fatto quelli legislativi, che spettano solo al Parlamento. Inoltre si lamentò del fatto che dopo tale sentenza "a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo - anche se falsamente - con i motivi tipici, rispetto a colui che commetta una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi familiari o di lavoro". Infatti quest'ultimo, espiata la pena, deve comunque svolgere il servizio militare per intero, mentre per l'obiettore la legge n° 772 prevede meccanismi di recupero del reo e di eliminazione della spirale delle condanne di cui la stessa corte stabilì la perfetta legittimità proprio con la sentenza 409/89. Una sentenza della corte non può essere oggetto di riesame, di impugnazione, di censura e pertanto tali provvedimenti, affermava sempre Mellini, non rientrano nei "poteri conferiti ai Giudici dalla legge" e di fatto bloccano "i procedimenti relativi ai reati in questione". Il Ministro Martinazzoli, riferendosi alla decisione di Torino, rilevò: "Si tratta certamente della manifestazione di una sorta di resistenza alle statuizioni della Corte, che può essere considerata secondo una forte accentuazione critica, così come fanno gli interroganti" ([172]). Mellini affermò che la maggioranza dei tribunali militari si erano resi autori di manifestazioni compiute "sempre e comunque sulla pelle di giovani che, se fanno obiezione di coscienza pagano di persona, ma che non è detto debbano pagare anche per le 'obiezioni di coscienza' gratuitamente opposte da Magistrati Militari alla legge ed ai deliberati della Corte Costituzionale". La risposta della Corte alle prese di posizione dei tribunali militari fu secca. Infatti con l'ordinanza n° 27 del 23 gennaio 1990 essa rilevò che "le censure sono, nella sostanza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla corte con la

---

170

() Atti parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pag. 41413.

171

() Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, I serie speciale, del 29 novembre 1989, del 6 dicembre 1989 e del 17 gennaio 1990.

172

() Atti Parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pag. 41413.

menzionata sentenza 409/89; che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento; che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n° 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale". La Corte respinse *in toto* la questione posta dal Tribunale Militare di Torino, limitandosi comunque a "ricordare che la sentenza 409/89 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge 772/72 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del c.p.m.p.". Ma il Tribunale Militare di Torino non si arrese neppure di fronte a quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale ed assolse quattro obiettori testimoni di Geova, perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il pubblico ministero impugnò la sentenza e ricorse in Cassazione ([173]), causando ai giovani obiettori continui rinvii che evidentemente determinavano effetti negativi nella loro vita personale e nella ricerca di un lavoro. Proprio per evitare tali inconvenienti la Corte Costituzionale, con sentenza n° 41/1990 del 31 gennaio 1990, stabilì il limite di un anno entro il quale il giovane che ha già usufruito di un rinvio può essere chiamato alle armi. "Mentre la Corte si mostra sensibile alle esigenze dei cittadini, l'apparato militare agisce spesso ritardando l'esecuzione delle direttive della Corte stessa" ([174]).

La citata sentenza n° 409 del 6 luglio 1989 sollevò il problema dei giovani testimoni di Geova in carcere da molti mesi al momento dell'emissione della decisione della Corte. Essi sono rimasti detenuti in forza di una legge già dichiarata incostituzionale e malgrado i numerosi appelli alle autorità competenti ([175]). Le domande di grazia presentate da tali giovani, il cui accoglimento poteva essere la soluzione per farli uscire dal carcere, rimasero bloccate per mesi prima presso i comandi delle carceri, poi presso il Tribunale Mili-

---

173

() Cfr. "La repubblica", 1° febbraio 1990.

174

() AA.VV., Intolleranza religiosa..., op. cit., pag. 183.

175

() ALBERINI, *Pensiamo anche alla sorte degli obiettori in carcere*, in "Giornale di Brescia", 1° agosto 1989; M. MELLINI, *Obiettori in carcere e grazia in vacanza*, in "Il Giorno", 13 agosto 1989; interpellanza di vari parlamentari, in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pagg. 41409-10.

tare di sorveglianza, nel quale il Ministro Martinazzoli individuò "un filtro estremamente lento", aggiungendo di averlo "più volte sollecitato, senza che ciò abbia sin qui raggiunto approdi sufficientemente rassicuranti". L'on. Mellini aveva già portato il problema all'attenzione del Parlamento con il suo intervento nella seduta della Camera dei deputati del 19 luglio 1989, affermando: "Ieri la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge sull'obiezione di coscienza, per le pene in essa previste. La Corte ha stabilito che tali pene sono equivalenti al quadruplo (nel minimo) ed al doppio (nel massimo) di quelle consentite da altre norme. Il che significa che vi sono decine, forse centinaia di giovani che si trovano in carcere perché sono state loro erogate pene dichiarate costituzionalmente illegittime. (...) Il Governo dovrà farsi portatore di domande di grazia per tutti quelli che hanno scontato una certa pena, oppure interverrà con un altro metodo. E' necessario, comunque, avviare una qualche iniziativa in Commissione giustizia o in Commissione difesa: mi auguro in Commissione giustizia, perché il ministro Vassalli è più comprensivo, mentre dal ministro Zanone non abbiamo mai avuto il piacere di farci comprendere, anche quando abbiamo cercato di fargli presenti alcuni problemi che oggi, con la sentenza della Corte Costituzionale, diventano di maggiore attualità".

Da questa panoramica appare evidente che a più di vent'anni dalla promulgazione della legge n° 772 la situazione degli obiettori testimoni di Geova rimane critica. Essi sono disposti ad impiegare per lo Stato un periodo della loro vita purché l'attività svolta prescinda da un obbligo militare e quindi vorrebbero poter prestare il loro operato nel servizio civile nazionale, concepito in maniera completamente autonoma dal servizio nell'esercito. Sarebbe pertanto opportuno trovare una soluzione per impiegare i giovani testimoni di Geova in servizi utili, che eviterebbero a molti di loro di pagare la fedeltà al credo religioso con il carcere, non essendo in questa maniera di alcun beneficio allo Stato ed alla comunità.

Il 19 luglio 1989 la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 470, affrontò l'argomento della maggior durata di otto mesi del servizio civile e del servizio militare non armato, prevista dall'art. 5 della legge n° 772. La questione era stata sollevata dai casi di quattro

obiettori (Silverio Capuzzo, Antonio De Filippis, Mariano Pusceddu ed Alessandro Scidà), che si erano autoridotti il servizio a dodici mesi. Il ragionamento effettuato dalla Corte fu in sostanza identico a quello adottato nel caso della sentenza n° 409/89 e cioè che è inammissibile una disparità di trattamento sulla base della semplice adduzione dei motivi di coscienza che possono ispirare le scelte dei cittadini. Inoltre nel caso del servizio militare non armato tale differenza è assurda, dato che le mansioni cui sarebbero destinati gli obiettori sono, a parte l'uso delle armi, in tutto identiche a quelle dei militari di leva. Per quel che riguarda il servizio civile una diversa durata rispetto a quella del militare non può assolutamente assumere "quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero". I giudici costituzionali affermarono che una "differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale" potrebbe tutt'al più essere introdotta "nell'eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative" inerenti il servizio stesso. L'impatto immediato della sentenza fu molto accentuato; infatti fece lievitare le domande di obiezione del 141% rispetto al 1988.

Nel mese d'agosto il Ministro della Difesa Mino Martinazzoli emanò una circolare applicativa della sentenza n° 470/89 della Corte Costituzionale. Vennero così posti in congedo oltre tremila obiettori, su ottomila, che avevano già svolto almeno dodici mesi di servizio.

Il 21 dicembre il Ministro della Difesa Mino Martinazzoli iniziò una lunga audizione presso la commissione difesa della Camera, che proseguì il 31 gennaio ed il 1° febbraio, nella quale preannunciò un proprio pacchetto di emendamenti sul testo unificato di riforma approvato in sede referente il 20 aprile. Il governo era comunque favorevole ad un'accelerazione dei tempi di discussione tramite il passaggio del testo nuovamente alla commissione, ma in sede legislativa.

Il 1° gennaio 1990 ripartì con un nuovo digiuno di padre Angelo Cavagna la campagna per la riforma della legge n° 772.

Il 15 gennaio gli assessori alla sicurezza sociale delle Regioni chiesero con un dettagliato documento che il Parlamento varasse la riforma, introducendo il concetto del diritto di obiezione e costituendo un servizio civile efficace e fortemente decentrato. Le Regioni proposero di affidare loro molte competenze gestionali in materia.

Sulla base del testo di riforma del 1989 ripresero, con il governo Andreotti, i lavori della commissione difesa. Il 21 febbraio il Ministro della Difesa Martinazzoli presentò i propri emendamenti definitivi al testo unificato di riforma ed espresse l'assenso governativo al suo passaggio alla commissione in sede legislativa. Venne allora ricostituito il comitato ristretto per trovare un accordo tra le forze politiche ed il governo.

Il 12 aprile la commissione Difesa della Camera, dopo alcuni incontri del comitato ristretto e due sedute in sede referente, licenziò un nuovo testo unificato di riforma che, accogliendo le istanze del movimento degli obiettori e degli enti ed anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, presentava alcune modifiche che miglioravano quello del 20 aprile dell'anno precedente.

Il 24 luglio iniziò in commissione l'esame del testo. Il 26 luglio, prima che la commissione difesa potesse approvarlo definitivamente in sede legislativa, novantatre deputati appartenenti alla D.C., all'M.S.I., al P.L.I., al P.R.I., al P.S.D.I. ed al P.S.I. chiesero che la discussione del provvedimento avvenisse nell'aula di Montecitorio, bloccando così di fatto l'*iter* della riforma. Il gruppo, di cui facevano parte soltanto due deputati democristiani, motivò la richiesta con la preoccupazione che l'eccessivo permissivismo del testo approvato potesse sconvolgere l'intero servizio di leva.

Dalla promulgazione della legge n° 772 il numero di giovani che hanno presentato domanda di obiezione è stato in costante aumento, come si può rilevare dalla seguente tabella ([176]):

1973..... 143

1974..... 219

176

() I dati sono tratti per gli anni fino al 1978 da "Rivista Militare", maggio-giugno 1980; per gli anni successivi da "Sistema informativo a schede", n° 9, dicembre 1992.

1975..... 238

1976..... 628

1977..... 780

1978..... 1.934

1979..... 2.000

1980..... 4.000

1981..... 7.000

1982..... 6.971

1983..... 7.557

1984..... 9.093

1985..... 7.430

1986..... 4.282

1987..... 4.986

1988..... 5.697

1989..... 13.746

1990..... 16.767

1991..... 18.254

In totale in questi anni hanno superato il numero di settantamila i giovani che hanno svolto il servizio civile e sono quasi millecinquecento gli enti convenzionati che li hanno impiegati.

Le vicende legate alla guerra del golfo e lo svolgimento dell'indagine conoscitiva della commissione Difesa sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa - il cui documento conclusivo, approvato il 21 marzo 1991, rivede criticamente l'attuale sistema di coscrizione ed è favorevole a forme miste di coscrizione e volontariato all'interno di un riposizionamento strategico delle forze armate italiane - imposero peraltro un'ulteriore pausa di riflessione all'*iter* della riforma della legge 772. Questo riprese in primavera con il parere positivo della commissione Difesa in sede referente espresso sulla proposta di legge unificata. Il 6 maggio 1991, respingendo le richieste di sospensiva presentate dall'M.S.I., dal P.R.I. e dai Federalisti, iniziò a Montecitorio la discussione in aula del testo su "nuove norme in materia di obiezione di coscienza". Il 25 luglio la Camera dei Deputati con trecentotrentatre voti a

favore, dieci contrari (M.S.I.) ed otto astenuti (P.R.I.) licenziò ed inviò al Senato il testo di riforma della legge n° 772. Le novità principali riguardavano il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, la valutazione della dichiarazione di obiezione solo sulla base di criteri oggettivi, la smilitarizzazione del servizio civile con la creazione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, il passaggio delle competenze giuridiche alla magistratura ordinaria, lo svolgimento del servizio civile anche nei paesi della C.E.E. e nei progetti di cooperazione internazionale, la possibilità di predisporre forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile, non armata e nonviolenta tramite il dipartimento del servizio civile nazionale. Il testo però mantenne la maggior durata di tre mesi del servizio civile rispetto a quello militare, l'assenza della possibilità di obiezione tardiva, cioè praticata dai militari che maturassero una scelta nonviolenta durante il servizio nell'esercito, e la mancata soluzione del problema degli obiettori totali, per i quali continuavano ad essere previste pene gravose. Il 27 novembre una sottocommissione della commissione Affari Costituzionali del Senato, presieduta dal senatore Murmura (D.C.), espresse sul testo trasmesso dalla Camera un parere favorevole, a condizione di alcune modifiche riguardanti, tra l'altro, la non conflittualità della qualificazione dell'obiezione di coscienza con l'art. 52 della Costituzione. Il 5 dicembre iniziò la discussione del provvedimento alla commissione Difesa del Senato, dove venne designato come relatore il senatore Parisi (D.C.). Il giorno 19 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 8, III comma, della legge n° 772, nella parte in cui non prevedeva che l'espiazione delle pene esonerasse dalla prestazione del servizio militare coloro i quali, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiutassero il servizio militare di leva dopo averlo assunto. Il 28 la commissione Affari Costituzionali, presieduta dal senatore Leopoldo Elia, tornò sul parere espresso in precedenza dalla sua sottocommissione, indicandolo decaduto alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale.

Oltre a coloro che rifiutano da subito di svolgere sia il servizio militare che quello civile, si hanno anche i casi, peraltro rari, di coloro che iniziano il servizio civile e dopo qualche mese lo interrompono per dichiararsi obiettori totali. Fu il caso, ad esempio, di Michele Pircher, che il 4 gennaio 1992 interruppe il servizio civile che svolgeva negli uffici dell'amministrazione provinciale di Verona, sua città. Si trovò così in attesa di subire due

processi; l'uno civile, per togliergli lo *status* di obiettore, e l'altro militare, per renitenza alla leva. Egli affermò: "Finirò in carcere, lo so, ma so anche che sarò più libero dentro una cella che dentro il sistema in cui la democrazia è un velo sottile, in cui la libertà è concessa solo nei limiti del rispetto per il potere e dell'obbedienza cieca alla morale dominante".

E' pressoché impossibile conoscere i dati ufficiali ed esatti di quanti siano i giovani che ogni anno si dichiarano obiettori totali, ma si stima che le condanne per "renitenza alla leva", "mancata presentazione alla visita militare" e "diserzione" siano annualmente circa settecento. Tali giovani, in gran parte testimoni di Geova con una significativa minoranza di anarchici, vengono condannati dai tribunali militari competenti per territorio (Bari, Cagliari, Napoli, Padova, Palermo, Roma, La Spezia, Torino, Verona) e finiscono quindi nei carceri militari, quali quelli di Forte Boccea, Desenzano e Santa Maria Capua Vetere. Solo nel luglio 1990 il Ministero della Difesa, dopo le insistenze di Amnesty International, dichiarò la presenza di cinquecentotrentadue giovani nelle galere militari. Abbiamo già parlato delle motivazioni che spingono i testimoni di Geova. Gli anarchici, invece, contestano globalmente l'idea che lo Stato possa imporre ad un cittadino la prestazione di un qualsiasi servizio di leva, in quanto "strumento di dominio del potere costituito". Essi, a differenza dei testimoni di Geova, per testimoniare la fedeltà alle proprie convinzioni scontano per intero la pena detentiva che viene loro inflitta, mentre in genere un buon numero di testimoni di Geova, come abbiamo già visto, chiede di poter usufruire delle norme previste per l'affidamento in prova, che è una sorta di servizio civile presso alcuni comuni convenzionati, ma con molte restrizioni da caserma; è vietato infatti allontanarsi dal territorio comunale e persiste l'obbligo di presentarsi regolarmente dai carabinieri di zona per attestare la propria presenza. Tutti gli obiettori anarchici rifiutano di partecipare alla prima udienza del processo, dove il pubblico ministero propone il rito del patteggiamento. Della condizione degli obiettori totali si occupa Amnesty International, che nel rapporto del 1988 rivelò la presenza di "più di mille obiettori rinchiusi in dieci carceri militari italiani".

Il 16 gennaio 1992 il Senato approvò il testo di riforma della legge n° 772. Il giorno seguente l'assemblea di palazzo Madama approvò in via definitiva, con il solo voto contrario dei missini, la stessa legge. Il 1° febbraio il Presidente della Repubblica Francesco

Cossiga rinviò la legge alle Camere per una nuova deliberazione, sollevando nel suo messaggio dubbi sulla costituzionalità delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto di obiezione ed evidenziando la mancata previsione delle coperture finanziarie. "Esercizio ineccepibile di una prerogativa presidenziale, se non per un piccolo dettaglio: che a quel Parlamento non fu concesso il tempo minimo per compiere il riesame richiesto, perché lo stesso Presidente ne decretò lo scioglimento anticipato" ([177]). Cossiga di fatto censurò l'intero impianto della legge, negando che l'obiezione potesse costituirsi come un vero diritto soggettivo e sostenendo, conseguentemente, che dovesse realizzarsi un "bilanciamento satisfattivo" tra esigenze della coscienza ed obblighi di difesa militare. Pertanto invitò a ripristinare forme di "rigoroso accertamento" della volontà degli obiettori, per stabilire che questa derivasse da "intime concezioni" e non costituisse invece "un mero pretesto per sottrarsi ad un obbligo sanzionato a livello costituzionale". Eppure nella nuova normativa si voleva cancellare il "tribunale delle coscienze" perché, oltre ad essere assurdo, aveva dato luogo, alternativamente, a farse incredibili o a tragedie senza scampo. Il messaggio presidenziale suggeriva di considerare la possibilità di sostituire il servizio militare non solo con quello civile, ma anche con un altro servizio militare disarmato. Concludeva quindi con la denuncia dell'"ipoteca di una certa cultura della paura e della resa", responsabile di una "progressiva de-nazionalizzazione del paese" e con l'affermazione che solo se esiste un forte concetto di patria e di nazione può essere garantita "la massima misura di libertà di coscienza". Il giorno 5, per l'opposizione di tre partiti di maggioranza (P.L.I., P.S.D.I. e P.S.I.) e l'annunciato ostruzionismo di due partiti di opposizione (M.S.I. e P.R.I.), la conferenza dei capigruppo della Camera non inserì nel calendario dei lavori dell'aula la legge sull'obiezione di coscienza rinviata alle Camere dal capo dello Stato. Il 14 la commissione Difesa, superati alcuni tentativi di ostruzionismo condotti in particolare da due senatori democristiani, gli ex generali Poli e Capuzzo, approvò il testo senza modifiche e diede mandato al relatore di riferire in aula in materia. Il 18 febbraio la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, chiamata ad esprimersi nuovamente sulla legge, si espresse favorevolmente per un suo riesame in aula. La decisione venne presa con l'orientamento favorevole della D.C., del

[177]

() D. ROSATI, *Il valore della libertà di coscienza a servizio della solidarietà*, in "Avvenire", 1° ottobre 1993.

P.D.S., del P.S.D.I., dei radicali, di Rifondazione Comunista, della Sinistra Indipendente e dei verdi; si espressero contro i missini, i liberali, i repubblicani ed i socialisti. Venne scartata l'ipotesi, ventilata dall'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, di sostituire la legge rinviata da Cossiga con un decreto. Contro questa possibilità, per motivi opposti, si schierarono sia le opposizioni di sinistra che gli alleati della Democrazia Cristiana. In ogni caso la nuova legge non poté essere approvata per la fine prematura della legislatura. Si aprì allora un intenso dibattito che contrappose coloro che ritenevano che le Camere dovessero essere riconvocate per riapprovare la legge e chi chiedeva che il problema fosse rinviato alla successiva legislatura, anche in vista della discussione sul nuovo modello di difesa, ma l'ostilità dei missini e dei repubblicani e le resistenze di socialisti, socialdemocratici e liberali e le oscillazioni di una parte notevole della Democrazia Cristiana resero impossibile la seconda e definitiva approvazione. I deputati si presero però l'impegno che la legge fosse iscritta all'ordine del giorno della nuova legislatura, grazie ad una decisione della giunta del regolamento di Camera e Senato.

Nonostante le lunghe lotte e le numerose dimostrazioni che gli obiettori di coscienza non sono vigliacchi che cercano di evitare un servizio scomodo, l'opinione di alcuni politici e, per fortuna, di pochi giornalisti rimase comunque distorta. Citiamo un esempio tratto dalla prima pagina de Il giornale di mercoledì 12 febbraio 1992, sulla quale si leggeva: "A proposito di obbiezione di coscienza il nostro direttore racconta questo episodio. Durante l'ultima guerra, ch'egli combatteva come capitano dei granatieri, l'attendente napoletano Pasqualino gli chiese un giorno, mentre lucidava gli stivali: 'Neh, capità, ma che è quest'abbiezione di coscienza?' Il capitano gli spiegò in cosa consisteva. 'Aggio capito' rispose l'attendente 'significa che se il figlio del colonnello non vuole andare al fronte fa abbiezione di coscienza, se la faccio io 'a chiammano diserzione e mi fucilano'". Alla parabola seguiva il commento: "Ecco, nel Paese dei figli e figliastri, qual è sempre stata l'Italia, l'obbiezione di coscienza rischia di essere l'ennesima offerta, fatta ai furbi, di spacciarsi per anime pie, non violenti, antimilitaristi e di restarsene così nei paraggi di casa, a fare qualche servizietto assistenziale o a non far nulla. Nel frattempo, i figliastri avranno l'onore di continuare a vestire la divisa per esser pronti, come dice la Costituzione, al 'sacro dovere' di difendere la patria".

Fortunatamente tali argomenti apparirono soltanto sul giornale di Indro Montanelli, mentre gli altri quotidiani scelsero una linea di neutralità fra le posizioni degli obiettori e quelle di Cossiga; "Repubblica", "L'Unità" ed "Avvenire" sposarono invece le tesi degli obiettori, anche se per quanto riguarda il primo di tali giornali ciò fu dovuto, più che a scelte antimilitariste, soprattutto ad una campagna che esso conduceva a tutto campo contro il presidente Cossiga.

Nel novembre del 1991 era stato presentato alla commissione Difesa della Camera dei Deputati, dall'allora Ministro Rognoni, uno studio effettuato dallo Stato Maggiore della Difesa, sul quale si basò il disegno di legge proposto in Parlamento il 21 dicembre 1992, dal titolo "Nuove norme sul servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio militare volontario, nonché istituzione del servizio volontario femminile nelle Forze Armate", comunemente conosciuto come "Nuovo modello di Difesa". La regolamentazione dell'obiezione di coscienza era l'oggetto del capo III. Innanzitutto veniva proposto di spostare il termine entro cui si può dichiarare la propria obiezione; infatti la domanda sarebbe dovuta essere presentata prima della visita di leva (art. 19, par. 1). E' evidente che tale restrizione aveva l'obiettivo di limitare il più possibile il fenomeno dell'obiezione. Inoltre tra le cause ostative per il riconoscimento dell'obiezione veniva inserita la condanna in primo grado per reati connessi con il possesso e l'uso di armi e l'appartenenza a gruppi eversivi (art. 18, par. 1). In tale maniera l'obiettore perdeva i suoi diritti di cittadino a tutti gli effetti, poiché per lui non sarebbe valsa la presunzione di innocenza nei tre gradi di giudizio, previsti dal codice di procedura penale. Tale sensazione veniva confermata dall'art. 21, par. 7, il quale prevedeva che gli obiettori che avessero commesso reati legati all'uso ed al possesso di armi fossero soggetti a pene aumentate di un terzo rispetto alla norma valida per gli altri cittadini. Positiva invece era la proposta che in caso di controversia tra obiettore e controparte nel processo di riconoscimento dell'obiezione spettasse al pretore, cioè alla giustizia civile, di dirimerla ([178]). Sull'argomento prese posizione il coordinamento Pace delle associazioni e dei movimenti giovanili della diocesi di Milano, al quale appartenevano l'AGESCI Lombardia, l'Azione Cattolica, la Caritas Ambrosiana, la Commissione Pace dell'Ufficio Affari Sociali e della Pastorale del Lavoro della Curia di Milano, Comunione e Liberazione, Comunità di Vita

178

() Cfr. "Obiezione di coscienza", n° 1/93.

Cristiana, Federazione Oratori Milanesi, FUCI, Gi.O.C., Giovani per un Mondo Unito, Gioventù Aclista, Pax Christi Milano. In un documento comune essi scrissero tra l'altro: "Emerge tra le righe del disegno di Legge una non ancora completamente dominata avversione, francamente incomprensibile, nei confronti dell'obiezione di coscienza al servizio militare: quasi essa faccia ancora paura venendo considerata contraria agli interessi del paese e lesiva dei suoi ordinamenti" ([179]).

L'11 marzo 1993 il Parlamento europeo adottò la risoluzione Gucht, n° A3-0025/93, sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità. In essa erano contenuti otto articoli riguardanti l'obiezione di coscienza, che veniva riconosciuta come diritto fondamentale. La risoluzione accettava le più importanti rivendicazioni degli obiettori, in particolare il diritto di obiezione in ogni momento e la medesima durata del servizio civile rispetto a quello militare. Tali articoli andavano ben oltre le precedenti risoluzioni Macciocchi del 1983 e Schmidbauer del 1989 e rappresentavano un passo avanti verso il riconoscimento dell'obiezione in tutta Europa ([180]).

I problemi degli obiettori comunque non riguardavano soltanto la riforma della legge n° 772, ma anche le carenze dell'amministrazione della Difesa nella gestione del servizio civile. Una denuncia in tal senso venne effettuata nell'estate del 1993 attraverso un'interrogazione dei deputati Chicco Crippa, Paolo Bertezzolo, Martino Dorigo, Chiara Ingrao ed altri. Essi infatti chiesero al Ministro della Difesa "quali siano le ragioni che hanno portato all'allungamento dei tempi di attesa per l'assegnazione in servizio degli obiettori presso enti convenzionati, fino ai limiti di sedici-diciassette mesi dalla presentazione della domanda. Si assiste a notevoli disfunzioni nell'assegnazione agli enti, con decine di obiettori che hanno ricevuto cartoline precetto modificate ventiquattr'ore prima dell'inizio del servizio e con enti che hanno ricevuto obiettori senza nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione della Difesa". In effetti nello stesso periodo si stavano smaltendo soltanto le domande di due anni prima; la disfunzione era particolarmente rilevante tenuto conto che nel 1992 le richieste avevano superato il numero di ventitremila, con un incremento

---

179

() *L'obiezione di coscienza come "profezia" del quotidiano*, in "Gioventù Operaia", luglio-agosto 1993.

180

() Cfr. "Guerre & pace", n° 3, giugno 1993.

rispetto all'anno precedente di circa cinquemila unità. Pertanto i suddetti deputati chiesero al ministro "l'ampliamento della capacità di accoglienza degli enti convenzionati e l'individuazione di una sede con compiti informativi ed istruttori nella quale l'amministrazione della Difesa e le rappresentanze degli enti esaminino le necessità organizzative e programmatorie" ([181]).

Nel mese di agosto '93 i movimenti pacifisti organizzarono una marcia della pace a Sarajevo, denominata Mir Sada, alla quale parteciparono anche sedici obiettori di coscienza in servizio civile. Essi, non avendo ottenuto la necessaria autorizzazione al distaccamento temporaneo di servizio, decisero di partire comunque, anche a rischio di essere imputati del reato di diserzione. Con la loro presenza vollero affermare il diritto degli obiettori a partecipare, durante il servizio civile, a missioni di pace e solidarietà ovunque nel mondo, a sostegno di popolazioni i cui diritti umani venivano violati. Poiché la legge n° 772 non prevedeva che si potesse prestare servizio civile anche all'estero, l'autorizzazione auspicata dagli obiettori sarebbe potuta derivare solo da un decreto legge. I sedici obiettori, prima collettivamente con il supporto dei Parlamentari per la pace e poi individualmente, richiesero al Ministero della Difesa l'autorizzazione, specificando che il loro distaccamento era sollecitato per un servizio pienamente coerente con la scelta dell'obiezione di coscienza, nonché assolutamente in accordo con le finalità istituzionali e le necessità operative degli enti presso i quali stavano svolgendo il servizio civile. Il giorno della partenza, non avendo ottenuto le loro richieste esito positivo, notificarono ai distretti militari competenti la loro decisione di partire comunque. I rischi che correvano erano di due tipi: un procedimento penale per diserzione, che sarebbe potuto sfociare in una condanna da sei mesi a due anni di reclusione, oppure un procedimento disciplinare con sanzioni amministrative, come l'obbligo del prolungamento del servizio per un periodo corrispondente a quello dell'assenza o addirittura anche la perdita dello *status* di obiettore. Gli obiettori, riuniti in un coordinamento appositamente creato a cui venne dato il nome "Obiettori a servizio della pace", decisero che avrebbero rifiutato un prolungamento del servizio, poiché ciò avrebbe neutralizzato il loro gesto di disobbedienza civile ([182]). Al momento in cui queste righe vengono redatte (novembre

181

() Cfr. "L'incontro", luglio-agosto 1993.

182

1993), il ministero non ha operato alcun gesto di punizione nei riguardi dei sedici obiettori.

Ripartì intanto il dibattito alla Camera sulla legge di riforma, pur con qualche difficoltà. Ripresa in esame in luglio, non s'era andati oltre l'approvazione dell'art. 1, pure importante per l'affermazione del "diritto" all'obiezione. A metà agosto si continuò dall'art. 2. Intanto la commissione Difesa, ristretta al Comitato dei nove, esaminò gli emendamenti fino all'art. 8. Oltre a cinque emendamenti del Ministro della Difesa Fabbri, il governo propose di affidare la gestione degli obiettori, una volta tolta alla Difesa, non ad un Dipartimento del servizio civile da creare appositamente, ma ad un ufficio dipendente dal Dipartimento Affari sociali. Il relatore, il democristiano Mastella, insieme alla maggioranza del comitato si dichiarò contrario a questo ed agli altri emendamenti proposti da Fabbri, poiché degradare il Dipartimento ad un semplice Ufficio, quindi senza autonomia, avrebbe destinato a suo avviso la gestione degli oltre ventimila obiettori ad una struttura inadeguata. L'emendamento che obbligava l'aspirante obiettore ad indicare nella domanda "10 enti" venne "sub-emendato" in "fino ad un massimo di 10 enti". Parere negativo fu dato anche per l'emendamento all'art. 2 che aggiungeva alle "cause ostative", cioè quelle che impediscono la scelta dell'obiezione, una condanna in appello e non definitiva per delitti commessi con l'uso della violenza o per la detenzione di armi. Dopo un primo pre-esame del disegno di legge da parte del Comitato ristretto della commissione Difesa sugli emendamenti del Governo, il testo rientrò in aula. Ma tra i tentativi di ostruzionismo effettuato dai missini ed un incidente di percorso, cioè la mancanza per una mezz'ora del numero legale per il mancato rientro di una parte dei deputati dopo una pausa, non si riuscì a votare definitivamente nemmeno un articolo, ma solo a bocciare diverse decine di emendamenti dell'M.S.I., tutti relativi all'art. 2. Mastella, per affrettare i lavori, propose di votare a blocchi la valanga di emendamenti dell'M.S.I. ed il presidente della Camera Giorgio Napolitano accettò. Presenti trecentocinquanta deputati, l'aula affrontò a ritmo serrato gli emendamenti all'art. 2, quello relativo alle cause che impediscono di svolgere il servizio civile, bocciandoli regolarmente. Gli emendamenti, quasi tutti presentati dai missini, erano seicentoquattro sui venticinque articoli di cui era composta la legge. A metà settembre il dibattito proseguì per diversi giorni dal mattino fino alle nove di sera, con tempi

() Cfr. A. GARZENA, *Sedici obiettori di coscienza hanno "disertato" per Mir Sada*, in "Dialogo in valle", n° 8/93, e A. GARZENA, *Obiettori in Bosnia*, in "Obiezione di coscienza", n°1/93.

contingentati per evitare interventi fiume. Questa volta c'era la volontà politica di andare fino in fondo ([183]).

Il dibattito, dopo l'avvio promettente delle prime due giornate, segnò il passo e subì alcune interruzioni. Si continuarono a bocciare i soliti numerosi emendamenti missini, senza però arrivare al voto finale sull'art. 8, quello relativo alla smilitarizzazione della gestione del servizio civile. Venne invece approvato l'emendamento proposto dal governo riguardante l'Ufficio per il servizio civile dipendente dal Dipartimento Affari Sociali (trecentoquattro sì e settantuno no). Intanto un deputato della Lega Nord fu pescato a votare per il leader nordista Umberto Bossi assente. La Lega votò a favore di diversi emendamenti missini e repubblicani, che normalmente venivano respinti da tutto il resto del Parlamento ([184]).

Il 29 settembre 1993 l'aula di Montecitorio approvò la legge di riforma del servizio civile, con trecentotrenta voti a favore, quarantadue contrari (M.S.I. e P.R.I.) e venti-tre astenuti, espressi da diversi gruppi della maggioranza. La Lega Nord, pur avendo votato a favore di alcuni emendamenti missini o repubblicani, alla fine approvò la legge di riforma ([185]). La normativa ottenne il via libera con enorme ritardo, ma senza grandi cambiamenti rispetto al testo già approvato nella precedente legislatura, a dimostrazione di una continuità della volontà legislativa. Nel nuovo disegno di legge venne soltanto abrogato l'articolo che estendeva agli obiettori le garanzie previste dallo statuto dei lavoratori. La Camera riuscì a superare anche l'ultimo ostacolo, cioè quello dell'insufficiente copertura finanziaria. Infatti la Commissione bilancio aveva stabilito in settanta miliardi all'anno la somma necessaria per far funzionare la macchina del servizio civile. Ma nel capitolo 1403 del bilancio della Difesa, quello appunto relativo all'obiezione di coscienza, ce n'erano solo cinquantaquattro. Il Comitato dei nove della commissione Difesa trovò i sedici miliardi mancanti, recuperandoli nel capitolo 1105, che stanziava un centinaio di miliardi per scopi diversi, dal "trasporto quadrupedi" alle spese "per l'atterraggio degli aerei militari all'estero".

---

183

() Cfr. L. LIVERANI, *Obiezione, riparte l'ostruzionismo*, in "Avvenire", 15 settembre 1993.

184

() Cfr. L. LIVERANI, *Dibattito sulla riforma del servizio civile: battuta d'arresto alla Camera*, in "Avvenire", 17 settembre 1993.

185

() L. LIVERANI, *Entro l'anno il sì del Senato*, in "Avvenire", 1° ottobre 1993.

All'art. 1 la legge stabilisce che l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo e non più un privilegio concesso, mentre l'art. 8 sancisce il passaggio della gestione del servizio civile dal Ministero della Difesa ad uno speciale Ufficio del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio. L'art. 4 dà la possibilità all'obiettore di indicare nella propria domanda fino a dieci nomi di enti, nell'ambito della regione prescelta, presso i quali svolgere il servizio civile. L'art. 9 offre all'obiettore la possibilità di svolgere il servizio civile all'estero, nell'ambito delle organizzazioni ed agenzie dell'O.N.U., per operazioni umanitarie di mantenimento della pace.

Partito Democratico della Sinistra, Rifondazione Comunista, Verdi, Rete ed alcuni deputati della sinistra democristiana erano riusciti a bocciare gli elementi peggiorativi presentati dal Governo. Montecitorio respinse, ad esempio, l'emendamento del governo che obbligava gli enti convenzionati per la prestazione del servizio civile a fornire vitto ed alloggio agli obiettori. La versione definitiva della legge prevede che vitto ed alloggio debbano essere offerti dagli enti solo quando questi abbiano effettuato esplicita dichiarazione di poter accogliere obiettori residenti fuori sede. In tal caso le spese saranno rimborsate dall'Ufficio per il servizio civile. L'art. 15 vieta a coloro che hanno svolto il servizio civile di detenere ed usare armi da fuoco, nonché di svolgere attività in imprese che producono o commercializzano armi per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, mentre il governo aveva proposto che il divieto fosse permanente. Un aspetto positivo introdotto dalla nuova normativa è la possibilità per gli obiettori di partecipare a missioni umanitarie all'estero, se organizzate con il consenso dell'ente presso il quale prestano il servizio civile. La legge di riforma ripristina una durata del servizio civile maggiore di quella del servizio militare. Gli obiettori, infatti, devono essere impiegati per quindici mesi, tre in più rispetto alla leva, per svolgere "un periodo di formazione" aggiuntivo. E' questo un limite, che però non sminuisce l'importanza ed il valore innovativo della legge. Se in futuro diminuirà la durata del servizio militare, la legge prescrive che dovrà diminuire anche quella del servizio civile. Viene eliminato il cosiddetto "tribunale delle coscienze", cioè il collegio che doveva giudicare la fondatezza delle domande di obiezione. Con la nuova legge non si deve più andare a scavare nelle motivazioni religiose, morali ed ideologiche che portano alla scelta

dell'obiezione, ma si possono accertare solo l'esistenza delle cause ostative: non ha diritto al servizio civile chi detiene il porto d'armi, anche da caccia; chi ha in precedenza presentato domanda per svolgere il servizio militare in Finanza, nei Carabinieri, in Polizia, nelle Guardie carcerarie o nella Forestale; chi è stato condannato con sentenza definitiva per detenzione di armi o delitti contro le persone, per eversione o criminalità organizzata. Inoltre con la nuova normativa vengono eliminate le lunghe attese dalla domanda all'accettazione ed all'inizio del servizio; infatti la Difesa, che conserva solo la funzione di recapito delle domande, ha un tempo di sei mesi, trascorsi i quali esse vengono automaticamente accettate. Un'altra novità della legge è la possibilità di richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità, fino al compimento del quarantacinquesimo anno d'età. La riforma tende anche ad evitare le cosiddette "obiezioni di comodo"; infatti vengono prescritte selezioni più severe per gli enti che chiedono la convenzione e sanzioni per gli obiettori "indisciplinati", quali la sospensione della paga o dal servizio per periodi che dovranno essere recuperati alla fine e, nei casi più gravi, l'interruzione del servizio civile con proseguimento dell'obbligo nel servizio militare. Infine sono elevati da sessanta a novanta i giorni di tempo per la presentazione della domanda di obiezione dopo la visita medica, mentre rimane immutato il limite per chi beneficia del rinvio per motivi di studio. Il voto della Camera venne accolto da un coro unanime di commenti positivi da parte delle associazioni pacifiste. Dalla concessione benevola, al diritto condizionato, al pieno riconoscimento del valore della libertà della coscienza anche nel campo militare, il cammino fu lungo e tortuoso. "Ma proprio l'asprezza del tragitto compiuto non può autorizzare atteggiamenti di superficiale entusiasmo. Soprattutto le organizzazioni del volontariato cattolico, accusate una volta ingiustamente di dar vita con gli obiettori ad una sorta di 'business dei poveri', hanno oggi l'opportunità di dimostrare che l'accoglimento legislativo delle loro tesi non sottrae energie alla patria quando di questa non si abbia una visione retorica e militaresca. Se l'identità nazionale si fonda su un'autentica solidarietà di popolo, chi sceglie la pratica della solidarietà concorre al bene comune non meno di altri; ma è la coscienza civile che regge la patria e non questa che determina l'esercizio dei diritti soggettivi. Tutto questo è chiaro nelle motivazioni, nello spirito e nel testo della nuova legge. Sulla quale, a questo punto, il 'già vissuto' proietta soltanto una pericolosa ipoteca temporale:

anche stavolta infatti sembra che il Parlamento stia per essere sciolto. Ma le carte sono ormai in ordine per un rapido superamento di quest'ultima obiezione" ([186]). Massimo Paolicelli e Claudio Di Blasi della L.O.C., dichiarandosi "soddisfatti", affermarono anche che si trattava di "un risultato che permette, in caso di ratifica finale del Senato, di allineare il nostro Paese agli standard minimi di civiltà giuridica" ([187]). Il gruppo dei "Parlamentari per la pace" - Chiara Ingrao (P.D.S.), Bertezzolo (Rete), Dorigo (Rifondazione Comunista), Crippa (Verdi), Lusetti (D.C.) - lanciò un appello "perché la legge chiuda rapidamente il suo *iter* anche al Senato, nel testo approvato e senza ulteriori modifiche". Infatti anche un solo emendamento approvato da Palazzo Madama comporterebbe un ritorno del progetto alla Camera. Il numero due del P.D.S., Massimo D'alema, affermò che "si rimargina così la ferita che al termine della scorsa legislatura era stata inferta dalla decisione di Cossiga di rinviare la legge alle Camere". Nell'esiguo coro dei contrari alzava la voce il liberale Valerio Zanone, il quale giudicava la legge priva "di un'adeguata copertura finanziaria". Per questo motivo riteneva che "di fronte alla prevedibile impennata del numero degli obiettori, che già nel '92 erano vicini a ventiquattromila, solo una parte potrà essere chiamata al servizio civile, mentre per gli altri si dovranno cercare espedienti per l'esonero". Per il missino Teodoro Buontempo l'assenso della Camera "è il frutto dell'ennesimo accordo consociativo e catto-comunista" ([188]).

Al momento in cui vengono redatte queste note (novembre 1993) la legge deve ancora essere approvata dal Senato. A Montecitorio la riforma del servizio civile poté contare sul sostegno del presidente Napolitano, che riuscì a contenere il sabotaggio ostruzionistico dell'M.S.I. Palazzo Madama, invece, non ha ancora dato nessun segnale di quale trattamento intenda riservare all'obiezione. Potrebbe decidere di assegnarla alla Commissione difesa direttamente in sede legislativa oppure scegliere di farla passare attraverso la sede referente, con l'esame in aula che causerebbe lungaggini. Inoltre il Senato continuerà per un po' di tempo ad essere impegnato con la finanziaria e da gennaio in poi ogni momento potrebbe essere buono per le elezioni anticipate. Il relatore, il democristiano Mastella, ha affermato che se

---

186

() D. ROSATI, *Libertà di coscienza e solidarietà*, in "Avvenire", 1° ottobre 1993.

187

() Cfr. R. CRI., *Obiezione, passa la legge*, in "La stampa", 1° ottobre 1993.

188

() Cfr. L. LIVERANI, *L'obiezione a metà del guado*, in "Avvenire", 1° ottobre 1993.

Spadolini si impegnerà come Napolitano, l'approvazione definitiva potrebbe avvenire anche entro l'anno. Con il lavoro della finanziaria e l'incognita delle elezioni anticipate, le sorti della legge di riforma sono imprevedibili. Essa potrebbe diventare legge dello Stato entro pochi giorni, ma potrebbe anche subire una nuova battuta d'arresto per la prematura caduta della legislatura ([189]).

Come si può notare, mentre negli anni Cinquanta la storia dell'obiezione fu limitata a pochi casi isolati e profetici e negli anni Sessanta diventò lotta organizzata di un intero movimento, per gli anni che seguirono il 1972 essa si esaurì quasi del tutto in contenziosi con il Ministero della Difesa e nelle vicende parlamentari volte ad ottenere una riforma della legge n° 772. Dopo le esperienze iniziali della L.O.C., che coordinò il movimento degli obiettori e che in ogni caso impostò una gestione politica del servizio civile, le lotte attuate dagli antimilitaristi sull'argomento furono quasi esclusivamente volte o al miglior funzionamento della legge esistente o alla sollecitazione di una sua riforma. Il fine ultimo dell'obiettore non è però quello di evitare di partecipare personalmente alla guerra, ma quello di far cessare tutte le guerre. L'obiezione di coscienza non deve quindi essere finalizzata alla salvaguardia della propria integrità intellettuale, filosofica o religiosa, poiché ciò ne rappresenta soltanto un momento. Così come deve essere fase intermedia, e non scopo, il riconoscimento della propria opzione di coscienza. In altre parole l'obiezione non deve servire per affermare il diritto soggettivo di chi obietta, ma il diritto che l'azione cui si obietta andrebbe a violare. In pratica: chi obietta e si rifiuta di sparare non lo deve fare tanto per affermare il proprio diritto a non sparare, anche se ciò è fondamentale, quanto il diritto di vivere di colui contro il quale avrebbe dovuto sparare. Forse sarebbe necessario gestire il servizio civile meno come scelta individuale e più come opposizione antimilitarista, ma qui si entrerebbe in un altro argomento.

---

189

() Cfr. V. GUALERZI, *La camera dice sì alla riforma dell'obiezione*, in "il manifesto", 30 settembre 1993.

# Conclusioni

Benché diverse manifestazioni di antimilitarismo, di pacifismo ed anche di obiezione di coscienza si siano verificate nella storia italiana prima della seconda guerra mondiale, il gesto di Pietro Pinna non trovò in esse radici culturali o politiche. La sua obiezione fu l'atto spontaneo di un giovane che non voleva accettare di essere inserito nella struttura militare. La sua azione acquistò in seguito una forte valenza politica, ma nel momento in cui egli rifiutò di continuare il servizio militare si trattò di una ribellione personale. Pinna non aveva appoggi politici, né si curò di procurarseli prima di obiettare. La sua fu un'azione profetica, nata improvvisamente nella realtà sociale italiana, e fu anche una scelta geniale, poiché mise in moto un fermento che non si sarebbe più assopito.

Come abbiamo già rilevato, esiste una grande differenza fra le lotte per il diritto di obiettare attuate negli anni '50 e quelle dei decenni successivi. I pochi emulatori di Pinna furono testimoni coraggiosi, ma isolati. Negli anni sessanta, invece, si trattò di una lotta di gruppo. I nonviolenti, con il forte appoggio del Partito Radicale, si organizzarono e trasformarono il gesto prima profetico in un'azione politica. L'opinione pubblica veniva a conoscenza del problema non tanto per gli obiettori che venivano incarcerati, ma per il rumore che veniva organizzato intorno ai loro casi. Dopo la promulgazione della legge le lotte degli obiettori si ridussero a contenziosi con il Ministero della Difesa per una migliore attuazione della legge ed alla battaglia parlamentare per la riforma della stessa.

Le lotte a favore dell'obiezione non furono distribuite omogeneamente su tutto il territorio italiano, ma si concentrarono nella zona rappresentata dall'asse Perugia-Firenze. Solo in un periodo seguente, intorno alla seconda metà degli anni sessanta, sorse un altro polo nella città di Torino. Non esiste corrispondenza fra le dimensioni dei centri abitati ed il numero degli obiettori da loro provenienti. Talune delle più popolose città non hanno fornito neppure un obiettore, mentre piccoli comuni hanno visto nascere gruppi radicali di opposizione alla guerra. Ciò può essere spiegato con il fenomeno dell'emulazione, per cui un giovane era portato a seguire nel suo gesto di disobbedienza civile l'amico più vecchio, con il

quale aveva condiviso gli ideali di militanza politica e che lo aveva preceduto in tribunale ed in carcere. In generale, però, prima del 1972 l'obiezione di coscienza è stata soprattutto un fenomeno individuale, anche per le pesanti conseguenze giuridiche che comportava e che potevano scoraggiare i meno decisi.

Dal punto di vista della composizione sociale, i giovani che obiettavano avevano un titolo di studio medio-superiore e provenivano da una classe di piccola borghesia.

Cercando le motivazioni che li spingevano all'obiezione, il motivo più ricorrente fu quello religioso. Pure negli obiettori "politici" i motivi religiosi furono quasi sempre presenti, anche se svincolati da una chiesa costituita. Soltanto gli anarchici si basavano su motivazioni esclusivamente materialistiche. Un discorso a parte meritano i testimoni di Geova, come abbiamo evidenziato nel capitolo a loro dedicato. I primi obiettori per cause religiose furono i pentecostali; non risultano casi di obiettori ebrei. I cattolici arrivarono solo negli anni '60, ma divennero via via sempre più numerosi. Ciò dipese dal fatto che la gerarchia cattolica preconciliare si oppose decisamente alla possibilità di riconoscere il diritto di obiettare e tanto più di accettare, per la scelta dell'obiezione, motivazioni nate dalla fede cattolica. Dopo il Concilio le posizioni divennero più aperte e sorsero persino gruppi di preti che lottarono a fianco degli obiettori, anche se all'interno della Chiesa restavano ampie fasce che continuavano a rifarsi a concetti meno sensibili al problema. A livello ufficiale vennero comunque redatti documenti che prendevano chiaramente le parti degli obiettori.

La forza politica che più strenuamente lottò per il diritto di obiettare furono i radicali. I comunisti si opposero alle scelte degli obiettori fino agli anni sessanta, quando iniziarono a guardarli con maggiore simpatia; non ebbero, però, una chiara ed univoca visione del fenomeno, a causa dell'impostazione che li portava a prediligere un esercito di popolo quale baluardo per la difesa della democrazia. Maggior aiuto gli obiettori ebbero dai socialisti, che erano l'unica forza politica che aveva una tradizione storica di opposizione alla guerra o, per lo meno, di non appoggio ad essa. All'interno di quasi tutti gli altri partiti la questione segnò una differenza generazionale, in quanto spesso, nonostante le decisioni contro l'obiezione assunte dai dirigenti, le forze giovanili mostravano aperte simpatie verso il fenomeno. E' il caso della Democrazia Cristiana e del Partito Repubblicano Italiano.

Senza ombra di dubbio i giovani che hanno sopportato il carcere per obiettare, coloro che hanno lottato opponendosi alla struttura militare e tutti quelli che hanno rifiutato di entrare a far parte dell'esercito hanno costruito una piccola parte della storia italiana del dopoguerra e contemporaneamente hanno contribuito a rendere più vicina la meta, impegnativa ed affascinante, di "far uscire la guerra dalla storia".

# Bibliografia e fonti

## BIBLIOGRAFIA

### Monografie

AA. VV., *Atti Assemblea Costituente*

AA. VV., *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati

AA. VV., *La coscienza dice no*, Gribaudi, Torino 1968.

N. BAGDALIAN DELL'ERBA G. PIOLI, *La rinunzia alla violenza*, Edizioni Alaya, Milano 1951.

E. BALDUCCI, *Giorgio La Pira*, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Firenze) 1986.

P. BELLINI M. MELLINI (a cura di), *Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila*, Fusa editrice, Roma 1990.

D. BERNABEI P. GIUNTELLA, *Giorgio La Pira "venditore di speranza"*, Città nuova, Roma 1985.

N. BOBBIO, *Maestri e compagni*, Passigli Editori, Firenze 1984.

A. CAPITINI, *Aggiunta religiosa all'opposizione*, Parenti, Firenze 1958.

A. CAPITINI, *Elementi di un'esperienza religiosa*, Laterza Bari 1937.

A. CAPITINI, *In cammino per la pace. Documenti e testimonianze sulla marcia Perugia-Assisi*, Einaudi, Torino 1962.

A. CAPITINI, *Italia nonviolenta*, Libr. Intern. Avanguardia, Bologna 1949.

A. CAPITINI, *L'obbiezione di coscienza in Italia*, Editore Lacaita, Fasano di Puglia 1959.

A. CAPITINI, *Nuova socialità e riforma religiosa*, Einaudi, Torino 1950.

A. CAPITINI, *Religione aperta*, Guanda, Modena 1955.

A. CAPITINI, *Vita religiosa*, Cappelli, Bologna 1942.

A. COLETTI, *L'obiezione di coscienza*, Feltrinelli Editore, Milano 1973.

C. CUTINI (a cura di), *Aldo Capitini. Uno schedato politico*, Editoriale Umbra, Perugia 1988.

V. FALZONE F. PALERMO F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Mondadori, Milano 1980.

C. FIORE, *Perdona a noi i nostri eserciti*, LDC, Torino 1974.

G. GIANNINI, *L'obiezione di coscienza*, Satyagraha Editrice, Torino 1985.

G. GIANNINI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Napoli 1987.

A. GOMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico teologici*, Giuffré, Milano 1966.

O. GREGORIO, *L'obiezione di coscienza*, Borla, Torino 1966.

GRUPPO ANTIMILITARISTA PADOVANO, *Processo all'obiettore*, Lanterna, Genova 1971.

G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia*, Cultura editrice, Firenze 1978.

G. LA PIRA, *La nostra vocazione sociale*, AVE, Roma 1944.

G. LA PIRA, *L'attesa della povera gente*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1978.

P. MAFFEO, *Giorgio La Pira*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1986.

A. MAORI, *Gli eretici della pace*, Labirinto Editrice, Montepulciano (Siena) s. d. ma 1988.

M. MELLINI, *Norme penali sull'obiezione di coscienza*, Roma 1987.

L. MILANI, *Lettere di Don Lorenzo Milani priore di Barbiana*, Mondadori, Milano 1976.

L. MILANI, *L'obbedienza non è più una virtù*, opuscolo a cura del Movimento Nonviolento, Perugia 1975.

C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo secondo, CEDAM, Padova 1969.

R. PETRAGLIO, *Obiezione di coscienza*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1984.

G. ROCHAT (a cura di), *L'antimilitarismo oggi in Italia*, Editrice Claudiana, Torino 1973.

E. SEGATTI, *I cristiani e la pace*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1987.

F. TRUINI, *Aldo Capitini*, Edizioni cultura della pace, S. Domenico di Fiesole (Firenze) 1989.

G. VEDOVATO (a cura di), *Il trattato di pace con l'Italia*, Edizioni Leonardo, Firenze 1947.

R. VENDITTI, *I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare*, Giuffré, Milano 1968.

R. VENDITTI, *Le ragioni dell'obiezione di coscienza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1986.

R. VENDITTI, *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova 1989.

R. VENDITTI, *Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia?*, Padova 1988.

## Periodici

AlfaZeta

Animazione sociale

Azione nonviolenta

Azione sociale

Belfagor

Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria

Cittadini del mondo

Civiltà cattolica

Crimen

Critica liberale

Dialogo in valle

Epoca

Giurisprudenza costituzionale

Giustizia penale

Guerre & pace

Il foro italiano

Il foro penale

Il poliedro

Italia contemporanea

La giustizia penale

La prova radicale

L'Europeo

Libertà

L'incontro

Missione Oggi

Notizie radicali

Obiezione di coscienza

Oggi

Prospettive nel mondo

Quaderni di ricerche

Rinascita

Risorgimento

Rivista di storia contemporanea

Rivista italiana di diritto e procedura penale

Rivista Militare

Satyagraha

Senzapatria

Servitium

Servizio civile

Settegiorni in Italia e nel mondo

Sistema informativo a schede

Testimonianze

Vita sociale

## Quotidiani

Avanti! Annate 1949, 1950, 1963, 1968.

Gazzetta ufficiale Annate 1948, 1956, 1962, 1966, 1967, 1972, 1989.

Giornale di Brescia Annata 1989.

Il giornale del mattino Annate 1963, 1965.

Il giorno Annate 1962, 1989.

il manifesto Annate 1988, 1993.

Il nuovo corriere Annate 1948, 1949.

Il popolo Annata 1972.

Il resto del carlino Annata 1963.

Il tempo Annata 1950.

La gazzetta del popolo Annata 1968.

La nazione Annate 1950, 1963, 1964, 1965.

La repubblica Annata 1990.

La stampa Annate 1963, 1966, 1985.

L'osservatore romano Annate 1963, 1986.

L'Unità Annate 1949, 1962, 1965, 1968, 1988.

Milano sera Annata 1949.

Paese sera Annata 1965.

Stampa sera Annate 1949, 1965, 1968.

# FONTI

## Fonti orali

Intervista a Norberto Bobbio, settembre 1989.

Colloquio con Antonino Drago, agosto 1992.

Intervista a Goffredo Fofi, marzo 1989.

Intervista a Bruno Isernia, ottobre 1990.

Intervista a Pietro Pinna, marzo 1989.

Colloqui con Sergio Pochettino, ottobre 1988 e settembre 1993.

Colloquio con Pietro Polito, marzo 1986.

Intervista a Giuliano Pontara, ottobre 1989.

Colloquio con Giorgio Rochat, dicembre 1991.

Colloquio con Giovanni Salio, marzo 1992.

Intervista epistolare ad Elevoine Santi, aprile 1990.

Intervista a Bruno Segre, gennaio 1989.

Colloquio con Giacomo Truffelli, aprile 1991.

Intervista telefonica a Rodolfo Venditti, ottobre 1990.

## Centri di documentazione

Biblioteca privata Andrea Maori.

Centro Studi "D. S. Regis", Torino.

Fondazione "Aldo Capitini", Perugia.

Movimento Nonviolento, Perugia.

# I N D I C E

Presentazione

Introduzione

I lavori della Costituente..... pag. 10

Pietro Pinna..... pag. 18

La lunga marcia verso il riconoscimento..... pag. 49

Gli anni della contestazione..... pag. 74

I testimoni di Geova..... pag. 152

La legge approvata..... pag. 169

Dopo la legge..... pag. 176

Conclusioni..... pag. 238

Bibliografia e fonti